



CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Inaugurazione dell'Anno giudiziario 2016

RELAZIONE
SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
NEL DISTRETTO DI ANCONA

1 luglio 2014 - 30 giugno 2015

Assemblea Generale del 30 gennaio 2016

INDICE

Saluto	pag. 5
Considerazioni Generali	pag. 6
Funzionamento della giustizia nel distretto.	pag. 9
In generale - Piante organiche	pag. 9
Processo Civile Telematico	pag. 14
Ufficio per il processo	pag. 15
Progetto Strasburgo 2 e Programmi di gestione 2016	pag. 16
Censimento del settore penale	pag. 18
Trasferimento della gestione delle spese di funzionamento	pag. 18
Situazione logistica degli uffici giudiziari	pag. 19
I singoli Uffici	pag. 22
Corte di Appello	pag. 22
Tribunale di Ancona	pag. 27
Tribunale di Ascoli Piceno	pag. 29
Tribunale di Fermo	pag. 30
Tribunale di Macerata	pag. 30
Tribunale di Pesaro	pag. 31
Tribunale di Urbino	pag. 33
Tribunale per i minorenni	pag. 33
Giudici di Pace	pag. 34
Tribunale ed uffici di Sorveglianza	pag. 34
Uffici requirenti: Procura Generale	pag. 37
Procura della Repubblica di Ancona	pag. 37
Procura della Repubblica di Ascoli Piceno	pag. 38
Procura della Repubblica di Fermo	pag. 39
Procura della Repubblica di Macerata	pag. 39
Procura della Repubblica di Pesaro	pag. 40
Procura della Repubblica di Urbino	pag. 41
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni	pag. 41
Andamento della giurisdizione penale (Analisi dei dati statistici)	pag. 41
Andamento della giurisdizione civile (Analisi dei dati statistici).	pag. 48
Conclusioni	pag. 52
Appendice statistica	pag. 57
Allegati	pag.103

SALUTO

Prima di dare inizio alla relazione intendo rivolgere, a nome mio personale e dell'intera Assemblea, un deferente saluto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella garante dei valori costituzionali e delle prerogative di autonomia ed indipendenza dell'ordine giudiziario.

Porgo i saluti e ringrazio i rappresentanti del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministro della Giustizia, le autorità civili, religiose e militari, gli esponenti del mondo accademico, degli ordini professionali, delle associazioni forensi e delle organizzazioni sindacali, gli organi di stampa e quanti altri hanno voluto partecipare e conferire prestigio a questa cerimonia.

Mi sia consentito riservare un particolare e devoto saluto a Sua Eminenza Cardinale Edoardo Menichelli il cui impegno pastorale è stato pure rivolto a sensibilizzare e stimolare, nell'interesse della collettività, l'assolvimento dei compiti delle istituzioni pubbliche e quindi degli operatori giudiziari che, per legge, sono chiamati a farsi carico delle risposte di giustizia - talvolta drammatiche - dei cittadini.

Un ringraziamento va al Procuratore Generale ed ai Consigli degli Ordini forensi, ai colleghi, requirenti e giudicanti, agli avvocati, ai rappresentati della Giunta sezionale dell'Associazione Nazionale Magistrati, al personale di cancelleria, a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, cooperano per il funzionamento della giustizia in questo distretto.

Meritano un grato riconoscimento i Corpi dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto, della Polizia Penitenziaria, dei Vigili Urbani, delle Guardie Forestali, dei Vigili del Fuoco, che operano con coraggio e talvolta con sprezzo del pericolo per la tutela della collettività.

Un affettuoso saluto al Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno - dott. Fulvio Uccella - che il primo gennaio del corrente anno, dopo quasi cinquant'anni di servizio, ha lasciato l'ordine giudiziario cui ha dedicato l'intera sua esistenza con impegno, dedizione e passione.

Infine rivolgo un pensiero commosso a coloro che ci hanno lasciato, nell'anno decorso: gli avvocati Mario Battaglia, Donato Ciceroni, Erulo Erolì, Nicasio Luigi Kogoj, Piergiorgio Alianello e Riccardo Gramaccioni del foro di Ancona, Antonietta Carosi, Giorgio Guglielmo Grisolia, Giuseppina Liala Ponzo del foro di Ascoli Piceno, Umberto Luciani e Marco Valentini del foro di Fermo, Luigi Spanò, Saverio Luigi Manfroci e Massimo Olivelli del foro di Macerata, Giovanni Natale, Potito Stolfà e Enrichetta Somalvico Bevilacqua del foro di Pesaro.

CONSIDERAZIONI GENERALI

In un contesto temporale come quello attuale, contraddistinto da riforme importanti per l'amministrazione della giustizia su temi istituzionali, ordinali, processuali e che toccano dati sensibili come quelli riconducibili ai rapporti tra attività politica ed attività giudiziaria, dei quali si è fatto carico il Consiglio Superiore della Magistratura, nell'ambito dei suoi poteri di normazione secondaria, non v'è dubbio che il tema dominante, che tocca maggiormente la sensibilità dei cittadini, è quello della lentezza della giustizia.

In occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2015 ho evidenziato che un paese, come il nostro, collocato, secondo il rapporto annuale *Doing Business* della Banca Mondiale, che classifica i paesi ove conviene investire, fra gli ultimi posti, per la durata dei procedimenti e per l'inefficienza della giustizia e che, per questo primato, viene sottoposto a reiterate condanne da parte della Corte Europea per i diritti dell'uomo, è profondamente malato.

E' evidente che una giustizia che giunge con irragionevole ritardo all'adempimento della prestazione decisoria sottende una responsabilità complessiva dello Stato e si traduce in denegata giustizia anche se giuridicamente soddisfacente rispetto alla tutela invocata.

E' noto che detto principio ha trovato una prima affermazione nell'ordinamento italiano con la ratifica della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Legge 4 agosto 1955 n.848) laddove, all'art. 6 par. 1, sancisce che *“ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie dei diritti e dei doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti”*.

Ma è con la legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 2 che il principio processuale della durata ragionevole del processo assurge a rango costituzionale.

Il legislatore costituzionale, all'art. 111 Cost., dopo aver espressamente stabilito che *“la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge”* e che *“ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale”*, ha poi aggiunto al 2° comma, che *“la legge ne assicura la ragionevole durata”*.

In buona sostanza la ragionevole durata del processo costituisce una componente fondamentale del principio di effettività della tutela giurisdizionale assicurata dall'art. 24, 1° comma, della Costituzione e del diritto di difesa, in qualsiasi stato e grado del giudizio, assicurata dal 2° comma del medesimo art. 24.

Ecco perché attorno a detta tematica si è sviluppato l'intervento del Governo volto a monitorare il sistema giudiziario giunto oramai ad una situazione di insostenibilità, sotto il profilo del danno all'erario, che ammonta a poco meno di 800 milioni di euro, registrato nell'ottobre del 2015, per effetto dell'applicazione della c.d. legge Pinto (n. 89/2001), che riconosce alle parti ed ai soggetti di un qualsiasi procedimento giurisdizionale, civile o penale, per ogni anno di ritardo, oltre i tre, per il primo grado, oltre due, per il giudizio di appello

ed oltre uno per il giudizio di legittimità, e comunque per un tempo superiore a sei anni complessivi dall'irrevocabilità della decisione, una somma, a titolo di ristoro, per il solo fatto di avere atteso in maniera ingiustificata la definizione del loro processo.

Tuttavia - di recente - con la legge di stabilità 28 dicembre 2015 n. 208, al fine di razionalizzare i costi conseguenti alla violazione del termine di ragionevole durata dei processi, sono stati apportati correttivi alla legge n. 89/2001 riconducibili alla predisposizione di rimedi preventivi la cui esperibilità costituisce condizione di ammissibilità della domanda di equa riparazione, alla previsione di ipotesi di esclusione di indennizzo e di presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata.

Sono state altresì modificate le disposizioni in tema di entità delle somme dovute a titolo di equa riparazione, di modalità di pagamento e di competenza funzionale della Corte di Appello chiamata a valutare la domanda.

Ai fini dell'analisi che si intende svolgere all'odierna assemblea, occorre quindi partire dal c.d. progetto "Strasburgo 2" predisposto in esito alla pubblicazione sul sito del Ministero della Giustizia nell'ottobre del 2014 e dall'annessa relazione con la quale il Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, dopo aver preso in considerazione, **attraverso un accurato censimento selettivo correlato a determinati parametri di rilevazione, le pendenze e l'anzianità di iscrizione ed i flussi degli affari civili**, ha suggerito soluzioni organizzative per smaltire l'arretrato dei procedimenti a partire da quelli iscritti prima del 2000 e tra il 2000 ed il 2005.

Con la relazione in data 12 agosto del 2015 il Capo del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria ha aggiornato le tabelle originarie con dati che offrono un panorama dei flussi in entrata e in uscita di un intero quadriennio (2010/2014), nell'attesa di conoscere i dati più analitici al 30 giugno 2015 in chiusura dell'ultimo anno giudiziario.

Si rileva - in particolare - che la situazione del c.d. arretrato in detto settore è migliorata nell'ultimo quadriennio, con diminuzioni nella fase iniziale del -4,4% e -4,2% ed una diminuzione più consistente del -6,8% alla fine dell'ultimo anno e si afferma che lo slogan del recente passato circa **"La Giustizia (IN)CIVILE con un arretrato di oltre 5 milioni e mezzo di cause**, appare oggi superato, anche perché in passato appariva ingannevole per avere impropriamente calcolato procedimenti che il giudice civile non può definire "motu proprio", essenzialmente riconducibili alle cause di volontaria giurisdizione fra i quali anche quelli di competenza del Tribunale per i minori.

L'aspetto da sottolineare - secondo l'estensore della relazione - è che la pendenza globale ammonta a n. 4.898.745 affari civili registrati al 30 giugno 2014, valore di poco superiore alla massa degli esaurimenti globali dell'ultimo anno di lavoro esaminato pari a n. 4.578.605. Non dissimili sono gli esaurimenti registrati (a ritroso) a partire dal 30 giugno 2013 e poi al 30 giugno 2012 ed ancora indietro.

Ciò consente di affermare, come già detto in occasione della relazione dell'anno precedente, che, calcolando una media di 380 mila esaurimenti al

mese, nell'ipotesi puramente teorica di "sopravvenienze pari a zero (evento non realistico ma prospettabile per mera esigenza di valutazione), si può desumere un esaurimento dell'attuale pendenza in circa 13 mesi, dato questo che discende da una media di siffatte potenzialità riconducibili alle diverse realtà riscontrate nei diversi gradi di giudizio in cui si articola la giurisdizione nel nostro paese, ed avuto riguardo alla diversa tipologia del contenzioso.

Tutti gli uffici di primo grado sembrano avere, nel loro insieme, una potenzialità di esaurimento del loro rispettivo arretrato, a sopravvenienze ipoteticamente zero, assolutamente compatibile con i rischi risarcitori a carico dello stato e contribuiscono, nella formazione della media nazionale, a neutralizzare, nel loro complesso, i dati negativi delle Corti di Appello e della Corte di Cassazione, i quali, fra di loro accorpati, determinano come si è detto l'insorgere di conseguenze economiche erariali per l'irragionevole durata del procedimento, nella misura del 9,7% del totale nazionale.

Dette risultanze, oltre che ad individuare soluzioni organizzative più idonee per smaltire i procedimenti negli uffici di merito, hanno il pregio di mettere in evidenza la capacità produttiva dei magistrati ai quali pertanto non può essere addebitato il ritardo, oramai endemico, della durata dei processi le cui ragioni vanno pertanto ricercate altrove.

Ritornando alla rilevazione dei procedimenti pendenti, al netto di quelli che il giudice civile non può definire *motu proprio*, la relazione del Capo Dipartimento conclude affermando che a seguito dell'aggiornamento e della riclassificazione delle pendenze civili delle settimane che l'anno preceduta (luglio-agosto 2015), tenuto conto del decremento reale del -6,8% tra il 2013 ed il 2014, la pendenza "rilevante", al 31 dicembre 2014, è di 4.555.613 affari, cioè inferiore di ben 702.080 rispetto al 31 dicembre 2013 con una proiezione per la fine del 2015 di 4,5 milioni.

Anche per il settore penale è stato avviato un censimento speciale, aggiornato al 10 febbraio 2015, avente per oggetto l'analisi dei flussi e delle pendenze cristallizzata al dicembre 2014.

Per detto censimento sono stati utilizzati parametri suddivisi per tipologia di processi, per fasi processuali, dimensione di uffici (giudicanti e requirenti) e per aree geografiche.

L'arretrato complessivo dei processi pendenti presso tutti gli uffici giudicanti e requirenti al 31 dicembre 2013 si attesta intorno ai 3 milioni e mezzo.

Ciò premesso occorre rilevare che la magistratura, pur avendo dimostrato di avere una capacità produttiva fra le prime in Europa e di essere in grado di sopperire con abnegazione e dedizione alle carenze strutturali, di risorse personali e materiali delle quali è contraddistinto l'intero sistema giudiziario, non intende restare insensibile a fronte del generalizzato giudizio di sfiducia che i cittadini mostrano di manifestare nei confronti del servizio giudiziario avvertendo sulla propria pelle la responsabilità di essere al centro di un sistema che, suo malgrado, non funziona, e che per questo genera sconforto e sfiducia verso lo Stato di cui il potere giudiziario costituisce uno dei pilastri dell'impalcatura

costituzionale del paese, siccome garante dei diritti tutelati dall'ordinamento giuridico e presidio di libertà dei cittadini.

La magistratura, nel suo complesso, ha quindi interesse, più di ogni altro potere od organo dello stato, a fornire una tempestiva, efficace ed adeguata risposta di giustizia al cittadino che la richiede ed è per questo che, pur consapevole che il mal funzionamento della giustizia nel nostro paese discende anche da fattori estranei alla capacità organizzativa e produttiva, riconducibili al costante incremento della domanda di tutela per eccesso dei conflitti, all'inadeguatezza, moltiplicazione e farraginosità dei riti processuali e - talvolta - all'incertezza delle norme giuridiche da applicare, si sente impegnata ad utilizzare tutti gli strumenti, di carattere personale, materiale e giuridico, messi a disposizione per attenuare e, se possibile, ad eliminare i danni economici e di immagine di cui il paese, in tema di amministrazione della giustizia, è chiamato a rispondere.

La Magistratura di questo Distretto, che ho l'onore di rappresentare, avendo pienamente recepito la filosofia di una nuova cultura gestionale dell'organizzazione giudiziaria, sottesa ai censimenti ed agli obiettivi del Governo sopra evidenziati, è impegnata a valorizzare - come si dirà nel prosieguo - le tecnologie telematiche messe a disposizione, l'uso di prassi organizzative virtuose e di protocolli condivisi e l'utilizzazione delle risorse esterne all'ordine giudiziario.

Mi soffermerò pertanto, nel corso dell'odierna assemblea, ad esaminare i temi di carattere organizzativo, correlati alle criticità ed alle condizioni strutturali e contingenti degli uffici giudiziari del distretto, tralasciando di affrontare, come ho fatto in occasione della relazione dell'anno 2015, l'esame sull'utilità ed efficacia di talune fra le più rilevanti e recenti riforme strutturali e processuali che sono state introdotte, anche di recente, o che sono in corso di elaborazione, alcune delle quali dichiaratamente volte ad istituire metodi alternativi di risoluzione delle controversie quale possibile mezzo per alleggerire il carico di lavoro delle aule giudiziarie.

Funzionamento della giustizia nel distretto.

Osservazioni di sintesi sull'andamento della giurisdizione (penale e civile) nel distretto e considerazioni sulla situazione di copertura delle piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo e sullo stato delle risorse materiali e degli strumenti informatici con particolare attenzione al livello di attuazione del processo civile telematico e del sistema delle comunicazioni nel processo.

Sembra opportuno allo scrivente, per esigenze di trattazione organica, concentrare in un unico capitolo, l'analisi dell'andamento della giurisdizione e della situazione delle risorse personali e materiali, riferite a ciascuno degli uffici giudiziari del Distretto.

In generale - Piante organiche

Risulta oramai metabolizzato l'effetto della revisione delle circoscrizioni giudiziarie in conseguenza della quale sono state recuperate risorse togate,

onorarie ed amministrative dalle sezioni distaccate e dagli uffici dei giudici di pace soppressi ed accorpati.

Personale amministrativo

Tutti gli uffici del distretto versano, sia pure in misura diversa, in una situazione di grave disagio per quanto concerne in particolare il personale amministrativo la cui carenza si trascina da oltre un decennio, in conseguenza della scelta operata dal Governo di non bandire più concorsi per nuove assunzioni. Al momento, nei soli uffici giudicanti del distretto risultano vacanti circa 80 posti su 491, con una scopertura media superiore al 15%, con punte oltre il 25%. (non ho il dato del personale amministrativo degli uffici requirenti).

Questa mancanza di ricambio, oltre a non offrire possibilità di lavoro ai giovani, comporta anche un progressivo innalzarsi dell'età media lavorativa e anagrafica del personale, con ovvie ripercussioni sulle energie e sulla capacità di adattamento ai nuovi sistemi di lavoro.

Tuttavia occorre rilevare che il Ministero della Giustizia ha cercato di porre parzialmente rimedio alla carenza di personale amministrativo degli uffici, che a livello nazionale si quantifica ad oggi in circa 9.000 unità su una dotazione organica complessiva di circa 44.000 unità.

In applicazione dell'art. 1 comma 425 della legge di stabilità del 2015 (legge n. 190/2014), è stata prevista l'acquisizione, in regime di mobilità da altre amministrazioni, di 1.031 unità di personale amministrativo provenienti per la maggior parte dagli enti di area vasta (ex Province).

Ad oggi, a seguito del bando emesso in data 18 febbraio 2015, hanno preso possesso negli uffici a livello nazionale circa 500 unità; nel distretto di Ancona, otto unità su quattordici previste.

Sempre in applicazione della stessa norma, è prevista l'acquisizione in mobilità dagli stessi enti di altre 2000 unità, di cui 1000 nell'anno 2016 e n. 1000 nell'anno 2017; gli uffici di destinazione di tale personale devono ancora essere definiti, non essendo al momento stati emessi i relativi bandi.

Inoltre, a norma dell'art. 1 comma 771 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), è previsto che il ministero della Giustizia acquisisca fino a 1.000 unità, suddivisi fra gli anni 2016 e 2017, provenienti dagli enti di area vasta, attingendo dalle graduatorie risultanti dal bando del 18 febbraio 2015 per l'assunzione delle 1.031 unità di cui sopra, da destinare agli uffici giudiziari per supportare il processo di digitalizzazione in corso e per dare compiuta attuazione al trasferimento al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per il funzionamento degli stessi. Anche in questo caso non è stato ancora stabilito quante unità verranno destinate ai vari Uffici.

Tutte queste misure, se possono in parte alleviare la sofferenza di organico, certamente non potranno contribuire in maniera significativa al rinnovamento generazionale o anagrafico che dir si voglia del personale amministrativo, non trattandosi di giovani provenienti da concorsi, ma come detto di personale già di ruolo in altre amministrazioni e acquisito tramite mobilità.

Infine a norma dell'art. 21 ter del D.L. 83/2015 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, dal dicembre scorso sono iniziati periodi di perfezionamento destinati a 1.502 soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, cioè persone già cassintegrate o in mobilità che hanno fatto tirocini formativi di diversi mesi negli ultimi due anni presso gli uffici giudiziari di tutto il territorio nazionale. Questi periodi di perfezionamento, fino a 70 ore mensili per persona, cesseranno il 30 novembre 2016.

Nel distretto di Ancona, a fronte di 45 posti previsti, hanno iniziato recentemente il tirocinio 41 unità, distribuite fra Corte di Appello (4), Tribunale di Ancona (13), Tribunale di Pesaro (9), Tribunale di Fermo (8), Tribunale di Macerata (4), Tribunale di Urbino (3).

Magistratura

A seguito dell'immissione in servizio dei Mot, nominati con decreto Ministeriale del 20 febbraio 2014, risulta migliorato, ma non del tutto superato, il problema delle **piante organiche dei magistrati togati** che, allo stato, presentano scoperture circoscritte, quanto agli uffici giudicanti, ai Tribunali di Ancona, di Ascoli Piceno, di Fermo, di Macerata e di Pesaro, nella misura, rispettivamente, del 17%, del 9%, del 18%, del 5%, del 16%, e, quanto agli uffici requirenti, alle Procure della Repubblica di Ancona e di Macerata, nella misura, rispettivamente del 10% e dell'11%.

I posti delle piante organiche degli Uffici distrettuali risultano coperti ad eccezione della Corte di Appello il cui unico posto vacante di consigliere è tuttavia prossimo alla copertura essendo stato bandito con delibera consiliare del 22 dicembre 2015.

Risultano in atto vacanti i posti direttivi di Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno e di Procuratore della Repubblica di Urbino per la copertura dei quali sono in corso le relative procedure concorsuali.

È stato al momento risolto il problema della copertura del posto di titolare della Procura della Repubblica di Ancona, la cui soluzione, dopo circa cinque anni di contenzioso fra il magistrato nominato dal C.S.M. e chi ne ha contestato la legittimità, è stata affidata dalla giustizia amministrativa al commissario ad acta la cui recente determinazione, favorevole al reintegro della dott.ssa Elisabetta Melotti, è stata resa esecutiva con Decreto Ministeriale in data 28 dicembre 2015.

È auspicabile che l'insediamento della dott.ssa Melotti, avvenuto il 4 gennaio 2016, possa consentire alla stessa di riprendere, in un clima di maggiore serenità, l'esercizio dell'incarico direttivo, che ha esercitato con prestigio, abnegazione ed alta professionalità, presso un ufficio, come quello della Procura della Repubblica di Ancona, oggi particolarmente impegnato nella conduzione di delicate e complesse indagini.

Risultano invece vacanti numerosi posti presso gli Uffici del giudice di pace, in relazione ai quali si è in attesa, una volta completata la procedura dei

trasferimenti in corso, del bando del concorso per la copertura dei posti di risulta così da evitare - finalmente - il continuo ricorso al “valzer” delle reggenze da un ufficio all’altro con effetti deleteri sulla funzionalità degli uffici sottoposti ai prelievi.

Per la componente onoraria talune vacanze si riscontrano esclusivamente presso i Tribunali di Ancona e Macerata, nella misura, rispettivamente, del 19% e del 9%, mentre sono stati già nominati, presso la Corte di Appello, nove dei dieci giudici ausiliari istituiti dagli artt. 62 e ss. del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, con legge 9 agosto 2013 n. 98, recante: “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, al fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, secondo le priorità individuate dai Presidenti di Corte di Appello con i programmi di gestione.

Questi ultimi, allo stato in numero di nove, hanno da poco completato il tirocinio giudiziario di due mesi e si apprestano ad assumere le relative funzioni giudiziarie.

Nessuna disfunzione rilevante si registra negli uffici giudiziari presso i quali opera la componente onoraria dei colleghi giudicanti (come negli uffici distrettuali dei Tribunali di Sorveglianza e presso il Tribunale e la sezione della Corte per i minorenni) nonostante la vacanze di alcuni posti.

Per questi ultimi è in corso la procedura per la nomina e conferma relativa al triennio 2017/2019.

Restano irrisolti taluni problemi organizzativi e di funzionamento presso quegli uffici dei giudici di pace mantenuti ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 156/2012, con oneri a carico dei Comuni.

Tirocini formativi

Nel corso dell’anno di riferimento e fino ad oggi sono stati selezionati e nominati ben 72 tirocinanti formativi, previsti dall’art. 73 del D.L. n. 69/2008 convertito con modificazioni con legge n. 98/2013, distribuiti fra gli uffici giudiziari giudicanti (56) e requirenti (16) del Distretto.

E’ noto che in data 20 luglio 2015 è stata sottoscritta la convenzione quadro, tra la Regione Marche, la Corte di Appello, in rappresentanza di tutti gli uffici giudiziari del Distretto, il TAR Marche e le università agli studi marchigiane, avente per oggetto, in via sperimentale, il finanziamento dei tirocini formativi presso gli uffici giudiziari del distretto e presso il T.A.R. delle Marche, con attività di studio, ricerca e redazione di bozze di provvedimenti in affiancamento ai magistrati togati, riservato, nella misura di € 1.200.000,00, ai laureati in giurisprudenza, residenti nella regione.

Il progetto, in aderenza allo spirito originario dell’iniziativa, è finalizzato, in prevalenza, a sostenere l’“ufficio per il processo”, così come espressamente menzionato nella convenzione - da intendersi come modalità di realizzazione di strutture organizzative, riservate agli uffici giudicanti ordinari di primo e secondo grado, destinate ad assicurare la ragionevole durata del processo ed un più efficiente impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione

(in conformità alla disciplina prevista dall'art. 50 del D.L. 24 giugno 2014 n.90 convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014 n.114 che ha aggiunto l'art. 16 octies al D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n.221).

In data 3 dicembre 2015 è stato pubblicato il bando di finanziamento regionale che prevede l'erogazione di 230 di borse di studio, pari ad € 400,00 lordi al mese per un periodo massimo di dodici mesi.

Detto finanziamento è alternativo a quello erogato, nel corso del corrente anno, con decreto del 10 luglio 2015 del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, successivamente integrato e modificato con il decreto interministeriale 15 ottobre 2015 (pubblicato sulla G.U. n. 257 in data 4 novembre 2015), avente per oggetto l'erogazione della somma di € 8.000.000,00, destinata alla corresponsione di borse di studio ai tirocinanti, per l'anno 2015, in forza dell'art. 8 bis dell'art. 73 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni, con legge 9 agosto 2013 n. 98, introdotto dall'art. 50 bis del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni con legge n. 114/2014.

In data 18 dicembre 2015 si è svolto presso il palazzo Ducale di Urbino il convegno dal titolo: **“Ufficio per il processo - Tirocini Formativi e buone prassi - Il modello Marchigiano”**, cui hanno partecipato circa trecento persone, fra cui colleghi magistrati, docenti e studenti universitari, avvocati, operatori di diritto, cittadini comuni e rappresentanti di categoria.

La presenza del sottosegretario al Ministero della Giustizia, del vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, che ha inteso condividere previamente con noi questa iniziativa, e dell'insigne giurista - Prof. Valerio Onida - nella sua qualità di Presidente della Scuola Superiore della Magistratura - cui spetta la formazione dei tirocinanti, ha conferito prestigio e risonanza all'evento.

Mi sia consentito, anche in questa occasione, di ringraziare tutti coloro che hanno condiviso il progetto della convenzione quadro, dal Presidente della Regione Marche - prof. Luca Ceriscioli - che, intercettando le risorse europee, ha reso possibile il finanziamento dei tirocini formativi, al Presidente del TAR Marche - prof. Franco Bianchi - ed a coloro che io ho chiamato “compagni di viaggio” cioè le Università Marchigiane e per esse il Rettore dell'Università degli studi di Urbino - prof. Vilberto Stocchi - che le ha rappresentate e che ha fortemente voluto realizzare il convegno in un luogo magico come il palazzo Ducale, edificato da Federico da Montefeltro, uomo d'arme e raffinato umanista del Rinascimento.

Il progetto realizzato con forte unità di intenti, al di là del suo contenuto tecnico, consente di potere affermare che la magistratura non è, non può e non vuole essere, autoreferenziale, né può essere autosufficiente posto che, per potere esercitare con efficienza e tempestività la giurisdizione, ha bisogno, accanto alle risorse ad essa destinate dallo Stato, anche di quelle acquisibili fuori dagli angusti circuiti istituzionali, come quelle provenienti dal settore della formazione universitaria che è chiamata ad istruire i giovani, ad incentivarne le istanze ed a coltivare le aspettative di lavoro.

Ma è evidente che il progetto non sarebbe stato mai realizzato se non ci fosse stata la visione illuminata e lungimirante di un'amministrazione, come quella regionale, disponibile a fornire un formidabile incentivo nell'ottica di agevolare l'occupazione dei giovani laureati marchigiani e di assicurare un più efficace e tempestivo corso della giustizia nel contesto socio-economico di un territorio così ricco di insediamenti ed iniziative artigianali, commerciali ed imprenditoriali.

Ma il convegno non è stato solo celebrazione di un progetto di finanziamento ma ha offerto soprattutto l'occasione di far ascoltare le testimonianze dei tirocinanti in servizio presso gli uffici giudicanti e requirenti del distretto e di far conoscere le prassi virtuose adottate da taluni uffici a partire dall'uso del PCT nei diversi riti del processo civile attraverso modelli operativi concordati con la classe forense e più in generale aventi per oggetto l'applicazione della tecnologia telematica per consentire un più sollecito svolgimento delle udienze e la raccolta delle prove.

Ciò è quello che noi abbiamo chiamato, con un pizzico di orgoglio, "modello marchigiano" cioè una sorta di "brand" prodotto dagli uffici giudiziari nell'ambito del sistema ordinamentale che consente di potere individuare le soluzioni più adeguate, anche attraverso l'accrescimento delle potenzialità degli strumenti telematici di cui si dispone, per rendere più agevole ed efficiente il corso della giustizia.

Ci si riferisce in particolare ai seguenti progetti :

- a. "come tagliare le file in udienza" meglio conosciuto come progetto "Giustizia Facile 2.0". Trattasi di un software concepito per gestire l'udienza in modo ordinato, secondo la scansione decisa dal giudice, azzerando i tempi di attesa tra la trattazione di un fascicolo ed il successivo.
- b. "come rendere più facile la vita con il PCT", avente per oggetto l'applicazione dello strumento telematico presso la Corte di Appello, e nel giudizio di primo grado;

L'auspicio è che detti progetti, cui non possono attribuirsi poteri taumaturgici, possano concorrere a migliorare lo svolgimento e la definizione dei procedimenti civili negli uffici ove si applicano e costituire una base di riflessione per tutti gli altri uffici giudiziari del Distretto in vista di un'eventuale uniforme applicazione a livello distrettuale.

Processo Civile Telematico

Il processo civile telematico presso gli uffici di primo grado è conforme alle scansioni temporali previste dalla normativa primaria e secondaria così come pure presso la Corte di Appello, ove tuttavia, stante il differimento al 30 giugno 2015 per la messa a regime del sistema, l'uso generalizzato del PCT presso le due sezioni civili è avvenuto solo di recente, mediante il deposito e la pubblicazione dei primi provvedimenti, mentre lo stesso è da tempo operativo presso la Sezione Lavoro.

Presso la Corte di Appello è stato riconosciuto il valore legale agli atti introduttivi nei procedimenti contenziosi, di lavoro e di volontaria giurisdizione a far tempo dal 26 gennaio 2015.

Ufficio per il processo

Ai sensi dell'art. 50, commi 1 e 1 bis del D.L. n.90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. n.114/2014, è previsto che, al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sono costituite, presso le corti di appello e presso i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate "ufficio per il processo", mediante l'impiego del personale di cancelleria e di coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma, dell'art. 73 d.l.n.69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 o la formazione professionale dei laureati a norma dell'art. 37, comma 5, del D.L. n.98/2011 convertito con modificazioni, dalla legge n.111/2011.

Fanno parte dell'ufficio per il processo costituito presso le corti di appello: i giudici ausiliari di cui agli artt. 62e ss. del d.l. n. 69/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013 e presso i Tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui gli artt. 42 ter e ss. del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12.

Al comma 1 bis è previsto che, con decreto del Ministro della Giustizia da adottare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono determinati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, il numero nonché i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'art. 37 comma 11 del D.L. n. 98 /2011 convertito con modificazioni dalla legge n.111/2011 e successive modificazioni, che possono far parte dell'ufficio per il processo, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari.

Questa ultima disposizione (comma 1 bis della legge n. 114/2014) è stata sostituita dall'art. 21 ter del D.L. n. 83/2015 (misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria) che riguarda la materia relativa ai soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'art. 37, comma 11 del D.L. n. 98/2011 convertito con modificazioni dalla legge n.111/2011, secondo la quale, con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono determinati il numero ed i criteri per l'individuazione dei soggetti, che hanno svolto il periodo di perfezionamento di cui all'art. 37, comma 11 e D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni nella legge n.111/2011 che possano far parte dell'Ufficio per il processo, per svolgere un ulteriore periodo di perfezionamento per una durata non superiore a dodici mesi, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari, in via prioritaria e supporto dei servizi di cancelleria.

Con la stessa norma viene riconosciuto agli stagisti la possibilità di una borsa di studio per un importo non inferiore a € 400,00.

I compiti specifici dei soggetti assegnati all'ufficio per il processo sono svolti nell'ambito e con riferimento alle competenze, attività e mansioni attribuite dalle rispettive normative di riferimento e per il personale amministrativo anche dalla contrattazione collettiva.

L'esigenza di dare corso all'Ufficio per il processo è strettamente connessa allo smaltimento dei procedimenti di durata ultratriennale e per il secondo grado ultrabiennale.

Progetto Strasburgo 2 e Programmi di gestione 2016 (settore civile)

Come è noto la maggiore criticità delle sezione civili si annida nei processi relativi al contenzioso civile ordinario ultratriennale ed è per questo che, in questa occasione, si ritiene di esporre il progetto di smaltimento, limitatamente a detta tipologia di cause, articolato dagli uffici giudicanti ordinari del distretto.

Al 30 giugno 2015 le pendenze di detto contenzioso ultratriennale sono le seguenti:

Ufficio	Cause ultratriennali	Percentuale
Corte Appello	3362	49%
Tribunale di Ancona	1027	15%
Tribunale di Ascoli Piceno	1842	41%
Tribunale di Fermo	1030	31%
Tribunale di Macerata	2560	40%
Tribunale di Pesaro	690	21%
Tribunale di Urbino	512	37%
Totale Distretto	11023	34%

(dati estratti dai registri informatizzati DWH-SICID con riferimento alla data del 30 giugno 2015)

L'obiettivo di Strasburgo 2 è quello di neutralizzare progressivamente l'origine del fenomeno che mese dopo mese determina una pericolosa spesa fuori controllo per il Ministero della Giustizia.

Come già detto in premessa il Ministero, previa interlocuzione con il C.S.M., ha invitato i Dirigenti degli uffici, con nota del 2 Ottobre 2015, a provvedere, entro 4 mesi di tempo, all'azzeramento dei procedimenti civili iscritti a ruolo fino al 2000 ed entro 8 mesi alla definizione dei procedimenti iscritti nel periodo 2001-2005.

Con riferimento agli uffici del Distretto la direttiva riguarda i procedimenti seguenti dei quali viene registrata, ai fini di un'utile comparazione, la pendenza alla data 30 giugno 2015 e successivamente alla data del 6 novembre 2015.

	Corte Appello	Ancona	Ascoli Piceno	Fermo	Macerata	Pesaro	Urbino	distretto
Iscritte prima del 2000	1	1	5	4	14	0	0	25
Iscritte negli anni 2000-2005	16	7	56	39	236	8	17	379

(dati elaborati dai registri informatizzati DWH-SICID con riferimento alla data del 30 giugno 2015)

	Corte Appello	Ancona	Ascoli Piceno	Fermo	Macerata	Pesaro	Urbino	distretto
Iscritte prima del 2000	1	1	6	4	14	0	0	18
Iscritte negli anni 2000-2005	8	6	28	32	187	6	13	280

(dati estratti dai registri informatizzati DWH-SICID aggiornati al 6 novembre 2015)

Con riferimento ai procedimenti ultratriennali iscritti in epoca compresa tra il 2006 ed il 2011 la pendenza registrata al 30 giugno 2015 è la seguente.

	Corte Appello	Ancona	Ascoli Piceno	Fermo	Macerata	Pesaro	Urbino	distretto
Iscritte negli anni 2006-2011	2.822	644	1.489	780	1.923	486	397	8.541

(dati elaborati dai registri informatizzati DWH-SICID con riferimento alla data del 30 giugno 2015)

A fronte di dette rilevazioni gli uffici si impegnano a realizzare nel corso dell'anno 2016 i seguenti obiettivi nei termini di cui ai programmi di gestione, ex art. 37 della legge n. 111/2011, depositati entro l'11 gennaio 2016.

Corte di Appello

Eliminazione di tutte le cause iscritte fino al 2010 (677 per la prima e 837 per la seconda sezione) e delle cause iscritte nel 2011 pari a n. 150 per la prima sezione e n. 461 per la seconda sezione civile, ipotizzando la produzione di 174 sentenze per ogni giudice togato e 80 per ogni giudice ausiliario;

Tribunale di Ancona

Eliminazione tendenziale di tutte le cause iscritte da oltre un triennio (biennio per le cause di appello).

Tribunale di Ascoli Piceno

Definizione della totalità dei procedimenti iscritti fino a tutto il 2009 e definizione della metà delle pendenze iscritte nel 2010.

Tribunale di Pesaro

Riduzione del 15% della quota delle cause ultratriennali.

Tribunali di Urbino, Fermo e Macerata

Il criterio utilizzato nei rispettivi programmi di gestione è diverso da quello degli uffici giudiziari sopra menzionati, e si esprime nei seguenti termini:

Definizione, rispettivamente, del 20% delle pendenze con precedenza per le cause ultratriennali, del 5% delle cause ultratriennali pendenti, del 20% delle cause pendenti, tutte al 30 giugno 2015

(non si ritiene di indicare i dati relativi ai carichi esigibili da parte dei magistrati preposti alla trattazione delle cause di che trattasi, al di fuori di quelli

a carico dei consiglieri assegnati alle sezioni civili della Corte di Appello, per mancanza di un dato omogeneo rilevabile dai programmi di gestione depositati dagli uffici giudicanti ordinari laddove viene indicato ora l'indice di produttività di ciascun magistrato ed ora l'indice di produttività della sezione o del collegio chiamato a trattare le cause in parola).

Censimento del settore penale.

Per il settore penale le pendenze ultratriennali rilevate al 31 dicembre 2014, limitatamente al dibattimento penale presso tutti gli uffici giudiziari ordinari del Distretto (con esclusione degli uffici dei giudici di pace), sono espresse nei seguenti termini.

Ufficio	pendenze totali	Ultratriennali	percentuale
Corte di Appello	6.218	1.786	29%
Tribunale ordinario ANCONA	3.134	142	5%
Tribunale ordinario ASCOLI PICENO	1.745	114	7%
Tribunale ordinario FERMO	2.834	105	4%
Tribunale ordinario MACERATA	3.073	551	18%
Tribunale ordinario PESARO	696	14	2%
Tribunale ordinario URBINO	1.302	78	6%
Totale tribunali	12.784	1.004	8%
Totale distretto	19.002	2.790	15%

() per la Corte di Appello al 1/1/2016 la percentuale dei procedimenti iscritti da più di tre anni è diminuita al 12% di cui il 3% già decise in attesa deposito del relativo provvedimento.*

A fronte di dette rilevazioni gli uffici si impegnano a realizzare nel corso dell'anno 2016 gli obiettivi indicati nei rispettivi programmi di gestione, ex art. 37 della legge n. 111/2011, depositati entro l'11 gennaio 2016, che sono riconducibili all'impegno generico a definire detta tipologia di procedimenti (cioè gli ultratriennali) nel corso dell'anno solare 2016.

Trasferimento della gestione delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari dalle amministrazioni comunali allo Stato.

Con riferimento a detto tema, occorre ricordare che, come tutti gli uffici distrettuali, questa Corte si trova impegnata nella gestione delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, devolute dal 1° settembre dell'anno 2015 al Ministero della Giustizia, in forza dell'art. 1 commi 526 e ss. della legge n.190/2014. Tale norma ha infatti modificato sostanzialmente l'art. 1 della legge 392/1941, la quale aveva stabilito che le spese di funzionamento degli edifici giudiziari fossero obbligatorie per i Comuni sede degli uffici e gestite da essi.

Il nuovo regime, superata la fase transitoria (1 settembre /31 dicembre 2015), determina ulteriori appesantimenti sul settore amministrativo-contabile della Corte, e limitatamente agli interventi in materia di sicurezza degli uffici, della Procura Generale, in assenza di ulteriori risorse personali, previsti ma non

ancora assegnati, da destinare alla gestione degli adempimenti che sono stati delegati agli uffici distrettuali dalla competente Direzione Generale fino alla istituzione delle Direzioni Interregionali, in materia di stipula dei contratti e gestione dei pagamenti delle fatture per tutti gli uffici giudiziari del distretto, per locazioni, utenze, pulizie, facchinaggio, riscaldamento e altro.

Il trasferimento della gestione delle spese ha refluenza anche su tutti gli uffici giudiziari del distretto nella misura in cui sono chiamati a gestire gli interventi di manutenzione in sede locale in luogo dei rispettivi comuni.

Situazione logistica degli uffici giudiziari

Occorre riferire che non sono registrate ricadute negative sul fronte di uffici giudiziari, diversi da quelli ubicati nel capoluogo sede di corte di appello, a seguito dell'accorpamento delle sezioni distaccate e degli uffici dei Giudici di pace.

La situazione logistica degli Uffici giudiziari di Ancona appare invece contraddistinta da criticità e disfunzioni non più tollerabili.

Gli edifici che ospitano detti uffici è ad oggi la seguente:

1. Edificio di proprietà comunale di Corso Mazzini, 95 - mq. 12.000 circa; ospita il Tribunale di Ancona, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, il Presidio CISIA di Ancona, l'UNEP presso la Corte di Appello di Ancona, l'Ufficio formazione distrettuale del personale di magistratura e amministrativo, l'Ordine degli Avvocati di Ancona, la Camera di conciliazione forense presso l'Ordine degli Avvocati di Ancona, gli archivi del Tribunale, gli archivi della Procura della Repubblica presso il Tribunale, l'archivio storico della Corte di Appello e l'archivio storico del Tribunale di Sorveglianza di Ancona;
2. Edificio di proprietà comunale di Via Carducci, 3 – superficie lorda mq. 3.000 circa, dista circa 200 ml dall'edificio di Corso Mazzini; ospita la Corte di Appello di Ancona e il solo archivio corrente della stessa (in quanto il piano seminterrato è pressoché tutto indisponibile per presenza di reperti archeologici) nonché la sala server distrettuale;
3. Edificio di proprietà comunale di via dell'Industria, 9 – superficie lorda mq. 1.700 circa. Distante circa 3,5 km dagli edifici 1 e 2; ospita l'Ufficio del Giudice di pace di Ancona, gli archivi di deposito del Tribunale e della Procura della Repubblica presso il Tribunale, le autorimesse (ulteriori mq. 375) ove sono ricoverate le autovetture in dotazione del Tribunale, della Procura della Repubblica, del Tribunale di Sorveglianza, del Tribunale e della Procura della Repubblica per i Minorenni ed una delle due autovetture in dotazione della Corte di Appello.
4. Locali di proprietà della Provincia di Ancona di Via Matteotti, 48 - superficie lorda mq. 1.500 circa, adiacenti all'edificio di Corso Mazzini; ospitano la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello, e autorimesse (mq. 155) per le autovetture della Procura generale stessa, nonché la seconda autovettura in dotazione alla Corte di Appello;

5. Locali di proprietà INAIL di Viale della Vittoria, 22 - superficie lorda mq. 900 circa, distante circa 1 km dall'edificio di Corso Mazzini; ospitano il Tribunale di Sorveglianza e l'Ufficio di Sorveglianza di Ancona.
6. Locale di proprietà dell'amministrazione comunale di Viale della Vittoria, 22 - superficie lorda 100 mq. circa; ospita gli uffici del Tribunale di Sorveglianza.
7. Edificio di proprietà Dipartimento Giustizia Minorile di via Cavorchie 1/C e 1/D, ospita il Tribunale per i Minorenni e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona.

Da quanto sopra detto, risulta di tutta evidenza la dispersione degli Uffici giudiziari dislocati su numerosi edifici, dei quali taluni ubicati a notevole distanza gli uni dagli altri (come gli uffici di sorveglianza, l'ufficio del Giudice di Pace, gli archivi delle soppresse sezioni distaccate del Tribunale di Ancona allocate negli edifici di proprietà delle rispettive amministrazioni comunali) la disfunzionalità dei servizi e delle attribuzioni riconducibili, anche sotto il profilo della vigilanza, alla stessa Corte di Appello, (come il Presidio CISIA di Ancona, l'UNEP di Ancona, l'Ufficio formazione distrettuale dei magistrati e del personale amministrativo dislocati presso il palazzo di giustizia degli uffici di primo grado di via Mazzini) e la diversa collocazione territoriale della stessa Procura Generale.

Per quanto concerne lo spazio all'interno degli edifici sopra menzionati appare evidente l'insufficienza di quello a disposizione del Tribunale ordinario, il quale, a seguito della soppressione, avvenuta nel settembre 2013, delle quattro sezioni distaccate di Fabriano, Jesi, Osimo e Senigallia, ha accolto in circa 600 mq, resi disponibili dallo spostamento della Procura Generale nell'attuale struttura di via Matteotti, uffici e aule in precedenza allocati in edifici dalla superficie complessiva di circa 4.000 metri quadrati.

Ciò ha comportato l'insufficienza delle stanze destinate ai magistrati, qualora fossero coperte le vacanze di organico, e ancora di più di quelle messe a disposizione delle cancellerie qualora fosse coperta, anche solo in parte, la dotazione organica, allo stato, vacante nella misura di oltre il 20% (circa trenta unità), tenuto conto degli spazi in atto riservati alla custodia dell'imponente materiale cartaceo (archivi del Tribunale, della Corte di Appello, del Tribunale di Sorveglianza e della Procura della Repubblica presso il Tribunale).

Per gli altri uffici giudiziari occorre segnalare le seguenti criticità.

Per l'edificio destinato al Tribunale ed all'Ufficio di Sorveglianza, la situazione è contraddistinta da assoluta mancanza di sicurezza, in correlazione alle esigenze di accesso della polizia penitenziaria, preposta alla traduzione dei detenuti, in un palazzo di giustizia "contaminato" dalla presenza di residenze ed uffici privati, nonché la carenza di spazi per gli uffici e per l'archivio, più volte segnalata dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore Generale della Repubblica, senza tener conto della distanza di detti uffici giudiziari dai rispettivi Uffici requirenti.

Il mancato reperimento da parte del Comune di Ancona degli spazi richiesti fin dalla primavera 2013 (circa 1.500 mq) per allocare gli archivi delle soppresse Sezioni distaccate, tuttora dislocati presso le vecchie sedi, distanti fino

a 35 km dalla sede accorpante, ad eccezione di quello della sede di Fabriano, collocato presso l'edificio sede del Giudice di pace, e gli archivi della Procura della Repubblica, degli uffici di sorveglianza e della stessa Corte di Appello (archivio storico).

La mancata soluzione del problema dell'archivio di Stato civile, giacente sin dal 1972 (data di un devastante evento sismico) in un edificio di proprietà della Regione, totalmente inadatto, ancorché sia avvenuto il versamento all'Archivio di Stato della documentazione relativa agli anni dal 1860 al 1955;

L'inadeguatezza dell'attuale sede della Corte di Appello per l'insufficienza degli spazi destinati alle cancellerie, che non hanno la superficie necessaria ed indispensabile per l'ordinato espletamento dei servizi, nonché di quelli riservati all'attività giurisdizionale il cui esercizio si svolge in sole tre aule che hanno dimensioni assolutamente inadeguate (fra i 55 ed i 100 mq., con altezza a mt. 2.60).

Allo stato i consiglieri condividono una stanza in due, senza tener conto del recente ingresso della componente onoraria della Corte, costituita da dieci giudici ausiliari che non hanno - al momento - alcuna possibilità di collocazione tranne che non si debba dismettere uno stanzone destinato agli atti di archivio.

Negli ultimi anni, nell'intento di individuare una soluzione idonea a risolvere taluno dei problemi sopra citati, a partire da quella più pressante relativa alla precaria situazione in cui versano gli edifici che ospitano gli uffici di sorveglianza e quelli degli archivi del Tribunale ordinario, in conseguenza della soppressione delle quattro Sezioni distaccate, si sono esplorate senza successo diverse vie: dall'utilizzo di un edificio scolastico in disuso, posto a circa 500 mt. dall'edificio di Corso Mazzini, costituito dall'ex Liceo Scientifico "Savoia Benincasa" di via Vecchini, di proprietà della Provincia di Ancona, a quello dell'ex Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato (I.P.S.I.A.) "Podesti Calzecchi Onesti" di via Curtatone, di proprietà comunale di circa 5.000 mq. di superficie, peraltro ubicato a meno di 500 metri dal Palazzo di Giustizia di Corso Mazzini.

Si è esaminata pure la possibilità di utilizzare l'edificio già sede dell'INPS di piazza Cavour, posta a circa 300 mt. dal palazzo di Giustizia di Corso Mazzini.

Si tratta di un edificio di oltre 8.000 mq., risalente agli anni '60, posto in posizione centrale e prestigiosa, di proprietà del Fondo Immobili Pubblici.

Lo stesso potrebbe agevolmente ospitare la Corte di Appello con tutti gli uffici correlati (UNEP, Formazione distrettuale magistrati e personale amministrativo, Presidio distrettuale CISIA, sala server distrettuale), la Procura Generale della Repubblica, il Tribunale di Sorveglianza e l'Ufficio di Sorveglianza, risolvendo così i problemi (sopra segnalati) relativi alla dispersione di tali uffici, agli spazi insufficienti ed inadeguati nonché alla sicurezza del Tribunale ed Ufficio di Sorveglianza ed alla carenza degli archivi.

Questo edificio, una volta lasciato libero, nei termini e tempi sopra riferiti, dovrebbe essere eventualmente acquisito in locazione sul mercato, ad onere dello Stato, previa idonea sistemazione da parte del proprietario.

Tale operazione consentirà, per l'effetto, di restituire al Comune, che ne è proprietario, senza vincolo d'uso ad uffici giudiziari, gli edifici sede della Corte e dell'Ufficio del Giudice di pace (escluse le autorimesse), nonché ai proprietari INAIL e Comune di Ancona, i locali sede del Tribunale e dell'Ufficio di Sorveglianza.

Contestualmente l'Ufficio del Giudice di Pace potrebbe essere trasferito nei locali attualmente in uso alla Procura Generale, adiacenti al Palazzo sede del Tribunale ordinario e della Procura della Repubblica, in locazione dalla Provincia di Ancona che ne è la proprietaria al canone vantaggioso in atto praticato.

Dal palazzo di Corso Mazzini sede di Tribunale e Procura della Repubblica verrebbero trasferiti alla nuova sede di piazza Cavour il Presidio CISIA di Ancona, l'UNEP presso la Corte di Appello di Ancona, l'Ufficio formazione distrettuale del personale di magistratura e amministrativo, l'archivio storico della Corte di Appello, l'archivio storico del Tribunale di Sorveglianza di Ancona, liberando così gli spazi necessari per gli uffici e gli archivi del Tribunale.

Preliminare a detti spostamenti è l'iter procedimentale volto all'acquisizione ed utilizzazione del palazzo ex INPS in regime locatizio ad onere dello Stato.

La Corte di Appello ha provveduto, peraltro con esito negativo, ad interpellare l'Agenzia del Demanio di Ancona al fine di accertare se sussistano, sul territorio comunale, edifici di proprietà demaniale o confiscati alla criminalità organizzata o di proprietà FIP, acquisibili in via preferenziale per l'utilizzazione come Uffici giudiziari, nonché la Regione Marche, Provincia e Comune di Ancona in merito all'eventuale disponibilità di un edificio con i requisiti richiesti da concedere in uso al Ministero della Giustizia, senza ricevere allo stato alcun riscontro.

Fra gli edifici aventi detti requisiti, da destinare a dette esigenze, vi è da ultimo quello ubicato in corso Stamira, costituito da uno scheletro in acciaio della potenziale superficie di 10.000 mq, con ampio seminterrato per gli automezzi, non distante dal palazzo di corso Mazzini, già sede dell'Amministrazione Provinciale di Ancona, suscettibile di entrare nel patrimonio regionale.

Rivolgo in questa sede un invito al Presidente della Regione per valutare insieme questa possibilità nell'interesse superiore del buon funzionamento del servizio giudiziario e segnatamente degli uffici di competenza regionale.

I singoli Uffici

Corte di Appello.

Processo Civile telematico e stato dell'informatizzazione

Come già detto sopra, è attivo anche presso la Corte di Appello il Processo Civile Telematico, con valore legale sul deposito degli atti di parte e dei magistrati dal 3 dicembre 2012.

Pur essendo obbligatorio dal 30 giugno 2015 l'uso dello strumento telematico per i soli atti endoprocessuali, è stato riconosciuto il valore legale agli atti

introduttivi nei procedimenti contenziosi, di lavoro e di volontaria giurisdizione con provvedimento ministeriale a far tempo dal 26 gennaio 2015.

Sia pure ancora non generalizzato l'uso del PCT presso tutti i magistrati della Corte, e quindi con applicazione differenziata fra i medesimi, non v'è dubbio che la realizzazione del percorso virtuoso intrapreso costituisce una tappa necessaria per la messa a regime dell'Ufficio per il Processo, previsto dall'art. 50 del D.L. n. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014 in tema di "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" e - di recente - disciplinato con decreto Ministeriale 1 ottobre 2015 pubblicato sulla G.U. n.255 del 2 novembre 2015.

Allo stato tutti i magistrati delle Sezioni Civili e della Sezione Lavoro utilizzano la consolle del magistrato.

Per quanto concerne lo sviluppo dell'informatizzazione della Corte, diverso da quello concernente la realizzazione del processo civile telematico, occorre riferire quanto segue.

Quanto al settore civile si rappresenta che risultano in linea con la normativa in vigore i registri della cancelleria, attivati a partire dal maggio 2010 (c.d. SICID), le modalità di comunicazione nei giudizi civili e del lavoro (art. 35, 1° e 3° comma del D.M. n.44/2011), l'ottemperanza dell'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta certificata - c.d. P.E.C. - (art. 16, comma 8°lett.b) del D.L. n.179/2012 convertito in Legge n.221/2012), l'autorizzazione a ricevere in modalità telematica, con valore legale, gli atti ed i provvedimenti dei giudici e delle parti (Autorizzazione della DGSIA con decorrenza 3 dicembre 2012).

Analogamente risulta a regime la situazione dell'informatizzazione del settore penale posto che, a partire dal mese di aprile del 2014, è stato attivato il nuovo registro penale SICP, in sostituzione del precedente (ReCa), per effetto del quale deve avvenire la migrazione dei dati dal vecchio al nuovo sistema di registrazione così da consentire l'integrazione dell'informazione dei procedimenti nei vari gradi di giudizio e l'attivazione del futuro sistema di redazione degli atti da parte dei magistrati penalisti.

Su detto processo di migrazione sono state superate le criticità ricollegabili al nuovo applicativo di taluni registri dei tribunali del distretto registrate in origine.

Per migliorare la risposta di giustizia nel settore civile, la Corte è impegnata a dar corso all'utilizzazione **dei tirocinanti previsti** dalla normativa di cui agli artt. 37 D.L. n.98/2011 convertito con legge n.111/2011 e 73 del D.L.n.69/2013 convertito con legge n.98/2013, e ciò anche in vista di incrementare le risorse personali destinate alla realizzazione del già menzionato "Ufficio per il processo".

Di recente sono stati nominati 11 tirocinanti dei quali 9 destinati alle sezioni civili, 1 alla sezione lavoro ed 1 alla sezione penale.

Tale intervento si inserisce nell'ambito dell'avvio del proficuo e virtuoso percorso organizzativo, intrapreso dopo l'immissione in possesso dello scrivente (11 luglio 2014), volto a razionalizzare la risposta di giustizia del comparto civile mediante la riforma strutturale delle sezioni civili con ricaduta positiva anche per la sezione penale, la messa a regime del Processo civile telematico, secondo la

tempistica prevista dalla normativa primaria e secondaria in vigore (stabilita per le Corti di Appello al 30 giugno 2015), la sollecita selezione dei giudici ausiliari, ex art. 62 e ss del D.L. n. 69/2013 convertito con modificazione con legge n. 98/2013, da parte del Consiglio Giudiziario, la cui immissione in possesso, come già detto, è già avvenuta, limitatamente a nove dei dieci magistrati onorari di cui è composta la pianta organica di questa Corte, la selezione e nomina dei tirocinanti, ex art. 73 del D.L. n. 69/2013 convertito con modificazione con legge n. 98/2013, e la stipula della convenzione quadro, avvenuta in data 20 luglio 2015, tra la Regione Marche, il Presidente della Corte di Appello, in rappresentanza di tutti gli uffici giudiziari del Distretto, il TAR Marche e le università agli studi marchigiane, avente per oggetto il finanziamento delle borse di studio riservate ai laureati in giurisprudenza residenti nella regione, allo scopo di incentivare il succitato istituto in funzione della realizzazione del già ricordato “Ufficio per il processo” previsto dall’art. 50, comma 1 bis del D.L. n.90/2014 convertito con modificazioni, dalla legge n. 114/2014.

Sulle finalità della Convenzione e sul suo contenuto si è già sopra ampiamente riferito nella parte generale afferente il funzionamento della giustizia nel distretto.

Pianta organica dei magistrati

In ordine alla componente togata ed onoraria della Corte si è già sopra riferito.

Occorre solo aggiungere, con riferimento al settore penale della Corte di Appello (assegnato esclusivamente all’unica sezione penale a seguito della soppressione della sezione promiscua), che lo stesso, oltre ad essere di gran lunga il più virtuoso tra tutte le Corti di Appello italiane, come è dato evincere dal progetto Strasburgo 2 aggiornato al 2 ottobre 2015, laddove il Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi ha fornito ai Capi degli Uffici giudiziari, fra l’altro, documenti del ‘censimento speciale del settore penale’ (con allegati) di impostazione analoga al censimento del settore civile, è anche quello più penalizzato in termini di organico.

Al riguardo si richiama la circostanza che l’Ufficio Statistico del CSM, su richiesta del 9 gennaio 2013 della terza commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, ebbe ad evidenziare come la Corte di Appello di Ancona, avesse “carichi di lavoro effettivi di molto superiori al carico pro-capite medio nazionale” e che il numero dei magistrati necessari (tenuto conto del carico medio pro-capite teorico nazionale) era ben superiore a quello previsto dalla pianta organica.

Personale amministrativo

Il personale amministrativo, oltre che essere assolutamente insufficiente rispetto alle esigenze dell’Ufficio, presenta consolidate e sedimentate criticità che si riconducono, quanto alla cancelleria della sezione penale, ai ritardi per gli adempimenti connessi all’esecuzione delle sentenze e quanto alla sezione civile, alla mancata pubblicazione delle sentenze depositate.

Dal prospetto, redatto dal dirigente amministrativo, si evince che - al momento - presso la Corte prestano servizio 43 persone (su 60), ripartite per qualifiche e mansioni; parte delle vacanze è coperta con l'applicazione di 11 unità provenienti da altri uffici giudiziari, sia pure con qualifiche e categorie diverse da quelli allo stato scoperti.

Ciò non toglie che in ogni caso anche la dotazione organica teorica di personale amministrativo sia largamente insufficiente, essendo immutata da anni, certamente da prima della riforma che ha introdotto il Giudice unico di primo grado, attribuendo alla Corte gli affari trattati precedentemente dal Tribunale in grado di appello contro i provvedimenti del Pretore. Oltre a ciò, sono enormemente aumentati gli adempimenti di carattere amministrativo contabile, a causa di successive novità normative mai compensate con adeguate o almeno parziali integrazioni della dotazione di personale amministrativo.

Il dirigente amministrativo è impegnato nel superamento delle criticità alcune delle quali già in parte risolte come, per esempio, l'abbattimento dei tempi occorrenti per la pubblicazione delle sentenze civili (allo stato ne risultano da pubblicare 140).

Occorre tuttavia registrare che, rispetto agli interventi normativi ed amministrativi citati in premessa, sono stati assegnati alla Corte le seguenti unità di personale destinate ai servizi di cancelleria

n. 4 provenienti dall'art. 37 c. 11 legge n. 111/2011 utilizzabili fino al 30 novembre 2016;

n. 1 proveniente ex art. 1 comma 425 legge n. 190/2014;

Edilizia giudiziaria

Sul punto si è già ampiamente riferito nella parte relativa al funzionamento della giustizia nel distretto.

Attività giudiziaria

Con specifico riferimento all'esercizio dell'attività giurisdizionale, oltre a quanto sopra detto in merito allo smaltimento dei processi ultratriennali, ed al programma di gestione per l'anno 2016, si segnala quanto segue.

Per il settore penale il dato statistico dello smaltimento dell'arretrato, nella misura dell'abbattimento, limitatamente agli appelli ordinari, del 31% circa del carico complessivo dei procedimenti pendenti ed aumento del 29% di quelli definiti, è stato reso possibile attraverso il buon uso degli strumenti organizzativi e tabellari utilizzati, fra cui l'aumento di una unità dell'organico della sezione (a partire dal 20 aprile del 2015) e la creazione di tre collegi, che hanno consentito di conseguire gli obiettivi indicati nei progetti tabellari.

Si ritiene realistico l'obiettivo delineato nel programma di gestione per il 2016 - di recente depositato - secondo cui i procedimenti pendenti presso la sezione penale, prima della soppressione della promiscua, di durata ultratriennale, e quelli provenienti da detta sezione, la cui iscrizione risale agli anni 2007 e 2008, saranno definiti entro la fine del corrente anno così da ricondurre la pendenza nei termini fisiologici del biennio di "durata ragionevole".

Per il settore civile, il primo evento significativo è rappresentato dalla soppressione della Sezione Promiscua e dalla costituzione di una Seconda Sezione Civile. Poiché tale rimodellazione della struttura della Corte è divenuta operativa soltanto nell'aprile del 2015 e considerato che i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ammontano complessivamente a 80 giorni, risulta evidente che gli effetti della ristrutturazione si potranno apprezzare solo nel periodo 01.07.2015-30.06.2016.

Nel periodo di riferimento i dati segnalano una leggera contrazione della pendenza (- 2%) in relazione al contenzioso ordinario (da 7021 procedimenti a 6887) nonostante un aumento delle nuove iscrizioni (+ 4%) ed a causa di un aumento dell'8% delle definizioni.

A tale riguardo è bene precisare che a fronte di 1606 nuove iscrizioni (erano 1.545 nel periodo precedente) sono stati definiti 1712 procedimenti (erano 1591 nel periodo precedente) e redatte 1.254 sentenze (erano 1.152 nel periodo precedente).

In breve, nonostante l'aumento delle iscrizioni, il numero dei procedimenti definiti supera quello dei sopravvenuti.

Sezione Lavoro

Con specifico riferimento alla sezione lavoro si osserva quanto segue.

L'andamento della sezione nel periodo di riferimento è stato condizionato dalla permanente scopertura del posto di Presidente di sezione, vacante dal 16 settembre 2014 e dalla costante integrazione del Collegio giudicante con un consigliere assegnato in supplenza dalla sezione civile (con applicazione limitata, tuttavia, alla sola partecipazione alle udienze, per le ragioni indicate nei decreti presidenziali n. 62/2014 e successivi); in pratica la sezione (composta da un Presidente e due consiglieri) ha lavorato per l'intero periodo - fatta eccezione per luglio 2014 - per i due terzi delle sue potenzialità massime, considerate a regime di copertura piena.

Dall'analisi dei dati statistici dei flussi delle cause di lavoro e previdenza elaborati dall'ufficio statistico di questa Corte, emerge che dall'inizio del secondo semestre 2014 a tutto il 30 giugno 2015, a fronte di 675 controversie pervenute alla sezione, assegnataria della trattazione delle controversie in materia di lavoro e previdenza, ne sono state definite complessivamente 520, di cui 443 con sentenza, con un saldo di sensibile incremento delle pendenze, passate dalle iniziali 219 a 374 (finali).

Tale dato, nonostante l'apparenza sintomatica di inversione di tendenza, rispetto al precedente programma del 2014, resta tuttavia positivo come è dato emergere dai prospetti statistici allegati.

Il risultato positivo è essenzialmente basato sull'applicazione sistematica di buone pratiche, quali la utilizzazione dell'applicativo "Consolle del magistrato", il monitoraggio dei flussi di contenzioso, il costante aggiornamento sugli orientamenti della giurisprudenza di legittimità e di merito (attività riferite nelle riunioni bimestrali di sezione tenute a norma dell'art. 47-quater Regio Decreto n. 12 del 1941), la riunione immediata, già in sede del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, delle cause connesse, la fissazione di udienze tematiche, l'istruzione

concentrata in tempi ravvicinati, seguita da decisione non differita nonché l'esperimento effettivo del tentativo di conciliazione nelle cause a prognosi favorevole.

Le c.d. "udienze tematiche" hanno determinato una positiva ricaduta deflativa del contenzioso e del carico del ruolo; effetto che potrebbe verosimilmente verificarsi anche in conseguenza della fissazione in tempi ravvicinati della cause che presentano questioni di diritto non ancora affrontate dalla giurisprudenza di legittimità (le c.d. "cause pilota"), ferma restando la generale distinzione tra le cause di lavoro e quelle di assistenza-previdenza, trattate in udienze dedicate.

Tribunali

Con riguardo ai singoli Tribunali, vanno evidenziati i seguenti dati, rilevanti ai fini di una complessiva valutazione dell'amministrazione della Giustizia nel distretto, tratti dalle relazioni dei Presidenti.

Il Presidente del Tribunale di **Ancona** ha riferito che l'anno in questione si è caratterizzato per una particolare criticità della situazione dell'organico dei magistrati dell'Ufficio: per tutto il periodo, oggetto della presente relazione, sono rimasti vacanti alcuni posti di giudice, in maniera altalenante, nel senso che i nuovi arrivi non hanno mai consentito la copertura integrale degli organici, in quanto accompagnati da più o meno contemporanei trasferimenti in "uscita"; ciò ha comportato diffusa "sofferenza" nell'esercizio della giurisdizione, sia nell'ambito del settore civile che in quello penale, dovendosi fronteggiare situazioni sempre nuove e non potendosi mai contare sulla stabilità necessaria per potere progettare e attuare qualsiasi programma.

Il settore dibattimentale penale, è risultato il più penalizzato da queste criticità, a causa della grande quantità delle sopravvenienze, non adeguatamente fronteggiabili con il ristretto numero dei magistrati ivi in servizio; nei primi mesi dell'anno 2015, è stato fatto un tentativo per rafforzare la sezione penale, assegnandovi un giudice destinato in via provvisoria dal C.S.M. senza tuttavia poter raggiungere l'obiettivo sperato per le continue assenze del medesimo fino a quando è stato trasferito ad altro Tribunale.

Ad oggi il Tribunale di Ancona presenta una scopertura del 17%, quanto alla componente togata dei giudici, e del 19 %, quanto alla componente onoraria.

Degli originari 11 tirocinanti ex art. 73 in atto ne sono impegnati 10, posto che un tirocinante ha completato il periodo di formazione di diciotto mesi.

Alle criticità relative all'organico dei magistrati, si sono aggiunte le scoperture nella pianta organica del personale amministrativo, che prevede n. 120 dipendenti (escluso il Dirigente), a fronte di un'attuale presenza di sole n. 94 unità, con la precisazione che quattro di esse prestano effettivo servizio, a tempo pieno o *part-time*, presso altri Uffici, a seguito di provvedimenti di applicazione.

L'accorpamento delle quattro sezioni distaccate ha portato indubbi benefici duraturi, consentendo un più razionale utilizzo del personale di magistratura, con la concentrazione delle competenze riguardanti settori specifici (locazioni, sfratti, giudice tutelare, esecuzioni mobiliari ecc.), nonché l'avvio di un tendenziale riequilibrio dei ruoli dei singoli giudici, anteriormente caratterizzati da una notevole diversità dei carichi, specie nel confronto tra la sede centrale ed alcune

di quelle distaccate; inoltre, la centralizzazione di tutti i servizi, avvenuta con l'accorpamento delle sezioni distaccate, ha comportato, indubbiamente, la possibilità di un migliore utilizzo della magistratura onoraria, oltre che, ovviamente, una più razionale distribuzione del personale amministrativo nei vari settori.

L'ampia diffusione del P.C.T., ormai a pieno regime, ha rappresentato un elemento di grande positività, avendo consentito di snellire e velocizzare la gran parte degli adempimenti.

Per quanto concerne il flusso degli affari civili, il numero delle iscrizioni è risultato complessivamente incrementato, con le seguenti ulteriori particolarità: 1) le iscrizioni dei procedimenti in materia di immigrazione sono triplicate, rispetto all'anno precedente (n. 246, a fronte delle precedenti n. 81); 2) si registra un sensibile decremento delle iscrizioni dei procedimenti cautelari/possessori rispetto all'anno precedente (n. 179, a fronte delle precedenti n. 205); analoga è la situazione delle iscrizioni dei ricorsi monitori (n. 3.018, a fronte delle n. 3.567 precedenti); 3) nei settori delle procedure fallimentari e delle esecuzioni immobiliari si registra una pendenza finale non molto dissimile rispetto all'anno precedente, mentre si è apprezzabilmente ridotta la pendenza delle procedure di concordato preventivo; 4) la pendenza delle procedure di esecuzione mobiliare registra un calo notevolissimo (pendenti al 30/6/2015 = 584, a fronte delle n. 1.362 pendenze al 30/6/2014).

Un notevolissimo aumento hanno fatto registrare le iscrizioni con il rito del procedimento sommario di cognizione, considerato che, nell'anno in questione, sono state n. 278, a fronte delle n. 84 del precedente anno; il dato è sicuramente incoraggiante, poiché la diffusione di tale procedura rappresenta un indubbio fattore positivo, ai fini di una maggiore celerità di trattazione/definizione delle cause civili.

L'informatizzazione del settore civile ha raggiunto livelli molto soddisfacenti, poiché l'uso della piattaforma telematica è ormai assolutamente consolidato presso tutti i magistrati, anche onorari, e si sta incrementando, in maniera sempre più consistente, nell'ambito del Foro, pure nei casi in cui non è previsto l'obbligo di deposito telematico.

Occorre registrare, nell'ambito delle soluzioni organizzative volte a migliorare la risposta di giustizia dei procedimenti civili, l'adozione di un protocollo di applicazione del PCT (riconducibile alle "best practices") sottoscritto con il locale Ordine degli Avvocati, la cui validità ed efficacia consentono di poterlo estendere anche agli altri Tribunali del Distretto.

Il progetto è stato presentato nell'ambito del Convegno sull'Ufficio per il processo, organizzato il 18 dicembre 2015 presso il palazzo Ducale di Urbino.

I programmi di smaltimento dell'arretrato predisposti negli anni scorsi stanno conseguendo i risultati prefissati, pur tra notevoli difficoltà e con le inevitabili eccezioni ascrivibili, per lo più, a situazioni processuali di "stallo" insuperabili (difficoltà di vendita di immobili in giudizi di divisione ecc.), per cui dovrebbe risultare prossimo il tendenziale allineamento entro i tre anni della durata massima dei procedimenti di contenzioso ordinario di primo grado, come prefigurato nel programma di gestione per il 2016 di recente depositato.

Nel settore dibattimentale penale, si è registrato un sensibile incremento della pendenza; come già accennato, per l'intero anno in questione, non è stato possibile adottare provvedimenti organizzativi interni che consentissero un miglioramento della situazione, essendo stata privilegiata l'esigenza di perseguire gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato individuati nel programma di gestione dei procedimenti civili e, più recentemente, anche per il sopravvenire di analoghe scoperture dell'organico dei giudici del settore civile.

Va evidenziato, inoltre, che, per risollevare le sorti del settore dibattimentale penale, non solo sarebbe necessario poter disporre di almeno uno o due magistrati in più rispetto a quelli attualmente in servizio, ma occorrerebbe anche un adeguato rafforzamento della corrispondente Cancelleria, già attualmente in grande sofferenza rispetto agli adempimenti post-sentenza; è vero che, in tale settore, un notevole ausilio è derivato dall'ormai consolidato ricorso alle notificazioni/comunicazioni telematiche nei confronti degli Avvocati, Uffici di P.G. e altri Uffici Giudiziari, ma è anche indubbio che l'informatizzazione ancora non riesce a neutralizzare le scoperture dell'organico della Cancelleria.

Per quanto concerne il settore penale da ultimo citato, oltre a quanto già detto, può osservarsi che: 1) nell'ultimo anno, è leggermente aumentato il numero delle richieste di misure di prevenzione personali, mentre è pervenuta solo una richiesta di misura di prevenzione reale; 2) sta andando a regime l'istituto della messa alla prova, con aumento notevole della casistica; 3) è rimasto sostanzialmente immutato il numero delle sentenze di prescrizione.

L'Ufficio G.I.P./G.U.P. non presenta particolari criticità, essendo il relativo organico dei magistrati completamente coperto e supportato adeguatamente dalla corrispondente Cancelleria; si registra, però, la formazione di arretrati nell'ambito del settore decreti penali, risultando il personale di Cancelleria ivi addetto insufficiente a garantire la tempestività della notifica dei decreti di citazione emessi a seguito di opposizione e degli adempimenti connessi all'esecutività dei decreti; anche nell'ambito dell'Ufficio G.I.P./G.U.P., si riscontrano gli effetti positivi dell'affermarsi del sistema SNT.

Nel Tribunale di **Ascoli Piceno**, così come ha riferito il Presidente, l'attività è stata contrassegnata da una notevole scoperta dell'organico dei magistrati, criticità che si è risolta soltanto progressivamente nel periodo di riferimento.

Allo stato il Tribunale presenta una scoperta della sola componente togata dei giudici nella misura contenuta del 9%.

Come detto in premessa è vacante il posto di Presidente del Tribunale per la cui copertura è in corso la relativa procedura concorsuale.

In atto sono impegnati 5 tirocinanti ex art. 73.

Per il settore penale si è assistito alla normalizzazione del carico penale ed alla riduzione di quello civile (contenzioso) passato da 5.277 procedimenti a 4.526 con un incremento, rispetto al periodo dell'anno precedente, dei procedimenti definiti del 19% (da 2079 a 2469).

L'ufficio è carente di personale di cancelleria; condizione che, siccome divenuta cronica, è destinata ad aggravarsi.

Il sistema informatico è stato completato, le comunicazioni di cancelleria vengono effettuate in via telematica ed i giudici togati (e quasi tutti i GOT) utilizzano il processo civile telematico mediante l'uso delle rispettive "consolles".

Per il Tribunale di Fermo, il Presidente evidenzia che la situazione non è sostanzialmente mutata in modo molto rilevante, ma riferisce - per il settore civile - l'aumento delle pendenze a causa dell'incremento delle sopravvenienze con preclusione della prospettiva di aggredire l'arretrato.

Il funzionamento dell'Ufficio GIP- GUP non evidenzia particolari problemi, in termini di produttività, e si rileva un consistente abbattimento dell'arretrato, mentre diversa valutazione si impone per il settore dibattimentale, soprattutto monocratico.

La vacanza nel personale amministrativo è di 13 unità su 50, previste in organico (delle quali tre unità sono applicate o distaccate in altra sede) mentre la situazione della scoperta della componente togata dei giudici, denunciata in termini drammatici in occasione della relazione per l'anno 2015, va normalizzandosi a seguito dell'immissione in possesso nelle rispettive funzioni di ben quattro Mot nominati con D.M. 20 febbraio 2014, che hanno determinato l'abbassamento della vacanza dal 63% al 18% anche se la scoperta di fatto deve ritenersi del 54 % per l'assenza per maternità di due giudici.

Di recente è rimasto scoperto il secondo dei posti di cui è composto l'Ufficio Gip/Gup per il quale, non potendo applicare altri magistrati in servizio non ancora in possesso della prima valutazione di professionalità, si è provveduto ad assegnare, per la durata di quattro mesi, un magistrato del Tribunale di Macerata utilizzando l'istituto della coassegnazione della tabella infradistrettuale.

In atto sono impegnati 4 tirocinanti ex art. 73.

Nella sua relazione, il Presidente del Tribunale di **Macerata** evidenzia che i tempi di esaurimento dei processi penali sono in linea con lo standard comunitario, tant'è che difficilmente, e solo per processi di peculiare impegno, si va oltre il termine triennale; ciò avviene, solo per il rito collegiale, mentre per quello monocratico tale termine è di norma contenuto entro due anni. La tendenza rispetto al passato, tuttavia, è quella di una dilatazione dei tempi, a causa del cospicuo aumento del volume dei flussi, pur a fronte del maggiore impegno dei magistrati in termini di sentenze. Si aggiunga che il prolungato difetto d'organico accusato dalla sezione promiscua del Tribunale fino all'attuazione dell'accorpamento del Tribunale di Camerino ha aggravato ulteriormente i tempi di smaltimento dei processi, benché tale tendenza possa essere meglio fronteggiata grazie alla nuova situazione dell'organico della sezione penale, che presenta sei magistrati sui sette previsti in pianta (compreso il Presidente).

Quanto alla giustizia civile, è agevole considerare che essa è stata cronicamente afflitta da un carico ancora elevato di lavoro e da un numero di magistrati per lungo tempo ridotto, ma va anche rilevato che su tale aspetto ha ormai inciso profondamente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Di contro, va registrata in atto la scoperta ridotta ad un solo posto di giudice a seguito dell'immissione in possesso di un Mot avvenuta nel novembre del 2015.

Va peraltro riferito che uno dei magistrati segnalati in organico non ha mai assunto servizio e che altro magistrato è stato di recente applicato (delibera consiliare del 13 gennaio 2016), per la durata di diciotto mesi, al Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 18 ter del D.L. n.83/2015 convertito con modificazioni nella legge n. 132/2015, per fronteggiare l'incremento dei procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte di migranti presenti sul territorio nazionale, cosicché la vacanza in atto registrata del 5% deve ritenersi di fatto attestata al 15 %.

È poi il caso di segnalare che la grave situazione manifestatasi nel passato nella trattazione degli affari civili, ha conosciuto negli ultimi anni diversi segnali di netto miglioramento, sia in termini di produttività sia in termini di tempi di smaltimento; rilevanti in tal senso si sono dimostrate le molteplici misure di riequilibrio dei carichi di lavoro tra i giudici del settore civile.

Rilevante è ancora il numero delle pendenze ultratriennali di detti affari, ma v'è da dire che tale dato deve ritenersi in decrescita da sette anni e che attualmente si attesta (secondo le rilevazioni dell'ispezione ministeriale appena conclusa) al 35%, che scende al 28% per le cause ultraquadriennali.

Appare evidente che l'adeguamento dell'organico stia finalmente producendo i frutti sperati, che si colgono anche nella gestione dei ruoli assegnati ai magistrati, che non toccano più le soglie ingestibili di alcuni anni fa.

Fanno eccezione, alla ancora esistenti difficoltà del settore civile, i procedimenti camerati, i procedimenti speciali e monitori, nonché quelli cautelari in generale, che sono smaltiti normalmente in tempi molto brevi.

Sotto il profilo organizzativo, si deve considerare che il personale amministrativo diminuisce anno per anno, non viene rimpiazzato e soprattutto si presenta vecchio e spesso poco motivato rispetto alle nuove tecnologie. Non certo per scarse attitudini, ma in conseguenza di una progressiva difficoltà derivante dal mancato adeguamento - e anzi dal sottodimensionamento - degli organici a carichi di lavoro non solo cresciuti ma soprattutto resi più complessi dalle normative degli ultimi anni. Nondimeno, si ha ragione di supporre che tra gli effetti di lungo periodo delle misure di accorpamento vi sia quello di un più razionale ed equo impiego delle risorse, che ha comportato un rafforzamento del personale amministrativo in servizio presso il Tribunale.

In atto sono impegnati 8 tirocinanti ex art. 73.

Adeguate diffusione hanno conosciuto le tecnologie informatiche, che nel corso del 2011 hanno visto l'implementazione di un sistema evoluto di digitalizzazione degli atti processuali penali, grazie ad apposita convenzione stipulata dal Tribunale e dalla Procura con il Ministro per la P.A. e l'innovazione - che è intervenuto di persona all'inaugurazione, tenuta il 4 aprile 2011.

Per il Tribunale di **Pesaro** si evidenzia che la durata dei processi civili e penali è rimasta stabile e quindi soddisfacente rispetto al corrispondente periodo precedente.

Deve nuovamente essere evidenziata la carenza di magistrati (oltre che del personale amministrativo: v. infra) rispetto all'organico. Anche non considerando l'insufficienza dell'organico stesso rispetto ad un circondario che comprende la

seconda città della regione, si segnala anche l'assenza attuale di ben due giudici (scopertura del 16%), oltretutto già addetti a funzioni-chiave: il magistrato del lavoro supplente e titolare del ruolo previdenziale e cd. rito "Fornero" oltre a quello civile, che è stato trasferito a domanda alla Corte di Appello ed uno dei due soli GIP/GUP di recente uscito dal ruolo per pensionamento.

L'organico del personale amministrativo, come più volte segnalato, continua a trovarsi in condizione di criticità, a causa di pensionamento o destinazione ad altro incarico: i 2 posti di direttore amministrativo segnalati nella precedente relazione come mancanti non sono stati coperti; mancano, inoltre, 2 funzionari giudiziari, n.3 assistenti giudiziari ed 1 operatore giudiziario.

L'organico giudiziario di questo ufficio si presenta, come più volte segnalato, del tutto insufficiente rispetto al bacino di utenza.

È stato praticamente completato lo smaltimento dei procedimenti civili pendenti ante 2009.

L'attività della Sezione Penale è stata contrassegnata da una riduzione da 30 a 25 processi collegiali. Per il settore monocratico la pendenza al 1.7.2014 iniziale era di 945 ridotta a 637 processi (sopravvenuti 924). Il dato risulta positivo anche per l'ufficio GIP/GUP essendo presenti alla fine del periodo 595 procedimenti rispetto al dato iniziale di 801 processi, con sopravvenienze pari a 3399 procedimenti compresi gli ignoti.

In ordine all'andamento della giustizia civile, si deve confermare in generale che l'informatizzazione dei servizi di cancelleria li ha resi più efficienti, così come il sistema di fonoregistrazione delle udienze civili istruttorie, il sistema di redazione telematica dei verbali e l'utilizzo da parte di tutti i magistrati del settore civile (Presidente compreso) della rispettiva 'consolle del magistrato' hanno reso più agevole il servizio giustizia in questo settore.

In particolare, il numero delle separazioni e dei divorzi giudiziali è sostanzialmente stabile. Del tutto esaurito il ruolo delle cause di rito societario. Quanto ai procedimenti speciali (compresi i procedimenti cautelari ed i relativi reclami al Collegio), sempre notevole (256) il numero delle iscrizioni così come quello delle definizioni (265). I ricorsi per decreto ingiuntivo sono in netto aumento (1.715), ben compensati dalle definizioni che avvengono praticamente in tempo reale. Alti i numeri anche per gli A.T.P. (196) e per gli sfratti (491):sopravvenienze che vengono superate dalle definizioni (rispettivamente, 205 e 514). Quanto al procedimento sommario di cognizione (art.702 bis c.p.c.) deve constatarsi un sensibile incremento nel ricorso a questo strumento processuale (117 sopravvenuti e 78 definiti). E' aumentato il numero dei fallimenti dichiarati (109 oltre 7 in estensione rispetto a 87) e diminuito quello delle chiusure (40 rispetto a 46); diminuite le istanze di fallimento (326 rispetto a 373) frutto evidente della praticabilità e convenienza attuali delle procedure alternative, specie di concordato preventivo, che tuttavia hanno in assoluto mostrato nel periodo una flessione; notevoli ed in netto aumento le definizioni (346 rispetto a 318) delle istanze di fallimento. Quanto alle esecuzioni immobiliari, la grave criticità del mercato evidentemente perdura, visto che su 214 procedure definite nel periodo, meno

di un terzo (70) si è concluso con riparto, mentre i restanti due terzi hanno visto la chiusura senza vendita del bene.

In atto sono impegnati 8 tirocinanti ex art. 73 di cui 2 contestualmente presso l'Ufficio di Procura.

Per il Tribunale di **Urbino** si riferisce che l'organico dei magistrati è divenuto completo soltanto nel gennaio del 2015 e che la grave carenza precedente ha determinato un aumento delle pendenze soprattutto nel settore civile, del lavoro e della previdenza.

Con riferimento al settore civile le pendenze che ammontavano a 1619 procedimenti sono scese a 1.421 cause.

Per quel che riguarda il settore penale, il raggiungimento del pieno organico ha consentito una più equa distribuzione dei ruoli e ha così permesso un aumento delle definizioni con la riduzione dei tempi processuali.

Per quel che riguarda la pianta organica del personale amministrativo si segnalano ampie scoperture nelle cancellerie e presso l'ufficio UNEP.

Nell'ambito del contenzioso civile monocratico vi è un sistematico uso della consolle del magistrato.

In atto sono impegnati 2 tirocinanti ex art. 73.

Tribunale per i minorenni

Con il recente tramutamento in entrata di un giudice è stata completata la copertura della pianta organica della componente togata.

La relazione del Presidente del Tribunale per i Minorenni di Ancona evidenzia l'esiguità dell'organico di cancelleria.

Il settore civile è quello di maggiore impegno rispetto al penale: le nuove iscrizioni ammontano a 1.043 rispetto alle pendenze totali pari a 3.025.

Le iscrizioni penali sono pari a 816 rispetto a 555 pendenze.

Nel periodo di riferimento si è provveduto alla definizione di 1.520 procedimenti civili (pari al 150% delle sopravvenienze) e di 873 procedimenti penali (pari al 110% delle nuove iscrizioni).

Dalla lettura dell'andamento generale delle pendenze si ricava una tendenza ormai stabile: in tre anni si è ottenuta una riduzione delle stesse di oltre il 35%.

In ordine alla durata ragionevole dei processi, si segnalano 989 procedimenti iscritti da oltre tre anni, sui quali converge l'attenzione del Tribunale con monitoraggi trimestrali ed individuazione delle iniziative più opportune per accelerare la definizione.

Sono attivi ed aggiornati i sistemi informatici Sicam, Re.Ge Minori, Ge.Co.2, SIC e SIAMM, ed è stata attuata la digitalizzazione penale mentre si è in attesa di quella civile.

Si evidenzia la buona collaborazione tra il Tribunale ed i Servizi periferici della Giustizia Minorile e tra il primo ed i Servizi socio-sanitari territoriali anche se sono emerse con questi ultimi criticità provocate, in alcuni casi, da inadeguatezze professionali degli operatori o da continui tagli alla spesa per il "welfare" con conseguente ridimensionamento delle unità degli operatori nell'ambito sociosanitario.

In atto sono impegnati 3 tirocinanti ex art. 73.

Giudici di Pace

In tema di risorse personali si segnala, come già detto, la vacanza di numerosi posti presso gli Uffici del giudice di pace (circa il 60% della pianta organica degli uffici a carico dello Stato corrispondente a 21 coperti su 55 previsti) in relazione ai quali si è in attesa, una volta completata la procedura dei trasferimenti in corso, del bando del concorso per la copertura dei posti di risulta così da evitare - finalmente - il continuo ricorso al “valzer” delle reggenze da un ufficio all’altro con effetti deleteri sulla funzionalità degli uffici sottoposti ai prelievi.

Analoga criticità si rinviene in merito alle vacanze del personale amministrativo parte del quale viene periodicamente prelevato e destinato, in regime di applicazione, presso altri uffici giudiziari.

Restano irrisolti taluni problemi organizzativi e di funzionamento presso quegli uffici mantenuti ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 156/2012, con oneri a carico dei Comuni.

In ordine all’esercizio dell’attività giurisdizionale si fa rinvio ai dati statistici allegati.

Tribunale ed uffici di Sorveglianza

Il tema dell’edilizia giudiziaria si è già affrontato nella parte generale afferente il funzionamento della giustizia nel distretto laddove si è posto in evidenza l’assoluta mancanza di sicurezza dei locali in atto destinati ad ospitare il Tribunale e l’Ufficio di Sorveglianza di Ancona, in correlazione alle esigenze di accesso della polizia penitenziaria, preposta alla traduzione dei detenuti, in un palazzo di giustizia ove insistono residenze ed uffici privati.

Come risulta dalla relazione del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Ancona nell’anno in esame, nonostante le molte problematiche che tuttora affliggono tale settore, si sono registrati nel nostro territorio in diversi ambiti segnali di miglioramento, come del resto era già stato rilevato nell’anno precedente.

Dal punto di vista penitenziario sono state ulteriormente colmate le carenze di polizia penitenziaria, si è ulteriormente ridotto il numero di detenuti presenti nei nostri istituti e - dopo il completamento dei lavori ristrutturazione ed adeguamento nell’istituto di Ancona Barcaglione - analoghi lavori sono stati portati avanti nell’istituto di Ancona Montacuto, con iniziative che non potranno che comportare un miglioramento delle condizioni detentive complessive.

Al 30.9.15, a fronte di una capienza regolamentare di 811 posti, i detenuti effettivamente ristretti nelle Marche erano ancora 860, cioè il 6% in più, ma si tratta di dato indicativo di forte miglioramento, se si tiene conto che solo l’anno passato l’esubero era dell’11,7% e due anni fa addirittura del 30,8%. Anche le informazioni dettagliatamente fornite dalle direzioni degli istituti penitenziari, che evidenziano nel periodo in esame un pur lieve miglioramento negli spazi a disposizione e un significativo quantitativo di attività trattamentali regolarmente erogate ai condannati, costituisce motivo di soddisfazione per i risultati raggiunti da tutte le persone che all’interno di tali strutture approfondono quotidianamente

il proprio impegno in condizioni difficili ed in totale penuria di mezzi, nonché di speranza che i primi timidi accenni di maggiore considerazione da parte delle autorità centrali registrati nel più recente periodo trovino in futuro sempre maggiore conferma.

È auspicabile infatti, come riferisce il Dirigente del Tribunale, che si prosegua in una seria politica di edilizia penitenziaria, che crei nuovi spazi e consenta il pieno ed ottimale utilizzo di quelli già esistenti provvedendo ai necessari lavori di manutenzione e restauro (dovrebbe ad esempio essere chiuso l'assolutamente inadeguato istituto di Camerino, e sarebbe invece opportuna l'apertura di un istituto nuovo, moderno e capiente nel territorio del comune di Macerata), e per altro verso che si dotino gli istituti delle risorse umane e materiali indispensabili non solo per la custodia in sicurezza (assicurando la presenza di un numero adeguato di unità di polizia penitenziaria, oggi ancora carente in molta parte degli istituti penitenziari) ma anche per lo sviluppo di congrue attività trattamentali intramurarie (primo fra tutte il lavoro, elemento fondante della nostra Repubblica, che l'art.20 dell'Ord.Penit. prevede come obbligatorio per i condannati e che è finalizzato a consentire loro di mantenersi durante l'espiazione penale, di procurarsi risorse da inviare ai familiari e di acquisire competenze professionali specifiche che possano essere utilmente spendibili nel momento del reingresso nella società), nonché che si predispongano alternative strutturali idonee ad affrontare le problematiche particolari di cui sono portatori i condannati afflitti da dipendenza da sostanze e/o da patologie psichiatriche, purtroppo significativamente presenti anche nel nostro territorio regionale (e che sempre più lo saranno in seguito alla chiusura degli O.P.G.). Ed ancora che si provveda a coprire le rilevanti scoperture organiche che affliggono gli U.E.P.E. e ad integrare gli organici degli educatori penitenziari.

Con specifico riferimento all'attività giudiziaria, nonostante le difficoltà causate dalla carenza di personale e di strutture che li affligge, dal rilevante aumento dei carichi di lavoro, dalla quasi costante assenza di almeno uno dei 5 giudici che costituiscono il complessivo organico giudiziario regionale nonché dai tempi sempre maggiori richiesti per l'evasione delle richieste istruttorie dagli U.E.P.E. - che impongono forzatamente una significativa dilatazione dei tempi di decisione delle istanze di misure alternative proposte dai soggetti che attendono l'esecuzione della pena in stato di libertà -, gli uffici di sorveglianza marchigiani hanno comunque conseguito nell'anno in corso anche alcuni risultati apprezzabili.

Il Tribunale di Sorveglianza, in particolare, grazie alla razionalizzazione dell'organizzazione, alla valorizzazione dei mezzi informatici, all'attuazione di progetti mirati all'omogeneizzazione ed allo snellimento dei sistemi di istruttoria, oltreché ovviamente all'impegno costante di tutte le persone che vi lavorano:

- ha mantenuto molto bassa la media dei rinvii a data successiva dei procedimenti portati in prima udienza (2,9%): il lieve innalzamento rispetto all'anno passato (in cui si era scesi sino alla soglia record dell'1%) è da ricercarsi prevalentemente nella progressiva dilatazione dei tempi richiesti dagli U.E.P.E. per l'esperimento delle indagini necessarie per la decisione dei procedimenti in materia di misure alternative, che ha ripetutamente comportato l'impossibilità

per gli U.E.P.E. stessi (e non solo di quelli operanti nel territorio marchigiano, ma soprattutto di quelli di altre zone d'Italia, a dimostrazione di una situazione generalizzata di sofferenza di tali Uffici) di redigere in tempo utile le relazioni di competenza, imponendo il rinvio della decisione ad altra data;

- nonostante l'oggettiva pochezza dei mezzi umani a disposizione ed il continuo incremento delle sopravvenienze (pari nell'anno al 6,7%), è riuscito comunque ad esprimere una capacità produttiva ancora in crescita - seppure di poco -, incrementandola dello 0,6%;
- ha mantenuto i tempi di trattazione e definizione dei procedimenti entro limiti adeguati, conservandoli praticamente invariati per quanto riguarda quelli relativi a condannati detenuti, ed incrementandoli unicamente in relazione ai procedimenti riguardanti condannati liberi, in modo inevitabile a causa della forzosa dilatazione dei tempi di risposta degli U.E.P.E.;
- ha accuratamente evitato la formazione di un arretrato patologico, effettuando un attento e continuo monitoraggio sul flusso dei procedimenti e sui criteri di fissazione degli stessi ad udienza, di modo che solo il 10,8% dei procedimenti pendenti alla data del 30.6.15 risulta registrato nel 2014 e solo il 2,4% nel 2013, mentre il restante 86,8% delle pendenze è stato registrato nel 2015.

Anche l'Ufficio di Sorveglianza di Ancona, nonostante abbia operato praticamente tutto l'anno con due soli giudici anziché tre e quindi con il 33,3% in meno delle risorse giudiziarie, condivide con il Tribunale la totale inadeguatezza del personale amministrativo addetto alle cancellerie e vi aggiunga altresì difficoltà logistiche per la scarsa funzionalità degli ambienti che lo ospitano al fine di una più razionale organizzazione del lavoro, ha nell'anno in esame, pur dimostrando oggettive difficoltà a contenere efficacemente la formazione di arretrato, saputo affrontare con la necessaria tempestività ed efficacia il nuovo importante afflusso di lavoro costituito dai procedimenti in materia di rimedi risarcitori ex art.35 ter Ord.Penit., come ampiamente evidenziato al precedente par.7.1.2.

L'Ufficio di Sorveglianza di Macerata, che in ultimo ha anche fortunatamente sanato in parte le gravi scoperture dell'organico amministrativo e che continua peraltro ad essere in sofferenza per la presenza di un solo giudice (in atto costituito dal magistrato distrettuale assegnato in sostituzione del titolare dell'ufficio assente per congedo facoltativo per maternità), ha saputo esprimere una crescita produttiva del 4,6%, e rispondere altresì con tempestività alla messe di reclami di ogni tipo presentati soprattutto dai detenuti sottoposti al regime di cui all'art.41 bis Ord.Penit. ed all'oneroso nuovo carico costituito dai procedimenti in materia di rimedi risarcitori ex art.35 ter Ord.Penit.

Infine va evidenziato che la positiva sinergia fra l'attività trattamentale prodigata dagli operatori penitenziari a ciò preposti e le strategie organizzative attuate nell'ambito del Tribunale di Sorveglianza ha consentito nell'anno in esame un ulteriore, positivo incremento delle misure alternative concesse,: in particolare il numero di misure in gestione è cresciuto ancora del 6% rispetto all'anno precedente, confermando un trend di crescita instauratosi ormai da tre anni, con

un incremento fra l'altro della più ampia misura dell'affidamento in prova al servizio sociale addirittura del 20%. Quanto all'incremento anche del numero di revoche, va rilevato che per un verso lo stesso è proporzionale al maggior numero di misure in esecuzione, e per altro verso trova le proprie origini spesso nel fatto che condannati afflitti da problematiche tossicomane richiedono - e si vedono talora concesse - misure prive di connotazione terapeutica, che purtroppo spesso si rivelano inidonee a contenere le pulsioni devianti connesse alla necessità di procurarsi la droga. Appare quindi sempre più necessaria una politica che incentivi e finanzi adeguatamente l'attività dei SerT, affinché possano raggiungere più efficacemente un sempre maggiore numero di utenti e farsi carico di programmi terapeutici realmente idonei ed efficaci, essendo il problema della tossicodipendenza una delle cause primarie della devianza comune. In atto è impegnato un tirocinante ex art. 73.

Uffici requirenti

Come riferisce il Procuratore Generale la questione della pianta organica degli uffici requirenti è notevole migliorata a seguito dell'immissione nel possesso delle funzioni dei Mot nominati con D.M. 20 febbraio 2014.

La stessa Autorità evidenzia la predisposizione e la firma del Protocollo d'intesa tra la Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, la Procura Generale di Ancona, la Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo e le Procure circondariali del distretto in materia di contrasto al terrorismo, primo documento redatto in Italia sul tema.

Per quanto riguarda l'andamento della giurisdizione penale il Procuratore Generale rimanda alle relazioni dei singoli Procuratori, non senza rilevare l'assenza di sostanziali modificazioni rispetto al periodo precedente.

Più in generale rimarca l'aumento dei reati tributari e delle frodi informatiche.

Il Procuratore Generale sottolinea che non può negarsi che la presenza di fenomeni di criminalità organizzata nel territorio della regione è ormai riconosciuta e ammessa dalle forze politiche, imprenditoriali e dalla stessa opinione pubblica attraverso gli organi di informazione.

Uffici requirenti di primo grado

Comune alle informazioni pervenute dai Dirigenti degli uffici requirenti è la doglianza delle notevoli scoperture dei posti del personale amministrativo che compongono le rispettive piante organiche e che incidono negativamente sui tempi di trattazione delle indagini preliminari.

Procura della Repubblica di Ancona

Detto Ufficio inquirente ha condotto nell'anno di riferimento numerose indagini delle quale si reputa opportuno segnalare quelle relative agli omicidi, non riconducibili a dinamiche di criminalità organizzata, commessi in Chiaravalle, nel corso di una rapina ad opera di una banda di rumeni nell'abitazione di un soggetto gravemente malato, ed in Ancona via Crivelli, ancor più noto, di cui

hanno ampiamente parlato gli organi di informazione, ad opera di due giovani “fidanzatini”, in danno dei genitori della ragazza minore di età.

Da evidenziare che la Procura della Repubblica di Ancona ha emesso, nel periodo di osservazione, numerosi provvedimenti di sequestro di beni nell’ambito del noto processo cd. “Banca Marche” ed ha concluso le indagini preliminari dei procedimenti relativi alle biomasse ed al Consiglio regionale delle Marche.

Ed ancora ha avviato iniziative di coordinamento con la Procura di Macerata, grazie al fattivo contributo del delegato della DNA per il collegamento investigativo col distretto di Ancona, di due importanti procedimenti della locale DDA, ed individuati alcuni filoni investigativi in materia di terrorismo.

A questo ultimo riguardo il Procuratore della Repubblica segnala come i noti fatti terroristici di Parigi hanno indotto le forze dell’ordine ad intensificare il monitoraggio su possibili obiettivi sensibili fra i quali in particolare quello del porto di Ancona, la cui posizione geografica costituisce un nodo strategico per eventuali transiti in funzione dell’accesso alle zone dei conflitti bellici.

Le attività di controllo precedute da incontri mirati, promossi dalla Procura della Repubblica, al di là del rilievo penale dei fatti accertati in esito alle stesse, hanno consentito di verificare il buon funzionamento del coordinamento investigativo e la sinergia di tutte le forze impegnate sul territorio.

Infine emerge che presso detto ufficio sono stati condotti numerosi procedimenti per traffico di sostanze stupefacenti aggravati dall’art. 80 del D.P.R. n. 309/90 che hanno coinvolto italiani e stranieri, questi ultimi in prevalenza di nazionalità albanese, magrebina e pakistana.

Sono impegnati in atto 3 tirocinanti ex art. 73.

Procura della Repubblica di Ascoli Piceno

Il Procuratore della Repubblica riferisce che non risultano denunziati fenomeni criminalità di chiara matrice terroristica o politica, né emersi elementi tali da evocare la presenza di criminalità organizzata di matrice mafiosa e/o camorristica anche se si rileva la presenza sul territorio, nel primo caso, di gruppi e organizzazioni i cui metodi, motivazioni ed interessi sono sicuramente riconducibili a posizioni neofasciste ed anarchiche e, nel secondo caso, di personaggi legati, per parentela o biografia, ad organizzazioni criminali siciliane e campane.

Relativamente alla tipologia dei reati, si rileva una flessione di alcune categorie di reati quali le estorsioni, le rapine ed i delitti contro la pubblica Amministrazione, nonché dei reati di usura, a fronte della crescita dei reati di furti con particolare riguardo a quelli commessi in abitazioni.

La criminalità extracomunitaria appare rilevante in alcuni ambiti classici come quelli degli stupefacenti, delle violazioni del diritto di autore e dei marchi, dei furti in appartamento ed in esercizi commerciali; tuttavia il territorio non pare investito da massicci fenomeni migratori presenti in altre realtà così che la presenza di stranieri non sembra provocare un elevato grado di allarme per l’ordine pubblico riscontrato altrove.

Si registra una leggera crescita dei reati di bancarotta fraudolenta che comprova il persistere della crisi economica nel territorio tale da indurre le

imprese, in crisi di liquidità e per la difficoltà di accedere al credito, a finanziarsi omettendo i versamenti IVA nei termini di legge e così incorrendo nella commissione di reati fiscali e di quelli ad essi correlati.

Nel periodo in considerazione sono stati emessi quattro sequestri per equivalente, nel settore fiscale-tributario, ex D.Lgs. 74/2000 e due per delitti di corruzione.

Procura della Repubblica di Fermo

Riferisce il Procuratore, sotto il profilo organizzativo, che è stata istituita la segreteria centralizzata determinata per necessità dalla carenza del personale amministrativo.

Operano presso l'ufficio 6 V.P.O., che svolgono le funzioni di P.M. in udienza e che sono stati destinati singolarmente a ciascun sostituto, anche per l'eventuale trattazione dei procedimenti mod. 21 bis, nonché 2 stagisti ex art. 73.

In tema di andamento della rilevanza penale dei fatti trattati, il Procuratore della Repubblica segnala l'aumento considerevole (pari a +30,84%) dei reati contro la P.A., in particolare per peculato, di indebita percezione di contributi e finanziamenti concessi dallo Stato o da altri enti pubblici, di omicidio volontario (passati da uno a cinque rispetto al periodo dell'anno precedente) ed omicidio e lesioni colpose ed ancora, in tema di reati contro il patrimonio, lievi aumenti dei reati di usura ed estorsione, di furto in abitazione ed in materia di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta.

Sono state avanzate numerose richieste di misure di prevenzione personali e reali e di sequestro per equivalente soprattutto per reati fiscali.

Scarsa applicazione hanno avuto i procedimenti per messa alla prova e per esclusione della punibilità per tenuità del fatto.

A regime si presenta il progetto di notificazioni e comunicazioni telematiche penali.

Procura della Repubblica di Macerata

Allo scopo di far fronte alla carenza di personale amministrativo nel periodo di riferimento, - riferisce il Procuratore della Repubblica - che da tempo è attivo il **Servizio per la definizione degli affari semplici** (denominato **S.D.A.S.**): trattasi di una struttura in seno agli Uffici della Procura costituita da Ufficiali ed Agenti di P.G. preposta, con il supporto dei vice procuratori onorari, alla cura di tutti gli incombenzi necessari per la pronta definizione dei reati di competenza dei Giudici di pace e di altri reati di competenza del Tribunale ma di agevole definizione.

È ormai attivo il progetto di riorganizzazione dell'Ufficio, con rivisitazione dei modelli organizzativi finanziato dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito della "*Diffusione di buone pratiche negli uffici giudiziari*": l'articolazione amministrativa dell'Ufficio è stata sostanzialmente modificata, con la costituzione di un unico ufficio(c.d. 415-bis c.p.p.), destinato alla trattazione dei procedimenti per cui siano state ultimate le indagini e di due "segreterie", destinate a trattare gli adempimenti procedurali, collegati ai fascicoli di 4 magistrati per ciascuna. Vi è, quindi, un ufficio c. d. dibattimento, che provvede agli adempimenti connessi alla fase dibattimentale dei processi.

È stato, quindi, istituito al pian terreno del Tribunale, un ufficio unico, destinato alla ricezione degli atti ed al rilascio di certificati, a richiesta di privati e di altre amministrazioni.

Nel periodo di riferimento, se pur non con continuità, hanno prestato servizio in Procura n.5 lavoratori in cassa integrazione o mobilità ex legge n. 468/1997.

Come novità significativa e positiva nel periodo in considerazione vi è stato l'inserimento presso l'ufficio di cinque sostituti procuratori e di sei stagisti ex art. 73.

I giovani laureati si sono inseriti in modo positivo nell'organizzazione dell'Ufficio, fornendo un apprezzabile ausilio ai magistrati togati, cui sono stati affidati.

In aumento significativo sono le richieste di misure di prevenzione personali, a seguito di apposita intesa con la locale Questura, pari complessivamente a 18, di cui 4 anche per richieste di adozione di misure patrimoniali.

L'istituto del sequestro per equivalente è stato chiesto in 48 casi in relazione a reati tributari ed in un solo caso in relazione a contestazione ex art. 12-quinquies l. 356/92.

L'istituto della messa in prova non ha avuto un significativo impatto durante la prima fase di applicazione.

E' prevista la regolamentazione delle modalità di accesso all'istituto, concordata- sulla base di apposito protocollo- tra il Presidente del locale Tribunale, il Procuratore della Repubblica, il Presidente dell' Ordine degli Avvocati di Macerata e la Dirigente dell' UEPE di Ancona, onde snellire le procedure di accesso.

La normativa dell'esclusione della punibilità per tenue entità del fatto ha avuto sinora una tendenziale marginale applicazione, fatta eccezione per le decisioni assunte da un giudice di pace del capoluogo, che ha sistematicamente prosciolti cittadini extracomunitari imputati ex art. 10.bis d.leg. vo n. 286/98, facendo (generico) riferimento alla sussistenza della lieve entità del fatto. In detti casi è stato proposto ricorso per cassazione, del quale non si conosce l'esito.

Le notifiche e le comunicazioni in forma telematiche sono costantemente eseguite.

Procura della Repubblica di Pesaro

Il Procuratore della Repubblica, nel riferire sull'andamento della giurisdizione penale, segnala l'inattendibilità dei dati rilevabili dal SICP.

Rileva una diminuzione dei procedimenti contro la Pubblica Amministrazione, la mancata iscrizione di quelli relativi a reati di natura terroristica e per associazione di stampo mafioso.

Comunica che sono stati iscritti due procedimenti contro noti per casi di omicidio volontario consumato. Mentre costante appare l'iscrizione dei processi relativi agli omicidi colposi da circolazione stradale.

In decrescita sono i procedimenti per lesioni colpose da circolazione stradale e da infortuni sul lavoro, quelli in materia di tossicodipendenza nonché quelli relativi all'inquinamento ed ai rifiuti e di lottizzazione abusiva.

In crescita sono invece i reati in materia tributaria.

Stazionario è l'andamento delle altre fattispecie penali.

Sono state avanzate solo quattro richieste di misure di prevenzione personali ed una reale.

Nell'ambito dei sequestri per equivalente si menziona quello operato in tema di contraffazione di alimenti biologici per un importo massimale complessivo di € 10.000.000.

Procura della Repubblica di Urbino

Il Procuratore della Repubblica riferisce che il territorio del circondario, il cui tessuto economico-sociale è caratterizzato da una larga incidenza del lavoro pubblico, dalla contenuta riduzione dei livelli occupazionali e dallo scarso ricorso al lavoro dei clandestini, appare immune da fenomeni di criminalità organizzata.

Segnala che resta consistente il numero dei sequestri per equivalente disposto per reati fiscali o per frode in pubbliche erogazioni, conseguenza della proficua attività della Guardia di Finanza.

Resta invece significativa la presenza dei reati urbanistici ed ambientali le cui iscrizioni sono aumentate nell'ultimo anno nella percentuale del 111% relativo al periodo precedente.

Lieve aumento si registra per i reati di furto contro noti, fra cui in particolare per quelli in abitazione, nonché le iscrizioni relative ai reati di bancarotta fraudolenta correlati alla grave crisi economica che ha colpito i settori dell'economia locale.

Stabile è il numero delle iscrizioni per delitti contro la pubblica amministrazione.

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni

In tema organizzativo il Procuratore della Repubblica segnala la modifica dei criteri di distribuzione degli affari avvenuta su base territoriale e ciò per facilitare una migliore conoscenza degli operatori sul territorio e delle Procure della Repubblica ordinarie con le quali sono spesso necessari coordinamenti investigativi nonché l'istituzione del punto informativo chiamato a costituire un centro permanente di orientamento per l'utenza ed un aiuto operativo per i servizi sociali e sanitari che interagiscono con l'Ufficio Minorile.

Nel settore penale si segnala l'aumento delle iscrizioni dei procedimenti in materia di sostanze stupefacenti ed una leggera flessione di quelli relativi ai reati contro il patrimonio.

Un settore di intervento, che rientra però nell'ambito dei procedimenti degli "affari civili", è quello riconducibile alla nuova disciplina riguardante le segnalazioni dei minori stranieri non accompagnati per i quali l'autorità locale di pubblica sicurezza provvede ai collocamenti ex art. 403 c.c., prevista dagli artt. 18 e 19 del D.lvo n.142/2015.

Andamento della giurisdizione penale (Analisi dei dati statistici)

I dati relativi alla **Corte di Appello**, per il periodo 2014/2015, evidenziano un aumento delle iscrizioni relative agli appelli assegnati alla sezione penale (3.180 rispetto a 2.546) ed un aumento delle definizioni (5.553 rispetto a 4.296), con una

diminuzione delle pendenze da 7.614 a 5.241. Il dato si traduce sostanzialmente nell'abbattimento del 31% circa del carico complessivo e nella lievitazione dei definiti in ragione del 29%.

Occorre tuttavia segnalare che il primo dato è giustificato dalla circostanza che, nel precedente periodo di riferimento, si sono verificati dei ritardi negli incombenti di cancelleria per la novità del regime di registrazione telematico dei procedimenti penali (da RE.CA a SICP), che è divenuto operativo nel secondo semestre del 2014. In sostanza, l'aumento delle iscrizioni è da interpretare come effetto della riduzione di tali ritardi.

È in diminuzione il numero delle pendenze relative ai procedimenti di corte di assise (da 5 dell'anno precedente a 4 registrato al 30 giugno 2015).

Sono in diminuzione anche le pendenze relative al numero degli appelli concernenti i reati commessi da minorenni ove si consideri che, al 30 giugno 2015, erano pendenti 13 procedimenti, rispetto ai 17 del corrispondente periodo precedente, a fronte di iscrizioni, pari, nell'anno in corso, a 27 procedimenti ed in quello decorso a 29, ed un maggiore smaltimento pari a 31 e 20 procedimenti rispettivamente.

Per il **Tribunale per i Minorenni**, si registra un aumento delle pendenze relative al dibattimento, pari al 7% (corrispondente a - 14% di iscritti e - 23% di definiti rispetto al corrispondente periodo precedente), un loro leggero aumento per la sezione GUP, pari al 3% (corrispondente a -11% di iscritti e + 8% di definiti rispetto al corrispondente periodo precedente) mentre per la sezione GIP vi è una variazione percentuale in diminuzione del 30% (corrispondente a -40% di iscritti e - 28% definiti rispetto al corrispondente periodo precedente).

Per i **Tribunali ordinari** vi è un aumento delle pendenze finali per quanto riguarda il dibattimento collegiale pari al 2%, da 754 a 768 (corrispondente a + 11% di iscritti e + 36% di definiti rispetto al corrispondente periodo precedente).

Per il dibattimento monocratico vi è stata una lieve contrazione della pendenza finale (rispettivamente da 12.086 a 11.928) ed un lieve aumento per le Corti di Assise da 4 a 6), per le sezioni GIP.- GUP si è verificata una diminuzione dei procedimenti contro noti (da 13.860 a 11.479, pari a - 17%); in aumento (4%) anche le pendenze relative agli appelli contro sentenze dei Giudici di Pace (da 280 a 291).

Con riferimento agli uffici dei Giudici di Pace (con l'esclusione dell'ufficio del Giudice di Pace Fano) si registra una contrazione delle pendenze dibattimentali (da 2.337 a 2.133) e di quelle relative alla sezione GIP (procedimenti contro noti), da 180 a 76.

Su detto dato statistico incide l'incompletezza dei dati derivante dalla comunicazione parziale da parte di alcuni uffici dei Giudici di Pace, fra i quali taluni mantenuti con gli oneri a carico dell'ente locale richiedente ai sensi dell'art. 3 del D.Legs.n.156/2012 e del D.M. 7 marzo 2014.

Per le **Procure della Repubblica** vi è stato una leggera diminuzione delle iscrizioni (da 33.941 a 33.126) e una lieve diminuzione delle definizioni (da 32.300 a 31.830) : il dato finale registra 20.604 procedimenti per reati ordinari nei confronti di noti contro i 19.642 del periodo precedente (+ 5%); per i reati di competenza della DDA vi è stata un significativo aumento delle pendenze finali (+ 76%, pur risultando complessivi 44 procedimenti a fronte di 25 del corrispondente periodo dell'anno

precedente), mentre sono leggermente diminuite le pendenze relative a reati di competenza del Giudice di Pace nei confronti di noti (da 3.689 a 3564 pari a - 3,4 %).

A1) Linee di incremento o decremento delle particolari tipologie di reati.

Vengono al riguardo segnalati i dati relativi alle iscrizioni complessive presso le Procure della Repubblica del Distretto con riguardo a particolari categorie di reati, avendo cura di evidenziare, in particolare, le situazioni in cui si è verificata un' apprezzabile variazione rispetto al periodo 1 luglio 2014 - 30 giugno 2015.

Delitti contro la pubblica amministrazione

Si registra un leggero aumento del numero delle iscrizioni (da 1.424 a 1.471), rispetto al precedente anno di riferimento.

Nell'ambito delle singole categorie di reati si evidenzia un abbattimento, rispetto al precedente anno, delle iscrizioni relative alle **corruzione** (da 18 a 14 pari a - 22%), un aumento rispetto alla **concussione** (da 13 a 14 pari a + 8%); una diminuzione per il **peculato** (da 116 a 113 pari a - 3%); ed infine un sensibile aumento per il reato di malversazione a danno dello Stato e di indebita percezione di contributi (pari a 91 su 56 pari a + 63%).

Delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Si registrano variazioni in aumento, permanendo un modesto numero di iscrizioni (da 3 a 7).

Omicidio volontario consumato e tentato.

Si segnala un aumento delle iscrizioni relative al reato di **omicidio volontario consumato**, complessivamente da 18 del precedente periodo a 20 (pari a + 11%). Per gli **omicidi volontari tentati** l'aumento è più consistente (da 25 del periodo precedente a 30 di quello attuale pari a + 20%).

Omicidio colposo per violazione norme sulla circolazione stradale e per infortuni sul lavoro.

Il numero delle iscrizioni relative agli **omicidi colposi derivanti dalla circolazione stradale** registra un aumento del 10% rispetto al precedente periodo (da 101 a 111) mentre per gli **omicidi colposi conseguenti ad infortuni sul lavoro** vi è un aumento del 167% (da 9 a 24);

Lesioni colpose conseguenti ad incidente stradali vi è una significativa riduzione delle iscrizioni pari a - 52%, posto che si è passati da 3.289 a 1.564 procedimenti iscritti (sommando il dato dei noti a quello degli ignoti) anche se il dato statistico non consente di accertare se i procedimenti si riferiscono a lesioni gravi o gravissime.

Per le **lesioni conseguenti agli infortuni sul lavoro** si registra una diminuzione delle iscrizioni pari a - 43% (da 1.576 a 892).

Delitti contro la libertà individuale

Si registra, nel complesso, un aumento delle iscrizioni (+ 13%, da 55 a 62); in particolare, quelle relative ai reati di **riduzione in schiavitù** (da 2 a 7) e di **tratta di persone (da 0 a 5)** il cui numero complessivo rimane comunque modesto.

In leggero aumento le iscrizioni relative ai reati di **pedofilia e pedopornografia** (70 su 64 dell'anno precedente pari a +9%).

Delitti contro la libertà sessuale

Il dato delle iscrizioni è in sensibile diminuzione (da 243 all'1 luglio 2014 a 173 registrato al 30 giugno 2015) pari a -29%.

Stalking

In flessione il numero delle iscrizioni (-25%) da 433 a 323.

Reati informatici (accessi abusivi e danneggiamento dati e sistemi informatici).

Il dato delle iscrizioni registra un apprezzabile aumento (da 172 a 328, pari a + 91%).

Reati informatici (illecita intercettazione di comunicazioni informatiche e telematiche)

Si registra un aumento pari al 25%, nell'ambito di un numero contenuto di iscrizioni (da 20 a 25):

Reati contro il patrimonio.

Si evidenzia una diminuzione delle iscrizioni relative ai **reati informatici** (da 779 a 745, pari a - 4%); l'aumento dei **furti** (+ 12% da 9.466 a 10.577) con particolare incidenza su quelli in abitazione aumentati del 16% (da 2.163 a 2.511).

In flessione (-13%) risultano le iscrizioni relative alle **rapine (da 503 a 440)**, mentre in aumento (del 18%) è il numero delle **estorsioni** (da 291 a 342).

Per il reato di **usura** vi è stato un significativo aumento delle iscrizioni relative ai procedimenti nella misura del 74% (da 102 a 177); diminuiscono quelle relative al reato di **riciclaggio** (- 10%, da 69 a 62); in aumento le iscrizioni relative alle **frodi comunitarie**, per le quali vi è stata una variazione del + 16% (da 63 a 73).

Falso in bilancio.

Si registra una flessione delle iscrizioni (- 44%), pur se nell'ambito di un numero sostanzialmente modesto (da 18 a 10).

Bancarotta fraudolenta patrimoniale.

Si registra la flessione, nella misura del -40%, delle iscrizioni concernenti dette fattispecie (da 222 a 134).

Reati in materia tributaria.

Risulta in aumento il numero delle iscrizioni relative ai reati in materia tributaria (da 1251 a 1.476 pari al 20%);

Inquinamento e rifiuti

Si registra una sostanziale identità delle iscrizioni da 370 a 369.

Lottizzazione abusiva

I dati statistici evidenziano un aumento, pari a + 26%, delle relative iscrizioni (da 693 a 872).

Reati ex art. 73 DPR 309/90

Le statistiche riportano, complessivamente, 1.425 iscrizioni per notizia di reato nel periodo di riferimento che si traduce in un dato di lieve diminuzione rispetto al periodo precedente (pari a -11%).

A2) Situazione registrata con riferimento ai provvedimenti relativi a determinate materie.

Estradizione, assistenza giudiziaria, mandato d'arresto europeo (MAE), misure di prevenzione personali e reali con particolare riferimento ai sequestri ed alle confische, "sequestro per equivalente" e andamento della prescrizione dei reati.

Con specifico riferimento alla Corte di Appello, competente in via esclusiva, in tema di estradizione e mandato d'arresto europeo, si riferisce che, nel periodo in considerazione, il numero di **procedimenti per estradizione**, tutti definiti sollecitamente, si è ridotto, rispetto all'anno precedente, passando da 5 a 3. Trattasi di un dato poco significativo nell'economia generale della presente analisi.

Nel periodo in esame sono pervenute n. 62 richieste di **assistenza giudiziaria** (rispetto alle 55 dell'anno precedente) tutte evase in tempi brevissimi.

In tema di applicazione del **mandato di arresto europeo** si rappresenta che, nel periodo in esame, sono stati iscritti e definiti n. 14 procedimenti MAE, rispetto ai 26 dell'anno precedente. Al riguardo si osserva che non ci sono elementi per poter ipotizzare un *trend* in diminuzione in quanto nell'anno ancora precedente i procedimenti erano stati 14.

Trattasi di procedimenti, peraltro definiti tempestivamente, aventi, per contenuto, situazioni - fra loro - eterogenee che sfuggono ad una comune o comparabile tipologia avuto riguardo alla disciplina legislativa in vigore rispetto alla quale non è data cogliere, allo stato, una consolidata interpretazione giurisprudenziale in tema procedimentale.

Con riferimento a dette materie riferite agli uffici di primo grado, la Procura della Repubblica di Fermo riferisce che non sono state iscritte richieste di assistenza giudiziaria.

Il Presidente del Tribunale di Macerata riferisce di limitatissimi casi di assistenza giudiziaria.

I Presidenti dei Tribunali di Ancona, Ascoli Piceno e di Urbino nulla riferiscono sul punto.

Il Presidente del Tribunale di Pesaro evidenzia che vi sono state 41 (71 nel periodo precedente) richieste di assistenza giudiziaria e 2 (2 nel periodo precedente) MAE.

In tema di misure di prevenzione e sequestri per equivalente (art. 322 ter c.p.), il Tribunale di Fermo certifica di avere provveduto ad iscrivere e definire 4 procedimenti per altrettante misure di prevenzione personali e reali e 9 per sequestro per equivalente.

Il Presidente del Tribunale di Macerata riferisce che il dato di maggior rilievo riguarda le misure personali e si registra una sostanziale stabilità delle misure, peraltro in numero storicamente assai contenuto. In espansione sono i casi di applicazione del sequestro per equivalente, segnatamente in riferimento a reati tributari.

Il Presidente del Tribunale di Pesaro riferisce che, nel periodo in considerazione, sono state applicate 2 (erano state 3 nel periodo precedente) misure di prevenzione personali e 0 (era stata 1) di carattere reale (confisca). Sono stati disposti ed eseguiti 34 (erano stati 40) sequestri “per equivalente” in materia di reati tributari.

Il Presidente del Tribunale di Ancona riferisce che, nell’ultimo anno, è leggermente aumentato il numero delle richieste di misure di prevenzione personali, mentre è pervenuta solo una richiesta di misura di prevenzione reale.

Dalle informazioni pervenute dal Tribunale di Urbino emerge che presso detto ufficio giudiziario non risulta essere stata adottata, nel periodo considerato, alcuna misura di prevenzione.

Il Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno nulla riferisce sul punto.

Prescrizioni

Ai dati statistici del 2013/2014 che evidenziavano, per tutti gli uffici giudiziari ordinari di primo grado del distretto, un’incidenza di definizione per detta causa sul complessivo dato dei procedimenti definiti, pari ai seguenti dati: 1,01% (dibattimento collegiale), 2,91% (dibattimento monocratico), 2,19% (noti GIP e GUP), 1,24% (noti presso le Procure), cui hanno fatto seguito, per il periodo di attuale riferimento (2014/2015), le seguenti percentuali: 2,5% (dibattimento collegiale), 5,2% (dibattimento monocratico), 2% (noti Gip e Gup), 1,3 (noti presso le Procure).

Tuttavia la percentuale di incidenza dei provvedimenti dichiarativi dell’avvenuta prescrizione sul dato dei procedimenti “definiti”, con riferimento ai singoli uffici giudiziari del Distretto, va meglio precisato nei seguenti termini.

Con riferimento alla Corte di Appello, il numero delle prescrizioni è salito da 806 a 1973 procedimenti definiti nell’anno di attuale riferimento; l’aumento considerevole è dipeso da una pluralità di fattori: **1)** la Sezione Promiscua, prima della sua soppressione, ha eliminato quasi tutti i procedimenti con reati prescritti

(circa 500); **2)** il passaggio dal vecchio al nuovo registro informatico ha comportato lo slittamento della registrazione della dichiarazione della prescrizione di almeno 200 procedimenti; le carenze di organico incidono sensibilmente sulla operatività del servizio “decreti di citazione. L’analisi offerta dal Presidente della Sezione è avvalorata dalla circostanza che nel secondo semestre del 2015 (non computabile nel periodo oggetto della presente relazione ma significativo per l’individuazione dell’andamento dell’ufficio) si è registrato un crollo verticale delle prescrizioni.

Le percentuali di incidenza registrate nei singoli Tribunali del Distretto sono del 4,3 % per Ancona; 2,5% per Ascoli Piceno; 3,5% per Fermo; 2,1% per Macerata; 2,1% per Pesaro e 4,4% per Urbino per un totale, riferito per tutto il Distretto, del 3,1% su un totale di 31.717 procedimenti definiti nel periodo 1 luglio 2014/30 giugno 2015.

Applicazione dei recenti interventi normativi in materia di assenza, di sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato, di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

Limitatamente alla Corte di Appello occorre riferire che, quanto all’istituto della messa alla prova, si è ritenuto che la natura prevalentemente processuale (con effetti sostanziali) dell’istituto rendesse inapplicabile il disposto dell’art. 2 comma 4° c.p. con conseguente esclusione di potersi avvalere di esso in grado di appello. E’ invece applicabile, per lo stesso principio, l’istituto della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p.

Il Tribunale di Ancona riferisce che “sta andando a regime l’istituto della messa alla prova con aumento notevole della casistica”.

Il Tribunale di Fermo riferisce che l’Ufficio Gip/Gup ha adottato 3 pronunzie di sospensione e messa alla prova mentre la Procura della Repubblica presso detto Tribunale ha riferito che sono state adottate 6 pronunzie di esclusione della punibilità per tenuità del fatto.

Nulla riferiscono sul punto i Presidenti dei Tribunali di Ascoli Piceno, Macerata, mentre Il Presidente del Tribunale di Urbino riferisce che sono ancora da valutare gli effetti deflattivi dell’istituto della messa alla prova.

Il Tribunale di Pesaro riferisce che sono stati sospesi 17 procedimenti per irreperibilità dell’imputato e n. 7 per messa alla prova mentre vi è stata solo una pronunzia di definizione per tenuità del fatto.

Avvio del sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali.

Per la Corte di Appello l’avvio del sistema ha sofferto qualche iniziale difficoltà rispetto alla quale si è sopperito con la comunicazione via fax.

I Tribunali di Fermo e di Pesaro riferiscono che il sistema è stato avviato e che non è stata rilevata alcuna criticità.

Nulla sul punto hanno riferito gli altri Tribunali.

Andamento della giurisdizione civile (Analisi dei dati statistici).

Come si evince dalle statistiche allegate, a livello distrettuale si registra, al 30 giugno 2015, una lieve contrazione del numero dei procedimenti sia per quanto concerne il movimento che la pendenza finale.

Per quanto riguarda, in particolare, **la Corte di Appello**, nella comparazione tra l'anno precedente e quello attuale, si registra un lieve aumento delle iscrizioni (da 2.851 a 2.996), accompagnata da una contrazione delle definizioni; il dato finale complessivo registra un aumento delle pendenze da 7517 a 7706 (+ 3%).

Con riferimento al solo contenzioso civile, si deve osservare che sono aumentate le iscrizioni (da 1.545 a 1.606), ma anche le definizioni che passano da 1.591 a 1.712 con una diminuzione della pendenza finale del 2%. La stessa deve essere ancora diminuita in modo sensibile ove si consideri che rimangono in attesa di pubblicazione circa 140 sentenze.

Per i Tribunali del Distretto, nel loro complesso, diminuisce il dato finale delle pendenze (53.263 rispetto a 56.719 dell'anno precedente, con un decremento di circa il 3%).

Per il Tribunale per i Minorenni vi è una diminuzione del dato finale relativo alle pendenze (da 3.502 a 3.025 pari al - 14%).

Per gli Uffici del Giudice di Pace (con esclusione del GP di Fano che non ha fornito alcuna indicazione) si registrano n.16473 iscrizioni e n. 17.380 di definizioni così che il dato finale risulta essere di n.5.189 di procedimenti pendenti.

Famiglia e separazioni

Per la **Corte di Appello** le definizioni, relative ai procedimenti di separazione e divorzio, hanno superato le iscrizioni (rispettivamente 90 e 54, finali 26 e 15).

Attualmente i procedimenti in questione vengono definiti in tempo pressoché reale.

Per i **Tribunali del distretto** si evidenzia una sostanziale coincidenza di iscrizioni e definizioni ed il dato finale registra 1.477 (a fronte di 1.588) procedimenti in materia di separazione e 987 (a fronte di 887) in materia di divorzio.

Lavoro e previdenza

Presso la **Corte di Appello** le iscrizioni hanno superato le definizioni, (rispettivamente 680 a fronte di 522), sicché le pendenze sono aumentate da 219 a 373 procedimenti. Di questi, le iscrizioni per controversie previdenziali ammontano a 173, le definizioni sono pari a 139 e le pendenze raggiungono i 109 procedimenti.

Sul parametro delle "definizioni" grava la scopertura, dal maggio del 2015, del posto di uno dei consiglieri della sezione trasferito al Tribunale di Ancona con funzioni di Presidente di Sezione.

Per i **Tribunali del distretto** le iscrizioni ammontano a 8.271 e, nel periodo, sono stati definiti 9.161 procedimenti sicché le pendenze ammontano a 7.400 procedimenti a fronte delle precedenti 8.338. Di questi, le cause previdenziali

iscritte sono state 1.273, le definizioni 1299 e le pendenze si sono ridotte a 1990 cause.

Procedimenti esecutivi mobiliari e immobiliari.

Per i procedimenti esecutivi mobiliari, relativi agli uffici di primo grado del Distretto, le iscrizioni si sono ridotte da 10.906 a 8.938; le definizioni ammontano a 9.901 con una pendenza di 2.470 procedimenti (erano 3.533 nel periodo precedente); per quelli immobiliari, le iscrizioni ammontano a 1766 (erano 2.097) e le definizioni a 1.315 (erano 1.100) con una pendenza di 9.575 procedimenti (erano 9.124 al 30 giugno 2014).

Fallimenti

Il numero delle istanze di fallimento, nell'anno preso in considerazione, risulta particolarmente alto e sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente (1733 sulle precedenti 1776), le definizioni registrate nello stesso periodo sono pari a 1.750 (erano state 1.793 al 30.06.2014); il numero dei procedimenti susseguenti alla declaratoria di fallimento è di 546 per l'anno giudiziario 2014/2015 (erano 811 in quello precedente), con una pendenza finale di 3.973 rispetto a quella dell'anno precedente pari a 3.727.

Diritto societario, intermediazione, assicurazione, condominio, pubblica amministrazione

I procedimenti in materia di intermediazione finanziaria in genere (assicurazione contro i danni e sulla vita, contratti bancari ed intermediazione finanziaria), all'inizio, erano 304 (rispettivamente 61, 13, 187 e 43) ne sono pervenuti 74 (rispettivamente 12, 2, 57 e 3) e definiti 35 (rispettivamente 7, 3, 16 e 9); ne consegue che la pendenza è di 343.

Le procedure in materia condominiale erano 121, ne sono pervenute 17 e definite 18; ne consegue che la pendenza è di 120.

Le espropriazioni erano 65, ne sono pervenute 43 e ne sono state definite 23; ne consegue che la pendenza è di n. 83 procedimenti.

I procedimenti in cui è parte l'Amministrazione dello Stato passano da 123 a 109.

Dinanzi ai Tribunali del Distretto si riscontrano: in materia di intermediazione finanziaria 43 procedimenti iniziali, 6 iscritti, 12 definiti con pendenza finale pari 37; in materia di assicurazione 265 pendenti iniziali, 87 pervenuti, 88 definiti, 264 pendenti finali; in materia condominiale pendenti iniziali 353, 96 iscritti, 124 definiti, e 325 pendenti finali; in materia bancaria 763 procedimenti iniziali, 495 sopravvenuti, 212 definiti e 1.046 procedimenti pendenti finali.

Tribunale delle imprese

Presso il Tribunale di Ancona (quale Tribunale delle Imprese) si registrano 9 procedimenti sopravvenuti, 6 definiti e 3 procedimenti pendenti; 38 procedimenti cautelari, 32 definiti e 14 pendenti.

Presso la Corte di Appello, in presso la Sezione Imprese, si registra 1 iscrizione, 1 procedimento definito e 1 procedimento pendente.

Differenti riti processuali (D.l.vo 1 settembre 2011 n.150; art. 54 legge n. 69/2009)

I riti speciali, complessivamente intesi, per tutti gli uffici giudiziari della Corte (con esclusione degli uffici dei Giudici di Pace rispetto ai quali si è - tuttavia- indicato il dato relativo agli istituti dell'opposizione alle sanzioni amministrative e dei ricorsi in materia di immigrazione dei quali si è riferito separatamente) hanno subito nel distretto una sensibile riduzione e segnatamente 19.208 di iscritti, 19.372 definiti, con una riduzione, rispettivamente, del 12% e dell'8% rispetto al periodo precedente.

Presso la **Corte di Appello**, è trascurabile l'impatto dei riti speciali con l'eccezione dei procedimenti con rito camerale per i quali sono pervenuti 70 procedimenti a fronte di 52 definizioni.

Nei **Tribunali del distretto**, i procedimenti iscritti nel registro degli "Affari speciali e sommari" sono diminuiti come iscrizioni (- 15%) e, pur diminuendo le definizioni (- 12%), presentano un saldo finale del - 10% rispetto al periodo precedente (da 2.013 a 1.804).

I procedimenti di cognizione sommaria sono sensibilmente aumentati nei Tribunali del distretto laddove le iscrizioni sono passate da 503 a 681, le definizioni da 400 a 425 e le pendenze da 376 a 636. La rilevazione indica un maggior ricorso all'art. 702 bis c.p.c. che, però, svolge ancora una funzione marginale rispetto al rito ordinario di cognizione (nei Tribunali del distretto, il rapporto delle iscrizioni è di 681 su 13.556 procedimenti ordinari, pari al 5%).

Filtro ex art. 348 bis c.p.c. (introdotto dall'art. 54 comma 1° lett.a) del D.L. n.83 convertito con modificazioni nella legge n.134/2012)

Nel periodo considerato risultano dichiarate inammissibili dalla Corte di Appello n. 51 impugnazioni.

Legge 24 marzo 2001 n. 89 (cd legge Pinto)

A fronte di una pendenza finale relativa al precedente periodo di 273 procedimenti,(comprensivi di quelli con rito monocratico e collegiale) ne sono stati iscritti 332, definiti 184 e ne risultano pendenti 286.

Opposizioni a sanzioni amministrative

Le pendenze presso gli uffici dei Giudici di Pace sono le seguenti : n. 2.033 iscrizioni (erano 2.460), n. 2.542 definizioni (erano 3.110) e n. 1.073 procedimenti pendenti finali a fronte di 1.966 relativi all'anno precedente.

I dati e i confronti con l'anno precedente escludono i Giudici di Pace di Senigallia, Fano e Macerata Feltria per i quali i dati risultavano incompleti o assenti.

Risarcimento dei danni da circolazione

Limitando l'analisi ai soli giudici di pace sono sopravvenuti 1279 procedimenti e ne sono stati definiti 1.342 con una leggera riduzione delle pendenze a 1.457.

In relazione agli uffici di Tribunale si riferisce che il numero dei procedimenti iscritti è aumentato da 471 a 486, i definiti sono passati da 428 a 667; la pendenza finale è di 1.854.

Per la Corte di Appello erano pendenti 524 procedure (danni a cose, danni alla persona e morte); ne sono pervenute 91 e definite 119; Le cause pendenti sono 495.

Ricorsi in materia di immigrazione

Anche in questo settore v'è stata, presso gli uffici del Giudice di Pace sede di circondario, una contrazione delle pendenze (da 78 a 55) dovuta al superamento del numero dei procedimenti definiti (117) rispetto a quelli introitati (94).

Mediazione

Nel distretto erano pendenti (all'inizio del periodo in considerazione) 573 procedimenti, ne sono stati iscritti 2.426 e definiti 2.150 (l'anno precedente ne erano stati definiti 782); alla fine del periodo ne risultano pendenti 849. Con riferimento ai definiti (2.150), ben 1.120 si sono conclusi per mancata comparizione, 739 con la comparsa dell'aderente ma senza il raggiungimento dell'accordo e 291 con il raggiungimento di accordo.

Ove si consideri che il 13,5% delle mediazioni definite ha avuto un esito positivo (nel precedente periodo la percentuale era stata del 9,5%) si deve affermare che l'istituto ha una incidenza deflattiva *non* trascurabile.

Conclusioni

Dovendo trarre una sintesi del quadro sopra esposto mi sento di dovere affermare che, rispetto al periodo 2013/2014, la risposta di giustizia da parte degli uffici giudiziari di questo distretto nel perimetro temporale, oggetto dell'odierna relazione, nonostante l'aumento della sopravvenienza, è stata migliore e più sollecita ma non tale da potersi ritenere rispondente, nel suo complesso, alle aspettative dei cittadini.

Le riforme strutturali di sistema già esaminate nel corso della relazione del 2015 - mi riferisco, quanto al settore civile, a quelle volte a disciplinare le misure in deroga all'intervento giudiziario per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, attraverso la rivitalizzazione di istituti già conosciuti e la introduzione di taluni inediti (come il trasferimento in sede arbitrale di talune specifiche controversie già pendenti in primo e secondo grado, la c.d. "negoziata assistita", la trasformazione dal rito ordinario a quello sommario, le misure per la tutela del credito e per la semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali) e quelle introdotte nel corso del 2015 in materia fallimentare, civile e processuale civile, e quanto al settore penale quelle adottate, in base alla legge delega n.67/2014, in materia di "tenuità del fatto" e di "messa alla prova", non hanno contribuito, allo stato, limitatamente alle disposizioni aventi finalità deflattive, in maniera rilevante ad alleviare il carico di lavoro degli uffici giudiziari in questione.

Probabilmente incideranno in maniera più significativa, sotto detto ultimo profilo, quelle in materia di depenalizzazione e di abrogazione di reati con contestuale introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, di recente esitate con i decreti legislativi adottati dal Governo e le altre, in materia penale e processuale, in corso di elaborazione presso le competenti Commissioni Ministeriali, in gran parte volte ad alleggerire il carico dell'intervento giudiziario ed a riservare al giudice penale un intervento di carattere residuale volto a sanzionare le condotte più gravi.

Ma è evidente che, in presenza del processo di digitalizzazione intrapreso la cui obbligatorietà è destinata ad essere estesa anche al processo penale, di risorse personali, riconducibili, come si è detto, all'apporto della componente onoraria nell'esercizio della giurisdizione delle Corti di Appello, e dell'acquisizione di figure professionali, destinate ai servizi di cancelleria, provenienti da altri comparti della pubblica amministrazione e di nuovi modelli organizzativi, costituiti, fra gli altri, dall'Ufficio per il processo, ogni magistrato di questo distretto è chiamato ad assumere un diverso atteggiamento professionale volto ad utilizzare al meglio dette opportunità nell'ottica di una migliore organizzazione del proprio lavoro funzionale a quella dell'ufficio di appartenenza.

Intendo riferirmi ad una diversa cultura gestionale che si richiede di acquisire nel contesto di un'organizzazione partecipata che, come è noto, vede principalmente responsabile il dirigente dell'ufficio giudiziario ma che coinvolge, con diversi gradi di partecipazione e di responsabilità, ogni magistrato : da chi è chiamato a svolgere le funzioni di giudice o di pubblico ministero, a chi è

chiamato ad esercitare funzioni giudicanti o requirenti semidirettive o equiparate nell'ambito dell'articolazione organizzativa dei rispettivi uffici giudiziari.

A detto richiamo di responsabilità non possono sottrarsi tutte le altre componenti che concorrono all'organizzazione giudiziaria dai referenti per l'informatica, alla Commissione flussi, dal Consiglio Giudiziario, autorevole organo consultivo del Consiglio Superiore della Magistratura, cui spetta, fra gli altri compiti, la valutazione sulle scelte organizzative dei dirigenti, ai Consigli degli Ordini forensi cui competono le valutazioni inerenti alle procedure di formazione dei documenti organizzativi ed ai programmi di gestione annuali ed al personale amministrativo.

Mi si consenta tuttavia di affermare che, nonostante i tempi di durata dei procedimenti, soprattutto di quelli ultratriennali del settore civile, fedelmente registrati dall'ufficio statistico che abbiamo oggi raffigurato, tutti i magistrati di questo Distretto ed il personale amministrativo, salvo qualche limitata frangia di neghittosità, sono stati all'altezza della responsabilità che loro si richiede tanto da potere affermare che la risposta, a fronte di una sempre crescente domanda di giustizia, è stata, se non soddisfacente nel suo complesso, come già detto, comunque adeguata alle risorse messe a disposizione valutate alla luce delle diverse dinamiche ordinamentali che le hanno condizionate nella qualità e quantità.

Ma è evidente che occorre fare meglio e di più a cominciare da chi ricopre, per ruolo e responsabilità, la più alta carica in questo Distretto.

Avverto sul capo il peso di dovere aggredire una pendenza del 49% di procedimenti ultratriennali del settore civile, riconducibile al contenzioso ordinario dell'ufficio che dirigo, e del 41%, 40% e 37% di procedimenti ultratriennali dello stesso settore, attribuibili a taluni uffici di primo grado che non dirigo ma sui quali ho il compito di esercitare il potere/dovere di vigilanza.

Sono responsabilità che intendo attribuirmi fino in fondo pur non avendole generate.

Per converso avverto altra responsabilità che è quella di dovere assicurare che la tutela giurisdizionale debba avvenire attraverso un processo "giusto" oltre che di durata ragionevole.

L'amministrazione della giustizia non può essere esercitata solo in termini aziendalistici, cioè di risultati ed obiettivi, pure importanti ed ineludibili in un contesto storico in cui lo Stato è chiamato a rispondere dei danni di immagine ed economici derivanti dal suo funzionamento, ma deve assicurare che la risposta di giustizia avvenga attraverso un processo garantito dal contraddittorio fra le parti e dal diritto di difesa.

Pretendere dal magistrato una prestazione professionale superiore al carico esigibile consentito significa aprire la strada al pericolo di una risposta di giustizia non aderente alle garanzie costituzionali di un processo "giusto".

Posso tuttavia trasmettere, al termine di questa relazione, un messaggio di fiducia sorretto dalla convinzione che il sistema giudiziario del distretto, complessivamente inteso, ha le risorse e le capacità per rispondere alle attese della collettività.

L'appello alla coesione ed unità di intenti che ho rivolto ai magistrati ed al personale amministrativo al momento del mio insediamento, circa un anno e mezzo fa, ha trovato pieno riscontro.

Eguale condivisione ho riscontrato da parte degli organi forensi del distretto nel solco di una consolidata tradizione di collaborazione con la magistratura marchigiana alimentata dalla ferma volontà di conseguire insieme un efficiente servizio giudiziario.

Ne sono prova i numerosi protocolli e le prassi condivise sottoscritti con gli ordini professionali presso gli uffici circondariali.

Ma ne è prova soprattutto il successo che ha registrato il convegno organizzato, il 18 dicembre scorso, sull'Ufficio per il processo, al palazzo Ducale di Urbino, laddove sono convenute circa trecento persone tra magistrati, dirigenti amministrativi, docenti e studenti universitari, avvocati, operatori del diritto, cittadini comuni e rappresentanti di categoria.

Come già detto in premessa l'evento ha offerto, da un lato, l'occasione di dimostrare, attraverso l'entusiasmo e la convinzione espressi dai tirocinanti nel corso delle loro interviste, quanta disponibilità e dedizione vi sia, da parte dei magistrati, per l'opportunità loro offerta dalla legge di farsi affiancare nell'esercizio dell'attività giudiziaria da giovani laureati in giurisprudenza, e, dall'altro di far conoscere le prassi virtuose adottate da taluni uffici che oggi abbiamo riproposto con le immagini.

Intendo chiudere il mio intervento rivolgendo un cordiale e sincero ringraziamento all'avv. Gianpiero Paoli per l'attenzione e lo scrupolo con cui ha svolto il suo mandato alla guida dell'Ordine degli Avvocati di Ancona, per oltre tre anni, e l'augurio di un buon lavoro al dinamico successore, insediato nel mese di ottobre dello scorso anno, nella persona dell'avv.ssa Serenella Bachiocco.

Un particolare e affettuoso saluto rivolgo ai componenti del Consiglio giudiziario, che si accingono a lasciare il loro incarico quadriennale nei primi giorni del mese di aprile allorché si procederà al rinnovo dell'importante organo consultivo.

Ritengo di dovere pubblicamente esprimere il mio compiacimento per il delicato lavoro da loro svolto con equilibrio, competenza, responsabilità ed alto senso istituzionale, in un contesto storico di grandi cambiamenti ordinamentali, fra cui la riforma del testo unico sulla dirigenza, sulla cui disciplina il C.S.M. ripone la fondata aspettativa di rinnovare, con criteri di maggiore trasparenza, gran parte della classe dirigente degli uffici giudiziari in occasione dell'avvenuto ricambio generazionale.

Ma consentitemi infine di rivolgere un ringraziamento caloroso alle persone più vicine e cioè ai colleghi ed al personale amministrativo della Corte con i quali condivido quotidianamente le fatiche, le ansie e le difficoltà di dovere rendere una giustizia credibile, in un contesto storico di diffusa sfiducia verso le istituzioni, così come ai Presidenti ed ai colleghi dei Tribunali del distretto sui quali sono chiamato dall'ordinamento giudiziario ad esercitare il potere di vigilanza.

Infine mi rivolgo ai giovani colleghi che da poco hanno assunto le funzioni ed ai tirocinanti, che così numerosi hanno fatto ingresso negli uffici giudiziari

e che hanno partecipato con entusiasmo alla preparazione del dvd che è stato proiettato ad Urbino, ricordando loro che, al di là delle normative, delle circolari e dei freddi dati statistici, di cui oggi abbiamo così diffusamente parlato, vi è l'uomo che è chiamato a giudicare, talvolta in solitudine, con il suo carico di responsabilità ed a cui si richiede impegno, umiltà, forte tensione morale e coraggio, doti queste che sono costate la vita a persone che hanno, direttamente od indirettamente, osato contrastare il terrorismo e la criminalità mafiosa.

Con la convinzione che le nuove generazioni sapranno trarre da questo forte messaggio le giuste motivazioni per le scelte professionali intraprese o da intraprendere, rinnovo i saluti ai presenti ringraziandoli per l'infinita pazienza che hanno mostrato nell'ascoltarmi.

Grazie

Il Presidente della Corte
Dott. Carmelo Marino

APPENDICE STATISTICA
a cura del Funzionario Statistico dott. Alessandro Dus

Introduzione

I dati sono tratti dalle statistiche periodiche trasmesse dagli uffici al Ministero della Giustizia e, ove non diversamente segnalato, sono riferiti al periodo 01/07/2014-30/06/2015 (Anno giudiziario 2014/2015) . Per le materie comprese nei registri “SICID” (Contenzioso Civile, Lavoro, Volontaria Giurisdizione) i dati sono riferiti all’ estrazione diretta dai registri informatizzati fornita dalla Direzione Generale di Statistica.

I giudici di Pace di Macerata Feltria, Fano (penale) e Senigallia non hanno fornito i dati prescritti. Ove possibile le informazioni sono state desunte dalle relazioni dei Presidenti dei Tribunali.

CIVILE	
Tav. 1.1	Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo, confronto con l’anno precedente e variazioni.
Tav. 1.2	Durata media effettiva in giorni dei procedimenti definiti.
Tav. 1.3a	Procedimenti civili definiti con sentenza nell’anno 2014 secondo l’anno di iscrizione - Corte d’ Appello
Tav. 1.3b	Procedimenti civili definiti con sentenza nell’anno 2014 secondo l’anno di iscrizione - Tribunali ordinari
Tav. 1.3c	Procedimenti civili definiti con sentenza nell’anno 2014 secondo l’anno di iscrizione - Giudici di Pace
Tav. 1.4a	Sentenze secondo i termini di pubblicazione (% sul totale delle sentenze pubblicate) anno 2014 - Corte di Appello
Tav. 1.4b	Sentenze secondo i termini di pubblicazione (% sul totale delle sentenze pubblicate) anno 2014 - Tribunali, per rito
Tav. 1.4c	Sentenze secondo i termini di pubblicazione (% sul totale delle sentenze pubblicate) anno 2014 - Giudici di pace
Tav. 1.5	Numero dei procedimenti civili pendenti al 31 dicembre 2014 per anno di iscrizione e per tipologia di ufficio (uffici rispondenti)
Tav. 1.5 bis	Numero dei procedimenti pendenti al 30 Giugno 2015 per anni (compiuti) di anzianità. Ruoli contenziosi.
Tav. 1.6	Tribunale per i minorenni: procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo. Confronto con l’anno precedente
Tav. 1.7	Tribunale per i minorenni: provvedimenti relativi alla sottrazione dei minori
Tav. 1.8	Procedimenti di Mediazione civile iscritti, definiti e pendenti, raggruppati per circondario e Organismo di Mediazione rispondente
Tav. 1.9	Procedimenti di Mediazione civile iscritti, raggruppati per natura della controversia
Tav. 1.10	Procedimenti di Mediazione civile, per categoria della mediazione e circondario
Tav. 1.11	Durata media in giorni dei procedimenti di Mediazione civile per categoria
Tav. 1.12	Procedimenti di Mediazione civile relativi alle materie non obbligatorie con parti assistite da avvocato

PENALE	
Tav. 2.1	Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti a fine periodo, Confronto con l'anno precedente e variazioni percentuali
Tav. 2.2	Movimento dei procedimenti penali nei Tribunali del Distretto di Corte di Appello
Tav. 2.3	Movimento dei procedimenti penali con autore noto nelle Procure del Distretto di Corte di Appello. Dettaglio sedi
Tav. 2.3 bis	Procedimenti penali iscritti in Procura suddivisi in base al numero di indagati
Tav. 2.4	Movimento dei procedimenti penali nelle Uffici del Giudice di Pace
Tav. 2.5	Procedimenti penali definiti per PRESCRIZIONE, valori percentuali
Tav. 2.5 bis	Procedimenti penali definiti per PRESCRIZIONE, valori assoluti
Tav. 2.6	Procedimenti penali definiti con sentenza di merito distinti per rito nei Tribunali ordinari - Rito monocratico
Tav. 2.6bis	Procedimenti penali definiti con sentenza di merito distinti per rito nei Tribunali ordinari - Rito collegiale
Tav. 2.7	Procedimenti contro noti definiti presso l'Ufficio GIP/GUP per principali modalità di definizione
Tav. 2.8	Procedimenti contro noti definiti presso la Procura della Repubblica per modalità di definizione
Tav. 2.9	Procedimenti penali definiti per circondario, tipo rito e classe di durata nei Tribunali ordinari - rito collegiale
Tav. 2.10	Procedimenti penali definiti per circondario, tipo rito e classe di durata nei Tribunali ordinari - rito monocratico
Tav. 2.11	Procedimenti penali definiti per circondario e classe di durata nei Tribunali ordinari - Sezione GIP GUP
Tav. 2.12	Procedimenti penali definiti per circondario e classe di durata nelle Procure ordinarie
Tav. 2.13	Procedimenti penali pendenti al 31/12/2014. Sedi rispondenti
Tav. 2.14	Intecettazioni disposte dalle Procure del distretto, per tipologia
Tav. 2.15	Procedimenti di revisione delle misure cautelari personali iscritti, definiti e pendenti a fine periodo, Confronto con l'anno precedente e variazioni percentuali
Tav. 2.15bis	Procedimenti di revisione delle misure cautelari personali, per esito
Tav. 2.16	Procedimenti di revisione delle misure cautelari personali iscritti, definiti e pendenti a fine periodo, dettaglio definizioni per esito
Tav. 2.17	Tribunale e Uffici di sorveglianza Procedimenti iscritti, definiti e pendenti a fine periodo
Dati a supporto della Relazione tratti direttamente dai Registri	
Tav 3.1	Andamento delle denunce di particolari categorie reati - Iscrizioni nel periodo ad opera di noti (mod. 21) e ignoti (mod. 44)
Tav 3.2	Approfondimento di alcuni aspetti inerenti la giurisdizione civile

Tav. 1.1 - Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo, confronto con l'anno precedente e variazioni

Circondario	Ruolo	1/7/2014-30/6/2015					1/7/2013-30/6/2014					Variazione		
		pervenuti	sentenza	definiti	finali		pervenuti	sentenze	definiti	finali		pervenuti	sentenza	definiti
Corte Appello	Contenzioso Civile	1.606	1.254	1.712	6.887	6	1.545	1.152	1.591	7.021	4%	9%	8%	-2%
	Controversie Agrarie	8	4	4	6	3	724	1.040	1.265	219	167%	100%	-20%	200%
	Controversie di Lavoro e Previdenza	680	443	522	373	26	26	14	33	40	-6%	-57%	-59%	70%
	Procedimenti Speciali e Sommarî	23	7	29	35	553	553	15	690	235	-12%	-50%	-12%	-13%
	Volontaria Giurisdizione	679	25	507	405	2.996	1.043	1.733	2.774	7.706	23%	67%	-27%	72%
Corte Appello Totale		2.996	1.733	2.774	7.706	2.851	2.223	3.584	7.517	5%	-22%	-23%	3%	
Tribunale per i minorenni Totale		1.043		1.520	3.025	1.074	1.441	1.441	3.502	-3%		5%	-14%	
Ancona	Contenzioso Civile	3.883	2.090	4.252	7.000	4	4.105	2.262	4.198	7.317	-5%	-8%	1%	-4%
	Controversie Agrarie	5	4	4	4	6	6	4	6	3	-17%	0%	-33%	33%
	Controversie di Lavoro e Previdenza	2.512	604	2.629	1.192	2.367	614	2.472	1.350	1.350	6%	-2%	6%	-12%
	Procedimenti Speciali e Sommarî	4.075	9	4.139	721	4.958	7	4.841	782	782	-18%	29%	-15%	-8%
	Volontaria Giurisdizione	4.804	4	4.597	533	3.456	6	3.232	376	376	39%	-33%	42%	42%
	Procedimenti di Esecuzione	3.180		3.972	3.319	4.612	3.764	4.111	4.111	31%	-	6%	-19%	
	Fallimentare e procedure Concorsuali	771	166	763	1.396	781	181	734	1.388	1.388	-1%	-8%	4%	1%
Ancona Totale		19.230	2.877	20.356	14.165	20.285	3.074	19.247	15.327	15.327	-5%	-6%	6%	-8%
Ascoli Piceno	Contenzioso Civile	1.696	1.356	2.469	4.526	1.857	875	2.079	5.277	5.277	-9%	55%	19%	-14%
	Controversie Agrarie	1	-	-	1	2	2	1	2	-	-50%	-100%	-100%	-
	Controversie di Lavoro e Previdenza	1.488	665	1.718	1.811	1.717	538	1.781	2.043	2.043	-13%	24%	-4%	-11%
	Procedimenti Speciali e Sommarî	1.438	16	1.491	188	1.676	23	1.615	260	260	-14%	-30%	-8%	-28%
	Volontaria Giurisdizione	1.295	2	1.200	89	1.257	2	1.215	73	73	3%	0%	-1%	22%
	Procedimenti di Esecuzione	1.729		1.318	2.095	2.152		2.599	1.684	1.684	-20%	-	-49%	24%
	Fallimentare e procedure Concorsuali	272	87	243	766	509	84	369	737	737	-47%	4%	-34%	4%
Ascoli Piceno Totale		7.919	2.126	8.439	9.476	9.170	1.523	9.660	10.074	10.074	-14%	40%	-13%	-6%

Tav. 1.1 - Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo, confronto con l'anno precedente e variazioni

Circondario	Ruolo	1/7/2014-30/6/2015					1/7/2013-30/6/2014					Variazione				
		pervenuti	sentenza	definiti	finali	finali	pervenuti	sentenze	definiti	finali	finali	pervenuti	sentenza	definiti	finali	
Fermo	Contenzioso Civile	1.485	1.034	1.951	3.278	3.278	1.723	678	1.851	3.732	3.732	-14%	53%	5%	-12%	
	Controversie Agrarie	2	2	2	7	7	7	-	5	7	7	-71%	-	-60%	0%	
	Controversie di Lavoro e Previdenza	806	275	1.069	791	791	883	71	696	1.075	1.075	-9%	287%	54%	-26%	
	Procedimenti Speciali e Sommarî	1.578	12	1.550	266	266	1.823	13	1.757	227	227	-13%	-8%	-12%	17%	
	Volontaria Giurisdizione	1.243	1	1.117	175	175	1.300	6	1.184	175	175	-4%	-83%	-6%	0%	
	Procedimenti di Esecuzione	1.202		1.163	2.088	2.088	1.660		1.402	2.049	2.049	-28%	-	-17%	2%	
	Fallimentare e procedure Concorsuali	252	50	228	827	827	341	43	354	803	803	-26%	16%	-36%	3%	
Fermo Totale		6.568	1.374	7.080	7.432	7.432	7.737	811	7.249	8.068	8.068	-15%	69%	-2%	-8%	
Macerata	Contenzioso Civile	2.264	1.177	2.656	6.404	6.404	2.563	1.158	2.696	6.774	6.774	-12%	2%	-1%	-5%	
	Controversie Agrarie	11	8	9	9	9	6	9	14	7	7	83%	-11%	-36%	29%	
	Controversie di Lavoro e Previdenza	1.355	366	1.458	1.854	1.854	1.360	419	1.487	1.970	1.970	-0%	-13%	-2%	-6%	
	Procedimenti Speciali e Sommarî	2.720	4	2.704	263	263	3.469	8	3.409	282	282	-22%	-50%	-21%	-7%	
	Volontaria Giurisdizione	3.024	9	2.930	195	195	2.657	2	2.734	197	197	14%	350%	7%	-1%	
	Procedimenti di Esecuzione	2.194		2.348	2.363	2.363	2.782		2.678	2.517	2.517	-21%	-	-12%	-6%	
	Fallimentare e procedure Concorsuali	521	102	459	904	904	512	95	490	842	842	2%	7%	-6%	7%	
Macerata Totale		12.089	1.666	12.564	11.992	11.992	13.349	1.691	13.508	12.589	12.589	-9%	-1%	-7%	-5%	
Pesaro	Contenzioso Civile	1.967	1.058	2.228	3.325	3.325	2.072	1.061	2.259	3.570	3.570	-5%	-0%	-1%	-7%	
	Controversie Agrarie	6	1	4	2	2	2	2	3	1	1	200%	-50%	33%	100%	
	Controversie di Lavoro e Previdenza	1.536	325	1.569	1.229	1.229	1.627	324	1.512	1.284	1.284	-6%	0%	4%	-4%	
	Procedimenti Speciali e Sommarî	2.450	2	2.477	233	233	2.446	-	2.424	270	270	0%	-	2%	-14%	
	Volontaria Giurisdizione	2.898	6	2.745	114	114	2.714	5	2.592	92	92	7%	20%	6%	24%	
	Procedimenti di Esecuzione	1.752		1.854	1.441	1.441	1.984		2.201	1.543	1.543	-12%	-	-16%	-7%	
	Fallimentare e procedure Concorsuali	471	115	433	684	684	510	89	427	646	646	-8%	29%	1%	6%	
Pesaro Totale		11.080	1.507	11.310	7.028	7.028	11.355	1.481	11.418	7.406	7.406	-2%	2%	-1%	-5%	

Tav. 1.1 - Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo, confronto con l'anno precedente e variazioni															
Circondario	Ruolo	1/7/2014-30/6/2015					1/7/2013-30/6/2014					Variazione			
		pervenuti	sentenza	definiti	finali		pervenuti	sentenze	definiti	finali		pervenuti	sentenza	definiti	finali
Urbino	Contenzioso Civile	655	285	631	1.397		590	198	503	1.359		11%	44%	25%	3%
	Controversie Agrarie	1	1	1	2		1	2	2		0%	-50%	-50%	0%	
	Controversie di Lavoro e Previdenza	574	118	658	523		711	6	462	616		-19%	1867%	42%	-15%
	Procedimenti Speciali e Sommati	660	1	715	98		791	3	784	152		-17%	-67%	-9%	-36%
	Volontaria Giurisdizione	565	1	451	89		567	2	528	62		-0%	-50%	-15%	44%
	Procedimenti di Esecuzione	547		561	739		638		594	753		-14%	-	-6%	-2%
	Fallimentare e procedure Concorsuali	175	27	164	322		202	37	150	311		-13%	-27%	9%	4%
Urbino Totale		3.177	433	3.181	3.170		3.500	248	3.023	3.255		-9%	75%	5%	-3%
Totale TRIBUNALI	Contenzioso Civile	11.950	7.000	14.187	25.930		12.910	6.232	13.586	28.029		-7%	12%	4%	-7%
	Controversie Agrarie	26	16	20	25		24	18	32	20		8%	-11%	-38%	25%
	Controversie di Lavoro e Previdenza	8.271	2.353	9.101	7.400		8.665	1.972	8.410	8.338		-5%	19%	8%	-11%
	Procedimenti Speciali e Sommati	12.921	44	13.076	1.769		15.163	54	14.830	1.973		-15%	-19%	-12%	-10%
	Volontaria Giurisdizione	13.829	23	13.040	1.195		11.951	23	11.485	975		16%	0%	14%	23%
	Procedimenti di Esecuzione	10.604	0	11.216	12.045		13.828	0	13.238	12.657		-23%	-	-15%	-5%
	Fallimentare e procedure Concorsuali	2.462	547	2.290	4.899		2.855	529	2.524	4.727		-14%	3%	-9%	4%

Tav. 1.1 - Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo, confronto con l'anno precedente e variazioni													
Circondario	Ruolo	1/7/2014-30/6/2015				1/7/2013-30/6/2014				Variazione			
		pervenuti	sentenza	definiti	finali	pervenuti	sentenze	definiti	finali	pervenuti	sentenza	definiti	finali
TRIBUNALI ORDINARI TOTALE		60.063	9.983	62.930	53.263	65.396	8.828	64.105	56.719	-9%	75%	5%	-3%
Giudice di Pace ANCONA		3.016	703	2.949	801	3.111	947	3.337	734	-3%	-26%	-12%	9%
Giudice di Pace FABRIANO		464	101	470	119	543	153	582	125	-15%	-34%	-19%	-5%
Giudice di Pace JESI		771	219	844	263	1.042	218	1.076	336	-26%	0%	-22%	-22%
Giudice di Pace SENIGALLIA *		834	211	834	81	565	131	563	243				
Giudice di Pace ASCOLI PICENO		2.555	801	2.705	648	3.377	1.099	3.765	798	-24%	-27%	-28%	-19%
Giudice di Pace FERMO		2.228	719	2.600	1.383	2.463	424	2.336	1.755	-10%	70%	11%	-21%
Giudice di Pace MACERATA		3.610	795	3.560	986	4.421	1.268	4.657	1.361	-18%	-37%	-24%	-28%
Giudice di Pace CAMERINO		391	355	559	94	450	544	956	262	-13%	-35%	-42%	-64%
Giudice di Pace PESARO		1.919	516	2.048	409	2.040	399	1.966	538	-6%	29%	4%	-24%
Giudice di Pace FANO		963	141	912	965	1.328	191	1.220	901	-27%	-26%	-25%	7%
Giudice di Pace URBINO		577	295	702	349	891	260	928	474	-35%	13%	-24%	-26%
Giudice di Pace MACERATA FELTRIA *		108		109	56	120	35	132	60				
Totale Giudici di Pace del Distretto		17.328	4.856	18.183	6.098	20.231	5.634	21.386	7.527	-14%	-14%	-15%	-19%

* dati tratti dalla relazione del Giudice di Pace

Tav. 1.2 -Durata media effettiva in giorni dei procedimenti definiti							
	Ruolo	Definiti Sentenza	Durata media def sentenza	Definiti altrimenti	Durata media def altrimenti	Totale definiti	Durata media totale
Corte d'Appello	Controversie Agrarie	4	146			4	146
	Lavoro, Prev., Assist oblig.	443	171	79	70	522	155
	Affari Civili Contenziosi	1.254	1932	458	1233	1.712	1745
	Volontaria Giurisdizione	25	166	476	147	501	148
	Procedimenti Speciali e Sommarî	7	1455	22	288	29	570
Comlessivo Corte d'Appello:							
		1733	1450	1035	625	2768	1142
Tribunale ANCONA	Controversie Agrarie	4	460			4	460
	Lavoro, Prev., Assist oblig.	604	538	2.025	114	2.629	211
	Affari Civili Contenziosi	2.090	879	2.163	497	4.253	685
	Volontaria Giurisdizione	4	257	2.895	43	2.899	43
	Procedimenti Speciali e Sommarî	9	893	4.130	55	4.139	56
Comlessivo Trib. Ancona:							
		2711	802	11213	147	13924	275
Tribunale ASCOLI PICENO	Lavoro, Prev., Assist oblig.	665	863	1.053	287	1.718	510
	Affari Civili Contenziosi	1.356	1821	1.113	1039	2.469	1469
	Volontaria Giurisdizione	2	235	709	38	711	38
	Procedimenti Speciali e Sommarî	16	2380	1.477	61	1.493	86
	Comlessivo Trib. Ascoli Piceno:	2039	1511	4352	362	6391	729
Comlessivo Tribunale ANCONA:							
		2	1495			2	1495
Tribunale FERMO	Lavoro, Prev., Assist oblig.	275	832	794	245	1.069	396
	Affari Civili Contenziosi	1.034	1185	917	656	1.951	936
	Volontaria Giurisdizione	1	64	733	52	734	52
	Procedimenti Speciali e Sommarî	12	537	1.538	43	1.550	47
	Comlessivo Tribunale Fermo:	1324	1106	3982	226	5306	446

Tav. 1.2 -Durata media effettiva in giorni dei procedimenti definiti							
	Ruolo	Definiti Sentenza	Durata media def sentenza	Definiti altrimenti	Durata media def altrimenti	Totale definiti	Durata media totale
Tribunale MACERATA	Controversie Agrarie	8	442	1	276	9	423
	Lavoro, Prev., Assist obblig.	366	1679	1.092	272	1.458	625
	Affari Civili Contenziosi	1.178	1560	1.479	855	2.657	1168
	Volontaria Giurisdizione	9	161	2.245	56	2.254	56
	Procedimenti Speciali e Sommarî	4	908	2.700	34	2.704	36
	Complessivo Trib. Macerata:	1565	1572	7517	237	9082	467
Tribunale PESARO	Controversie Agrarie	1	103	3	130	4	123
	Lavoro, Prev., Assist obblig.	325	680	1.244	186	1.569	289
	Affari Civili Contenziosi	1.058	1072	1.170	575	2.228	811
	Volontaria Giurisdizione	6	245	2.220	14	2.226	15
	Procedimenti Speciali e Sommarî	2	868	2.475	29	2.477	30
	Complessivo Trib. Pesaro:	1392	976	7112	142	8504	278
Tribunale URBINO	Controversie Agrarie	1	761			1	761
	Lavoro, Prev., Assist obblig.	118	759	540	268	658	356
	Affari Civili Contenziosi	285	1092	346	536	631	787
	Volontaria Giurisdizione	1	407	242	63	243	65
	Procedimenti Speciali e Sommarî	1	2101	714	123	715	126
	Complessivo Trib. Urbino:	406	995	1842	235	2248	372

Tav. 1.3a - Procedimenti definiti con sentenza nell'anno 2014 secondo l'anno di iscrizione. Corte di Appello

Materia	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	Anni precedenti	Totale
Cognizione ordinaria	31	58	38	48	58	147	200	98	284	962
Lavoro	229	233	14	0	0	0	0	0	0	476
Previdenza	105	161	88	3	0	1	0	0	0	358
Famiglia	19	31	0	0	0	0	0	0	0	50
Altro	27	18	2	2	2	3	2	2	13	71
Totale	411	501	142	53	60	151	202	100	297	1.917

Tav. 1.3b - Procedimenti civili definiti con sentenza nell'anno 2014 secondo l'anno di iscrizione. Tribunali

Tribunali	Rito	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	Anni precedenti	Totale
ANCONA	Collegiate	388	145	28	30	7	1	0	0	599
	Monocratico	88	497	425	514	279	91	18	7	1.919
ASCOLI PICENO	Collegiate	151	124	22	22	13	10	10	5	357
	Monocratico	51	264	216	180	158	139	80	339	1.427
FERMO	Collegiate	115	22	10	6	14	9	4	29	209
	Monocratico	23	151	146	164	106	84	53	68	795
MACERATA	Collegiate	189	157	14	11	12	7	9	14	413
	Monocratico	50	175	189	196	166	136	100	337	1.349
PESARO	Collegiate	205	96	23	22	22	10	7	12	397
	Monocratico	51	220	232	207	178	110	97	83	1.178
URBINO	Collegiate	78	13	9	2	1	0	0	0	103
	Monocratico	20	71	45	26	13	14	6	11	206
Totale Tribunali	Collegiate	1.126	557	106	93	69	37	30	60	2.078
	Monocratico	283	1.378	1.253	1.287	900	574	354	845	6.874

**Tav. 1.3c - Procedimenti civili definiti con sentenza nell'anno 2014 secondo l'anno di iscrizione.
Periodo comunicato dagli uffici dei Giudici di Pace**

Uffici del Giudice di Pace	2013	2012	2011	2010	2009	2008	Anni precedenti	Totale
ANCONA	315	361	37	3	1	0	0	717
FABRIANO	30	68	19	2	0	0	0	119
JESI	59	112	22	8	0	0	0	201
SENIGALLIA	28	102	25	8	1	1	4	169
ASCOLI PICENO	346	386	76	11	8	4	5	836
FERMO	129	265	150	75	23	8	3	653
CAMERINO	72	160	134	45	48	72	45	576
MACERATA	306	564	152	36	17	13	29	1.117
FANO	1	52	28	26	2	0	1	110
PESARO	251	162	44	20	7	5	0	489
MACERATA FELTRIA	0	9	0	1	1	0	0	11
URBINO	51	129	53	34	6	4	0	277
Totale nel Distretto	1.588	2.370	740	269	114	107	87	5.275

Tav. 1.4a Sentenze secondo i termini di pubblicazione (% sul totale delle sentenze pubblicate) anno 2014 - Corte di Appello						
	Pubblicazione Sentenze					
	entro 30 gg	tra 31 e 60 gg	tra 61 e 90 gg	tra 91 e 120 gg	oltre 120 gg	Totale
Corte di Appello	46%	6%	0%	0%	48%	100%

Tav. 1.4b Sentenze secondo i termini di pubblicazione (% sul totale delle sentenze pubblicate) anno 2014 - Tribunali, per rito					
Tribunali	Pubblicazione Sentenze Collegiali				
	entro 60 gg	tra 61 e 120 gg	oltre 120 gg	Totale	
ANCONA	100%	0%	0%	100%	
ASCOLI PICENO	99%	1%	0%	100%	
FERMO	100%	0%	0%	100%	
MACERATA	100%	0%	0%	100%	
PESARO	100%	0%	0%	100%	
URBINO	100%	0%	0%	100%	

Tav. 1.4c Sentenze secondo i termini di pubblicazione (% sul totale delle sentenze pubblicate) anno 2014 - Tribunali, per sezione					
Tribunali e relative sezioni	Pubblicazione Sentenze Monocratiche				
	entro 30 gg	tra 31 e 60 gg	oltre 60 gg	Totale	
ANCONA	100%	0%	0%	100%	
ASCOLI PICENO	91%	6%	4%	100%	
FERMO	100%	0%	0%	100%	
MACERATA	100%	0%	0%	100%	
PESARO	100%	0%	0%	100%	
URBINO	100%	0%	0%	100%	

Tav. 1.4c Sentenze secondo i termini di pubblicazione (% sul totale delle sentenze pubblicate) anno 2014 - Giudici di pace						
Uffici del Giudice di Pace	Pubblicazione Sentenze					
	entro 15 gg	tra 16 e 30 gg	tra 31 e 60 gg	oltre 60 gg	Totale	
ANCONA	90%	1%	2%	7%	100%	
FABRIANO	3%	12%	16%	69%	100%	
JESI	100%	0%	0%	0%	100%	
OSIMO	47%	5%	12%	35%	100%	
SENIGALLIA						
ASCOLI PICENO	100%	0%	0%	0%	100%	
FERMO	53%	3%	6%	38%	100%	
CAMERINO	1%	3%	5%	91%	100%	
MACERATA	87%	5%	3%	4%	100%	
FANO	47%	0%	1%	52%	100%	
PESARO	82%	9%	9%	0%	100%	
MACERATA FELTRIA	0%	0%	0%	100%	100%	
URBINO	5%	2%	2%	91%	100%	

Tav. 1.5 - Numero dei procedimenti pendenti al 31 Dicembre 2014 per anno di iscrizione. Ruoli contenziosi e uffici rispondenti																				
Ufficio/ Sede	Prima del 1998	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale pendenti al 31.12.14	
CORTE DI APPELLO																				
ANCONA	2	0	0	0	0	1	2	6	18	78	71	463	833	1.004	1.025	1.043	1.139	1.366	7.051	
ANCONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	6
ANCONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6	5	4	228	247	247
ANCONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	231	242	242
TRIBUNALI																				
ASCOLI PICENO	10	1	4	9	5	15	22	35	107	80	167	264	396	533	565	702	891	1.258	5.064	5.064
FERMO	11	0	1	2	4	1	8	7	20	28	56	96	145	198	345	492	667	931	3.012	3.012
MACERATA	13	4	8	13	25	27	56	85	106	155	223	309	378	517	746	916	1.371	1.787	6.739	6.739
PESARO	0	0	0	0	0	1	0	1	4	5	17	41	123	216	342	494	818	1.259	3.321	3.321
URBINO	0	0	0	0	0	1	5	4	9	18	37	45	98	142	163	227	270	484	1.503	1.503
ASCOLI PICENO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FERMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	1	1	9	9
MACERATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	12
PESARO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
URBINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
ASCOLI PICENO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	14	32	128	207	503	1.122	2.011	2.011
FERMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	12	74	82	156	298	630	630
MACERATA	0	0	1	0	3	1	8	11	13	22	46	58	78	132	247	213	370	602	1.805	1.805
PESARO	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	93	98	286	851	1.330
URBINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	18	60	141	353	576	576

Tav. 1.5 bis - Numero dei procedimenti pendenti al 30 Giugno 2015 per anni (compiuti) di anzianità. Ruoli contenziosi

Registro	Ufficio	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10+	Totale	% ultratriennali	% ultraquinq.
Contenzioso	Corte Appello	1.407	1.141	977	974	947	818	452	96	34	28	9	4	6.887	49%	21%
	Ancona	2.820	1.916	1.237	650	197	77	33	26	16	6	10	12	7.000	15%	3%
	Ascoli Piceno	1.155	844	685	477	456	341	235	162	87	33	17	34	4.526	41%	20%
	Fermo	954	704	590	370	243	158	103	67	30	25	12	22	3.278	31%	13%
	Macerata	1.568	1.196	1.079	672	590	373	280	201	140	93	75	136	6.403	40%	20%
	Pesaro	1.306	798	531	316	175	109	59	12	10	2	3	4	3.325	21%	6%
	Urbino	430	252	203	162	135	93	56	24	19	10	6	7	1.397	37%	15%
Lavoro	Corte Appello	363	8	1						1				373	0%	0%
	Ancona	883	225	40	30	9	1		1			2	1	1.192	4%	0%
	Ascoli Piceno	1.041	434	216	64	37	10	4	2	1		1		1.810	7%	1%
	Fermo	398	156	117	80	24	11	4	1					791	15%	2%
	Macerata	676	360	256	145	185	81	58	44	19	14	6	10	1.854	30%	13%
	Pesaro	741	291	96	16	84							1	1.229	8%	0%
	Urbino	339	105	57	14	8								523	4%	0%
agricola	Corte Appello	4		1	1									6	17%	0%
	Ancona	4												4	0%	0%
	Ascoli Piceno	1												1	0%	0%
	Fermo	2	3		2									7	29%	0%
	Macerata	8		1										9	0%	0%
	Pesaro	1	1											2	0%	0%
	Urbino	1	1											2	0%	0%

Tav. 1.6 - Tribunale per i minorenni: procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo. Confronto con l'anno precedente									
Materia	A.G. 2014/2015			A.G. 2013/2014			Variazione percentuale A.G. 2014/2015 vs. A.G. 2013/2014		
	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Adozione nazionale	315	344	1.102	311	238	1.131	1%	45%	-3%
Adozione internazionale	169	236	229	194	238	296	-13%	-1%	-23%
Volontaria giurisdizione	558	928	1.683	567	943	2.053	-2%	-2%	-18%
Procedimenti contenziosi	1	12	11	2	22	22	-50%	-45%	-50%
Totale	1.043	1.520	3.025	1.074	1.441	3.502	-3%	5%	-14%

Tav. 1.7 - Tribunale per i minorenni: provvedimenti relativi alla sottrazione dei minori		
	Esito	Numero
Provvedimenti relativi alla sottrazione internazionale dei minori (art. 7 L. 64794)	accoglimento	0
	rigetto	0
	revoca	0
	archiviazione	0

Tav. 1.8 - Procedimenti di Mediazione civile iscritti, definiti e pendenti, raggruppati per circondario e Organismo di Mediazione rispondente

Nel Distretto di Ancona al 30 giugno 2015, gli Organismi di Mediazione registrati con sede legale nel Distretto sono 29, di cui 13 completamente rispondenti nel periodo considerato.

Anno giudiziario 2014/2015

Circondari (*)	Sede	Organismi di mediazione	Pendenti Iniziali	Iscritti	Definiti			Pendenti finali	
					Mancata comparizione aderente	Aderente comparso Accordo raggiunto	Aderente comparso Accordo non raggiunto		Totale definiti
ANCONA	Ancona	CAMERA DI COMMERCIO	40	254	102	33	99	234	60
		ORDINE AVVOCATI	216	554	230	40	194	464	306
ANCONA Totale			256	808	332	73	293	698	366
ASCOLI PICENO	Ascoli Piceno	ORDINE AVVOCATI	97	455	224	107	121	452	100
	San Benedetto del Tronto	CAMERA DI COMMERCIO	4	15	8	4	6	18	1
ASCOLI PICENO Totale			101	470	232	111	127	470	101
FERMO	Fermo	ALTRI ORDINI PROFESSIONALI	-	1	1	-	-	1	-
		ORDINE AVVOCATI	37	280	186	33	47	266	51
		ORGANISMI PRIVATI	4	50	23	9	14	46	8
FERMO Totale			41	331	210	42	61	313	59
MACERATA	Macerata	CAMERA DI COMMERCIO	7	100	48	8	42	98	9
		ORDINE AVVOCATI	129	538	211	42	161	414	253
MACERATA Totale			136	638	259	50	203	512	262
PESARO	Pesaro	ALTRI ORDINI PROFESSIONALI	-	2	1	-	1	2	-
		CAMERA DI COMMERCIO	-	38	17	-	11	28	10
PESARO Totale			0	40	18	0	12	30	10
URBINO	Urbino	ORDINE AVVOCATI	39	139	69	15	43	127	51
URBINO Totale			39	139	69	15	43	127	51
Totale distretto			573	2.426	1.120	291	739	2.150	849

%procedimenti definiti secondo le modalità di definizione

Percentuale esiti con aderente comparso

% accordo raggiunto	291	28,3%
% accordo non raggiunto	739	71,7%
Totale Procedimenti con entrambe le Parti presenti	1.030	100,0%

(*) uno o più circondari possono mancare a causa dell'assenza di Organismi di mediazione in quel circondario oppure per la mancata comunicazione dei dati da parte degli stessi.
Fonte: Ministero Giustizia - D.O.G.- Direzione Generale di Statistica - Dati da rilevazione aggiornata al 22 settembre 2015

Tav. 1.9 - Procedimenti di Mediazione civile iscritti, raggruppati per natura della controversia	
Natura	Iscritti
Contratti bancari	601
Diritti reali	362
Locazione	310
Risarcimento danni da responsabilità medica	272
Altra natura	217
Condominio	178
Contratti assicurativi	148
Divisione	138
Successioni ereditarie	75
Contratti finanziari	49
Comodato	41
Affitto di aziende	15
Risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa	11
Risarcimento danni da circolazione veicoli e natanti	6
Patti di famiglia	3

Tav. 1.10 - Procedimenti di Mediazione civile, per categoria della mediazione e circondario						
<i>Rilevazione Campionaria</i>						
Categoria Volontaria	ANCONA 0,219	ASCOLI PICENO 0,25	FERMO 0,036	MACERATA 0,353	PESARO 0,161	Incidenza Categoria
Volontaria	11%	4%	8%	11%	12%	9%
Obbligatoria in quanto condizione di procedibilità ai sensi di legge	71%	96%	82%	89%	84%	82%
Obbligatoria in quanto prevista da clausola contrattuale	1%	0%	0%	0%	0%	0%
Demandata dal giudice	17%	0%	10%	0%	4%	9%
Incidenza circoscrizione	36%	16%	27%	15%	7%	100%

Tav. 1.11 - Durata media in giorni dei procedimenti di Mediazione civile, per categoria

<i>Rilevazione Campionaria</i>	
Categoria	Durata Media gg
Volontaria	79
Obbligatoria in quanto condizione di procedibilità ai sensi di legge	78
Obbligatoria in quanto prevista da clausola contrattuale	90
Demandata dal giudice	84

Tav. 1.12 - Procedimenti di Mediazione civile relativi alle materie non obbligatorie con parti assistite da avvocato

<i>Rilevazione Campionaria</i>						
Parti assistite da avvocato % Procedimenti con proponenti assistiti da avvocato	ANCONA 0,219	ASCOLI PICENO 0,25	FERMO 0,036	MACERATA 0,353	PESARO 0,161	Incidenza Categoria
% Procedimenti con proponenti assistiti da avvocato	74%	93%	90%	69%	67%	76%
% Procedimenti con aderenti assistiti da avvocato	100%	0%	53%	100%	100%	100%

() uno o più circondari possono mancare a causa dell'assenza di Organismi di mediazione in quel circondario oppure per la mancata comunicazione dei dati da parte degli stessi.*

Fonte: Ministero Giustizia - D.O.G. - Direzione Generale di Statistica - ril.aggiornata al 22/9/2015

Tav. 2.1 - Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti a fine periodo, confronto con l'anno precedente e variazioni percentuali												
Tipologia Ufficio	Materia	A.G. 2014/2015			A.G. 2013/2014			Variazione percentuale A.G. 2014/2015 vs. A.G. 2013/2014				
		Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali		
Corte di Appello												
	Appello ordinario	3.180	5.553	5.241	2.546	4.296	7.614	25%	29%	31%		
	Appello assise	5	6	4	8	11	5	-38%	-45%	-20%		
	Appello minorenni	27	31	13	29	20	17	-7%	55%	-24%		
Procura Generale												
	Avvocazioni	-	-	-	-	-	-					
	Azioni Penali	464	299	495	398	232	321	17%	29%	54%		
Tribunale per i Minorenni												
	Sezione dibattimento	83	78	73	96	101	68	-14%	-23%	7%		
	Sezione GIP	389	461	165	652	640	237	-40%	-28%	-30%		
	Sezione GUP	344	334	317	386	310	307	-11%	8%	3%		
Tribunale e relative sezioni												
	Dibattimento collegiale	401	404	768	362	297	754	11%	36%	2%		
	Dibattimento monocratico	7.440	7.571	11.928	8.593	8.173	12.086	-13%	-7%	-1%		
	Appello Giudice di Pace	198	258	291	282	198	280	-30%	30%	4%		
	Sezione assise	7	6	6	1	4	4	600%	50%	50%		
	Sezione GIP/GUP - NOTI	22.268	23.484	11.479	21.006	19.306	13.860	6%	22%	-17%		
Giudice di pace												
	Sezione dibattimento (**)	2.008	2.035	2.127	2.265	2.597	2.377	-11%	-22%	-11%		
	Sezione GIP - NOTI	3.849	3.981	134	2.821	2.796	180	36%	42%	-26%		
Procura presso il Tribunale												
	Reati ordinari DDA - NOTI	37	38	44	20	20	25	85%	90%	76%		
	Reati di competenza - NOTI	33.126	31.830	20.604	33.941	32.300	19.642	-2%	-1%	5%		
	Reati di competenza del GdP - NOTI	5.571	5.481	3.564	6.140	5.542	3.689	-9%	-1%	-3%		
Procura presso il Tribunale per i Minorenni	Registro NOTI - Mod. 52	733	711	405	864	1.032	383	-15%	-31%	6%		

** La somma non comprende i dati del Giudice di Pace di Fano

Tav. 2.2 - Movimento dei procedimenti penali nei Tribunali del Distretto di Corte di Appello

Tribunale e relative sezioni distaccate	Materia	A.G. 2014/2015			A.G. 2013/2014			Variazione percentuale A.G. 2014/2015 vs. A.G. 2013/2014		
		Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Ancona	Dibattimento collegiale	168	153	286	163	131	267	3,1%	16,8%	7,1%
	Dibattimento monocratico	2.006	2.407	2.530	3.014	2.868	2.957	-33,4%	-16,1%	-14,4%
	Appello Giudice di Pace	50	68	79	106	78	107	-52,8%	-12,8%	-26,2%
	Sezione assise	4	3	4	1	3	2	300,0%	0,0%	100,0%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	6.276	7.715	5.737	5.788	5.465	7.822	8,4%	41,2%	-26,7%
Ascoli Piceno	Dibattimento collegiale	37	39	48	13	25	50	184,6%	56,0%	-4,0%
	Dibattimento monocratico	1.166	997	1.813	756	825	1.648	54,2%	20,8%	10,0%
	Appello Giudice di Pace	50	29	75	63	28	55	-20,6%	3,6%	36,4%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	3.036	3.161	875	2.834	2.579	1.007	7,1%	22,6%	-13,1%
	Fermo	Dibattimento collegiale	63	59	122	60	43	117	5,0%	37,2%
Macerata	Dibattimento monocratico	1.096	923	2.946	1.885	1.419	2.741	-41,9%	-35,0%	7,5%
	Appello Giudice di Pace	22	33	43	22	36	44	0,0%	-8,3%	-2,3%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	3.153	2.600	2.418	2.819	2.357	2.320	11,8%	10,3%	4,2%
	Dibattimento collegiale	81	100	256	73	41	263	11,0%	143,9%	-2,7%
	Dibattimento monocratico	1.739	1.734	2.989	1.558	1.456	3.001	11,6%	19,1%	-0,4%
Pesaro	Appello Giudice di Pace	8	72	56	62	42	44	-87,1%	71,4%	27,3%
	Sezione assise	3	3	2	-	1	2		200,0%	0,0%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	5.320	5.110	1.335	4.817	4.471	1.169	10,4%	14,3%	14,2%
	Dibattimento collegiale	42	47	25	37	51	30	13,5%	-7,8%	-16,7%
	Dibattimento monocratico	923	1.229	636	1.031	1.367	952	-10,5%	-10,1%	-33,2%
Urbino	Appello Giudice di Pace	32	15	15	29	14	23	10,3%	7,1%	-34,8%
	Sezione assise	2	-	2	-	-	-			
	Sezione GIP/GUP - NOTI	3.409	3.605	599	3.617	3.613	803	-5,8%	-0,2%	-25,4%
	Dibattimento collegiale	10	6	31	16	6	27	-37,5%	0,0%	14,8%
	Dibattimento monocratico	510	281	1.014	349	238	787	46,1%	18,1%	28,8%
Sezione Giudice di Pace	Appello Giudice di Pace	36	41	23	-	-	7			228,6%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	1.074	1.293	515	1.131	821	739	-5,0%	57,5%	-30,3%

Tav. 2.3 - Movimento dei procedimenti penali con autore noto nelle Procure del Distretto di Corte di Appello. Dettaglio sedi												
Procure presso il Tribunale	Materia	A.G. 2014/2015				A.G. 2013/2014				Variazione percentuale A.G. 2014/2015 vs. A.G. 2013/2014		
		Iscritti	Definiti	Finali		Iscritti	Definiti	Finali		Iscritti	Definiti	Finali
ANCONA		11.704	10.684	10.224		11.424	11.421	9.413		2,5%	-6,5%	8,6%
	Reati di competenza DDA - NOTI	37	38	44		20	20	25		85,0%	90,0%	76,0%
	Reati ordinari - NOTI	10.343	9.465	8.738		10.099	10.270	7.979		2,4%	-7,8%	9,5%
ASCOLI PICENO		1.324	1.181	1.442		1.305	1.131	1.409		1,5%	4,4%	2,3%
	Reati di competenza del GdP - NOTI	5.416	5.623	2.481		6.019	5.367	2.851		-10,0%	4,8%	-13,0%
	Reati ordinari - NOTI	4.266	4.464	1.867		4.684	4.294	2.166		-8,9%	4,0%	-13,8%
FERMO		1.150	1.159	614		1.335	1.073	685		-13,9%	8,0%	-10,4%
	Reati di competenza del GdP - NOTI	5.699	5.352	2.662		5.672	5.920	2.292		0,5%	-9,6%	16,1%
	Reati ordinari - NOTI	4.674	4.300	2.219		4.557	4.726	1.842		2,6%	-9,0%	20,5%
MACERATA		1.025	1.092	443		1.115	1.194	450		-8,1%	-11,9%	-1,6%
	Reati di competenza del GdP - NOTI	8.803	8.770	5.259		9.292	8.010	5.257		-5,3%	9,5%	0,0%
	Reati ordinari - NOTI	7.586	7.456	4.740		7.685	6.675	4.625		-1,3%	11,7%	2,5%
PESARO		1.217	1.314	519		1.607	1.335	632		-24,3%	-1,6%	-17,9%
	Reati di competenza del GdP - NOTI	5.077	4.966	2.577		5.683	5.403	2.536		-10,7%	-8,1%	1,6%
	Reati ordinari - NOTI	4.563	4.473	2.178		5.172	4.850	2.122		-11,8%	-7,8%	2,6%
URBINO		514	493	399		511	553	414		0,6%	-10,8%	-3,6%
	Reati di competenza del GdP - NOTI	2.035	1.954	1.009		2.011	1.741	1.007		1,2%	12,2%	0,2%
	Reati ordinari - NOTI	1.694	1.672	862		1.744	1.485	908		-2,9%	12,6%	-5,1%
	Reati di competenza del GdP - NOTI	341	282	147		267	256	99		27,7%	10,2%	48,5%
DISTRETTO		38.734	37.349	24.212		40.101	37.862	23.356		-3,4%	-1,4%	3,7%
	Reati di competenza DDA - NOTI	37	38	44		20	20	25		85,0%	90,0%	76,0%
	Reati ordinari - NOTI	33.126	31.830	20.604		33.941	32.300	19.642		-2,4%	-1,5%	4,9%
	Reati di competenza del GdP - NOTI	5.571	5.481	3.564		6.140	5.542	3.689		-9,3%	-1,1%	-3,4%

Tav. 2.3 bis - Procedimenti penali iscritti in Procura suddivisi in base al numero di indagati

Procura della Repubblica		A.G. 2014/2015																		
		con 1 indagato		con 2 indagati		con 3 indagati		4 indagati		5 indagati		da 6 a 10 indagati		da 11 a 30 indagati		oltre 30 indagati		Totale iscritti in Procura		
		iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti
ANCONA	8.845	85,21%	1.057	10,18%	240	2,31%	98	0,94%	42	0,40%	66	0,64%	22	0,21%	10	0,10%	10.380	100%		
ASCOLI PICENO	3.705	86,85%	388	9,10%	97	2,27%	34	0,80%	13	0,30%	23	0,54%	4	0,09%	2	0,05%	4.266	100%		
FERMO	3.897	83,38%	531	11,36%	139	2,97%	50	1,07%	17	0,36%	32	0,68%	4	0,09%	4	0,09%	4.674	100%		
MACERATA	6.606	87,08%	682	8,99%	185	2,44%	51	0,67%	25	0,33%	20	0,26%	15	0,20%	2	0,03%	7.586	100%		
PESARO	3.887	85,19%	488	10,69%	93	2,04%	51	1,12%	20	0,44%	20	0,44%	4	0,09%	-	0,00%	4.563	100%		
URBINO	1.397	82,47%	200	11,81%	52	3,07%	20	1,18%	1	0,06%	13	0,77%	10	0,59%	1	0,06%	1.694	100%		
Totale distretto	28.337	85,45%	3.346	10,09%	806	2,43%	304	0,92%	118	0,36%	174	0,52%	59	0,18%	19	0,06%	33.163	100%		

Tav 2.4 Movimento dei procedimenti penali nelle Uffici del Giudice di Pace

Uffici del Giudice di Pace	Materia	A.G. 2014/2015				A.G. 2013/2014				Variazione percentuale A.G. 2014/2015 vs. A.G. 2013/2014		
		Iscritti	Definiti	Finali		Iscritti	Definiti	Finali		Iscritti	Definiti	Finali
ANCONA	Sezione GIP	466	482	13		544	538	29		-14%		-55%
ANCONA	Sezione Penale	391	543	183		519	540	335		-25%		-45%
FABRIANO	Sezione Penale	48	83	61		57	67	96		-16%		-36%
JESI	Sezione Penale	75	101	105		113	163	131		-34%		-20%
SENGALLIA *	Sezione Penale	93	102	115		48	44	117		94%		-2%
ASCOLI PICENO	Sezione GIP	1.734	1.732	5		299	301	3		480%		67%
ASCOLI PICENO	Sezione Penale	327	318	443		314	430	434		4%		2%
FERMO	Sezione GIP	663	699	53		683	631	88		-3%		-40%
FERMO	Sezione Penale	366	474	490		502	425	554		-27%		-12%
MACERATA	Sezione GIP	607	688	58		885	905	54		-31%		7%
MACERATA	Sezione Penale	391	141	405		403	582	426		-3%		-5%
CAMERINO	Sezione Penale	61	41	25		22	33	3		177%		733%
PESARO	Sezione GIP	245	246	0		224	231	1		9%		-100%
PESARO	Sezione Penale	131	126	130		175	191	125		-25%		4%
FANO *	Sezione Penale	100				118	77	168		-15%		-100%
URBINO	Sezione GIP	134	134	5		186	190	5		-28%		0%
URBINO	Sezione Penale	107	87	145		89	98	125		20%		16%
MACERATA FELTRIA *	Sezione Penale	18	19	25		23	24	31		-22%		-19%
Totale distretto **	Sezione Penale	2.008	2.035	2.127		2.265	2.597	2.377		-11%		-11%
Totale distretto	Sezione GIP	3.849	3.981	134		2.821	2.796	180		36%		-26%

* dati tratti da relazione del Presidente del Tribunale/ Giudice di Pace

** La somma non comprende i dati del Giudice di Pace di Fano

Tav. 2.5 - Procedimenti penali definiti per PRESCRIZIONE, valori percentuali						
Sede	Tribunale					Procura presso il Tribunale
	Dibattimento collegiale	Dibattimento monocratico	Totale Dibattimento	Noti Gip Gup	TOTALE	
ANCONA	2,6%	9,3%	8,9%	3%	4,3%	1,3%
ASCOLI PICENO	0,0%	1,9%	1,8%	3%	2,5%	1,5%
FERMO	0,0%	5,0%	4,7%	3%	3,5%	2,1%
MACERATA	6,0%	4,4%	4,5%	1%	2,1%	0,7%
PESARO	0,0%	2,1%	2,0%	2%	2,1%	1,1%
URBINO	0,0%	2,2%	2,1%	5%	4,4%	2,0%
Totale distretto	2,5%	5,2%	5,1%	2%	3,1%	1,3%

Tav. 2.5bis - Procedimenti penali definiti per PRESCRIZIONE, valori assoluti										
Sede Ufficio	Tribunale e relative sezioni									
	Dibattimento collegiale			Dibattimento monocratico			Procura presso il Tribunale			
	Totale definiti in Tribunale	di cui per Proscioglimento prima del dibattimento per prescrizione	di cui con Sentenza non doversi procedere per prescrizione	Totale definiti in Tribunale	di cui per Proscioglimento prima del dibattimento per prescrizione	di cui con Sentenza non doversi procedere per prescrizione	Noti Gip	di cui con Sentenza non doversi procedere per prescrizione	Totale definiti dalla Procura	di cui per Invio al Gip con richiesta di archiviazione per prescrizione
ANCONA	153	-	4	2.475	-	230				
ASCOLI PICENO	39	-	-	1.026	-	19				
FERMO	59	-	-	956	-	48				
MACERATA	100	-	6	1.806	-	80				
PESARO	47	-	-	1.244	1	25				
URBINO	6	-	-	322	-	7				
Totale distretto	404	0	10	7.829	1	409				
Sede Ufficio	Gip presso il Tribunale			Procura presso il Tribunale						
	Noti Gip Gup	di cui per Archiviazione per prescrizione	di cui con Sentenza non doversi procedere per prescrizione	Noti Gip	di cui con Sentenza non doversi procedere per prescrizione	Totale definiti dalla Procura	di cui per Invio al Gip con richiesta di archiviazione per prescrizione			
	Totale definiti dal Gip/GUP	di cui per Archiviazione per prescrizione	di cui con Sentenza non doversi procedere per prescrizione	Noti Gip	di cui con Sentenza non doversi procedere per prescrizione	Totale definiti dalla Procura	di cui per Invio al Gip con richiesta di archiviazione per prescrizione			
ANCONA	7.715	155	50	3	3	10.684	134			
ASCOLI PICENO	3.161	82	-	4	4	5.623	84			
FERMO	2.600	76	-	2	2	5.352	112			
MACERATA	5.110	58	-	-	-	8.770	65			
PESARO	3.605	74	-	5	5	4.966	57			
URBINO	1.293	61	2	1	1	1.954	40			
Totale distretto	23.484	506	52	15	15	37.349	492			

Tav. 2.6 - Procedimenti penali definiti con sentenza di merito distinti per rito nei Tribunali ordinari - Rito monocratico							
Rito	ANCONA	ASCOLI PICENO	FERMO	MACERATA	PESARO	URBINO	Totale Distretto
Giudizio ordinario	1.598	649	623	1.184	954	171	5.179
Giudizio direttissimo	44	9	3	9	11	1	77
Applicazione pena su richiesta	222	89	100	163	104	43	721
Giudizio immediato	28	13	3	22	7	1	74
Giudizio immediato opp decr pen cond	1	85	33	19	0	3	141
Giudizio abbreviato	170	94	65	113	71	16	529
TOTALE	2.063	939	827	1.510	1.147	235	6.721
% definiti con rito alternativo sul totale definiti con sentenza	22,5%	30,9%	24,7%	21,6%	16,8%	27,2%	22,9%

Tav. 2.6bis - Procedimenti penali definiti con sentenza di merito distinti per rito nei Tribunali ordinari - Rito collegiale							
Rito	ANCONA	ASCOLI PICENO	FERMO	MACERATA	PESARO	URBINO	Totale Distretto
Giudizio ordinario	89	32	39	78	6	244	488
Giudizio direttissimo	0	0	0	0	0	0	0
Applicazione pena su richiesta	3	0	5	0	0	8	16
Giudizio immediato	41	4	9	14	0	68	136
Giudizio immediato opp decr pen cond	0	0	0	0	0	0	0
Giudizio abbreviato	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	133	36	53	92	6	320	640
% definiti con rito alternativo sul totale definiti con sentenza	33,1%	11,1%	26,4%	15,2%	0,0%	23,8%	23,8%

Tav. 2.7 - Procedimenti contro NOTI definiti presso l'Ufficio GIP/GUP, per principali modalità di definizione							
Modalità	ANCONA	ASCOLI PICENO	FERMO	MACERATA	PESARO	URBINO	Totale Distretto
Decreti di archiviazione	5.504	2.147	1.578	3.807	2.521	871	16.428
Sentenze di rito alternativo	614	244	251	318	339	117	1.863
Decreti penali di condanna	108	289	227	438	363	134	1.559
Decreti che dispongono il giudizio	736	267	312	334	233	127	2.009
TOTALE	6.962	2.947	2.368	4.897	3.456	1.249	21.879

Tav. 2.8 - Procedimenti contro NOTI definiti presso la Procura della Repubblica, per modalità di definizione							
Modalità	ANCONA	ASCOLI PICENO	FERMO	MACERATA	PESARO	URBINO	Totale Distretto
Richieste di archiviazione	4.581	1.940	2.224	3.910	2.114	615	15.384
Richieste di rinvio a giudizio ordinario	442	270	251	410	237	136	1.746
Richieste di riti alternativi	1.163	577	625	1.071	778	224	4.438
Citazioni dirette a giudizio	1.090	959	612	1.083	541	358	4.643
TOTALE	7.276	3.746	3.712	6.474	3.670	1.333	26.211

Tav. 2.9 - Procedimenti penali definiti per circondario, tipo rito e classe di durata nei Tribunali ordinari - rito collegiale										
Tribunale	Classi di durata									
	Entro 6 mesi		Tra 6 mesi e 1 anno		Tra 1 e 2 anni		In oltre 2 anni		Totale rito collegiale	
	Definiti	% sul totale	Definiti	% sul totale	Definiti	% sul totale	Definiti	% sul totale	Definiti	% sul totale
ANCONA	34	22%	25	16%	50	33%	44	29%	153	100%
ASCOLI PICENO	4	10%	3	8%	6	15%	26	67%	39	100%
FERMO	16	27%	11	19%	15	25%	17	29%	59	100%
MACERATA	13	13%	7	7%	18	18%	62	62%	100	100%
PESARO	18	42%	11	26%	11	26%	3	7%	43	100%
URBINO	0	0%	0	0%	2	33%	4	67%	6	100%
Totale	85	21%	57	14%	102	26%	156	39%	400	100%

Tav. 2.10 - Procedimenti penali definiti per circondario, tipo rito e classe di durata nei Tribunali ordinari - rito monocratico										
Tribunale	Classi di durata									
	Entro 6 mesi		Tra 6 mesi e 1 anno		Tra 1 e 2 anni		In oltre 2 anni		Totale rito collegiale	
	Definiti	% sul totale	Definiti	% sul totale	Definiti	% sul totale	Definiti	% sul totale	Definiti	% sul totale
ANCONA	832	35%	582	24%	557	23%	436	18%	2.407	100%
ASCOLI PICENO	207	21%	117	12%	275	28%	398	40%	997	100%
FERMO	137	15%	130	14%	376	41%	280	30%	923	100%
MACERATA	407	23%	191	11%	442	25%	694	40%	1.734	100%
PESARO	483	39%	243	20%	311	25%	192	16%	1.229	100%
URBINO	100	36%	26	9%	68	24%	87	31%	281	100%
Totale	2.166	29%	1.289	17%	2.029	27%	2.087	28%	7.571	100%

Tav. 2.11 - Procedimenti penali definiti per circondario e classe di durata nei Tribunali ordinari - Sezione GIP GUP registro Noti										
Tribunale	Classi di durata									
	Entro 6 mesi		Tra 6 mesi e 1 anno		Tra 1 e 2 anni		In oltre 2 anni		Totale rito collegiale	
	Definiti	% sul totale	Definiti	% sul totale	Definiti	% sul totale	Definiti	% sul totale	Definiti	% sul totale
ANCONA	5362	70%	1358	18%	195	3%	800	10%	7.715	100%
ASCOLI PICENO	2652	84%	257	8%	142	4%	110	3%	3.161	100%
FERMO	1824	70%	241	9%	508	20%	27	1%	2.600	100%
MACERATA	4239	83%	589	12%	265	5%	17	0%	5.110	100%
PESARO	3133	87%	348	10%	106	3%	18	0%	3.605	100%
URBINO	875	68%	210	16%	160	12%	48	4%	1.293	100%
Totale	18.085	77%	3.003	13%	1.376	6%	1.020	4%	23.484	100%

Tav. 2.12 - Procedimenti penali definiti per circondario e classe di durata nelle Procure ordinarie										
Tribunale	Classi di durata									
	Entro 6 mesi		Tra 6 mesi e 1 anno		Tra 1 e 2 anni		In oltre 2 anni		Totale rito collegiale	
	Definiti	% sul totale	Definiti	% sul totale	Definiti	% sul totale	Definiti	% sul totale	Definiti	% sul totale
ANCONA	6591	69%	958	10%	897	9%	1057	11%	9.503	100%
ASCOLI PICENO	2961	66%	694	16%	538	12%	271	6%	4.464	100%
FERMO	3294	77%	468	11%	469	11%	69	2%	4.300	100%
MACERATA	4865	65%	888	12%	1159	16%	544	7%	7.456	100%
PESARO	3108	69%	754	17%	506	11%	105	2%	4.473	100%
URBINO	1052	63%	227	14%	355	21%	38	2%	1.672	100%
Totale	21.871	69%	3.989	13%	3.924	12%	2.084	7%	31.868	100%

Tav. 2.13 - Procedimenti penali pendenti al 31/12/2014

Ufficio	Registro	ante																	Totale				
		1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011		2012	2013	2014	Anno
Corte di Appello	Modello7 - Corte d'Appello sezione minorenni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
	Modello7 - Corte d'Appello Penale	0	0	0	0	0	0	0	6	1	10	28	3	302	612	42	309	473	695	1752	1985	6.218	
	Modello7 - Corte di Assise d'Appello	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
Tribunale per i minorenni	Modello 47 - Registro generale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	47	54
	Mod 55 - Registro generale indagini preliminari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	198	200	200
Tribunale ord.	Mod 56 - Registro generale udienza preliminare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	260	288
	Mod 44 - Registro generale notizie reato ignoti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26
Procura per i minorenni	Mod 45 - Registro atti non costituenti notizia reato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	31	32
	Mod 52 - Registro generale notizie reato noti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	423	432	432
Tribunale ordinario ANCONA	Mod - Registro generale	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3	1	1	27	107	469	795	1728	3.134	3.134
	Mod 20 - Registro generale indagini preliminari	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	5	9	41	360	1440	2107	1188	2217	7.370	7.370
Tribunale ord. ASCOLI PICENO	Modello 7bis - Impugnazioni Giudice di Pace									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	14	47	70
	Mod 19 - Corte di Assise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	4
Tribunale ord. ASCOLI PICENO	Mod - Registro generale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	5	31	73	286	523	822	1.745	1.745
	Mod 20 - Registro generale indagini preliminari	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	6	9	22	45	171	618	876	876

Tav. 2.13 - Procedimenti penali pendenti al 31/12/2014

Ufficio	Registro	ante														Totale										
		1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008		2009	2010	2011	2012	2013	2014				
Tribunale ordinario FERMO	Modello 7bis - Impugnazioni Giudice di Pace									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	50	72
	Mod - Registro generale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	7	14	13	65	501	709	1519	2.834				
	Mod 20 - Registro generale indagati preliminari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	7	14	13	65	501	709	1519	2.834				
Tribunale ordinario MACERATA	Modello 7bis - Impugnazioni Giudice di Pace									0	0	0	0	0	0	0	1	8	8	14	21	52				
	Mod - Registro generale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	7	18	53	178	286	592	835	1095	3.073				
	Mod 20 - Registro generale indagati preliminari	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	6	10	32	144	945	1.141				
Tribunale ordinario PESARO	Modello 7bis - Impugnazioni Giudice di Pace									0	0	0	0	0	0	0	4	6	6	11	11	38				
	Mod 19 - Corte di Assise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3				
	Mod - Registro generale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	90	219	373	696				
Tribunale ordinario URBINO	Mod 19 - Corte di Assise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1				
	Mod 20 - Registro generale indagati preliminari	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	2	5	19	21	125	177				
	Modello 7bis - Impugnazioni Giudice di Pace	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	17	20				
Procura ANCONA	Mod - Registro generale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13	63	139	274	811	1.302					
	Modello 7bis - Impugnazioni Giudice di Pace	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	10	16			
	Mod 21 - Registro generale notizie reato noti	0	0	0	0	0	0	3	2	2	1	8	16	36	34	114	321	488	1195	2201	3885	8.306				

Tav. 2.13 - Procedimenti penali pendenti al 31/12/2014

Ufficio	Registro	ante	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
		1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2014	2014
	Mod 21bis - Attività pm per i Giudice di Pace	0	0	0	0	0	0	0	0	51	69	15	30	11	36	24	28	39	36	124	234	701	1.398
	Mod 44 - Registro generale notizie reato ignoti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	5	24	55	372	550	1421	2.430
	Mod 45 - Registro atti non costituenti notizia reato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	2	11	31	117	178	248	552	1.142
Procura ASCOLI PICENO	Mod 21 - Registro generale notizie reato noti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	5	17	43	90	132	454	1547	2.297	
	Mod 21bis - Attività pm per i Giudice di Pace	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	9	260	427	701
	Mod 44 - Registro generale notizie reato ignoti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	5	45	29	96	56	1213	1.451	
	Mod 45 - Registro atti non costituenti notizia reato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	0	13	3	21	48	204	294
Procura FERMO	Mod 21 - Registro generale notizie reato noti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	15	28	243	1632	1.921
	Mod 21bis - Attività pm per i Giudice di Pace	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	393	488
	Mod 44 - Registro generale notizie reato ignoti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	5	9	44	398	464
	Mod 45 - Registro atti non costituenti notizia reato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	70	80
Procura MACERATA	Mod 21 - Registro generale notizie reato noti	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	4	3	8	12	63	300	1445	3259	5.098
	Mod 21bis - Attività pm per i Giudice di Pace	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	2	0	6	11	25	19	18	410	495
	Mod 44 - Registro generale notizie reato ignoti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	9	17	53	759	841

Tav. 2.13 - Procedimenti penali pendenti al 31/12/2014

Ufficio	Registro	ante												Totale									
		Anno 1995	Anno 1996	Anno 1997	Anno 1998	Anno 1999	Anno 2000	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006		Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
	Mod 45 - Registro atti non costituenti notizia reato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	22	59	186	278
Procura PESARO	Mod 21 - Registro generale notizie reato noti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	17	37	97	484	1695	2.342	
	Mod 21bis - Attività pm per i Giudice di Pace	0	0	0	0	0	0	0	13	3	2	0	0	3	2	1	1	2	5	70	349	451	
	Mod 44 - Registro generale notizie reato ignoti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	10	26	417	457	
	Mod 45 - Registro atti non costituenti notizia reato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	1	6	8	42	81	358	500	
Procura URBINO	Mod 21 - Registro generale notizie reato noti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	31	267	855	1.161	
	Mod 21bis - Attività pm per i Giudice di Pace	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	161	166	
	Mod 44 - Registro generale notizie reato ignoti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	19	213	233	
	Mod 45 - Registro atti non costituenti notizia reato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	25	33	192	253	

Tav. 2.14 Inteccezzazioni disposte dalle Procure del distretto, per tipologia.

Sezione	Ordinaria			Antimafia			Terrorismo		
	Utenze telefoniche	Ambienti	Altre tipologie di bersagli	Utenze telefoniche	Ambienti	Altre tipologie di bersagli	Utenze telefoniche	Ambienti	Altre tipologie di bersagli
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello	2	-	-						
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni	-	1	-						
Totale Procure della Repubblica del distretto	1.453	115	3	276	15	4	0	0	0
ANCONA	439	22	1	276	15	4	-	-	-
ASCOLI PICENO	292	18	1						
FERMO	64	10	-						
MACERATA	146	18	-						
PESARO	383	40	-						
URBINO	129	7	1						

Tav. 2.15 - Procedimenti di revisione delle misure cautelari personali iscritti, definiti e pendenti a fine periodo, confronto con l'anno precedente e variazioni percentuali

	A.G. 2014/2015			A.G. 2012/2013			Variazione percentuale A.G. 2014/2015 vs. A.G. 2012/2013		
	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Riesame (art. 309)	200	197	6	275	271	11	27%	27%	45%
Appello del PM (art. 310)	52	39	5	26	27	0	-100%	-44%	
Appello di parte (art. 310)	242	250	10	279	263	25	13%	5%	60%
TOTALE	494	486	21	580	561	36	15%	13%	42%

Tav. 2.15 bis - Procedimenti di revisione delle misure cautelari personali, per esito

	Inammissibilità	Inefficacia per decorrenza termini	Riunione	Conferma	Emissione Misura Cautelare	Riforma Parziale	Annullamento	Altra Modalità
Appello del PM (art. 310)	0		0	23	14	2		0
Appello di parte (art. 310)	21		2	169		17	41	0
TOTALE	50	0	3	319	14	38	61	1

Tav. 2.16 - Procedimenti di revisione delle misure cautelari Reali iscritti, definiti e pendenti a fine periodo, dettaglio definizioni per esito											
Sede	Tipo Misura Cautelare	A.G. 2014/2015			Inammissibilità	Annullamento	Riforma	Conferma	Inefficacia per decorrenza termini	Riunione	Altra Modalità
		Iscritti	Definiti	Finali							
ANCONA	Riesame sequestri conservativi (art. 318)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Riesame sequestri preventivi (art. 322)	48	52	0	8	13	0	31	0	0	0
	Appello su sequestri preventivi (art. 322 bis)	9	9	0	4	1	0	4		0	0
	Riesame altri sequestri (art. 257, 355)	27	26	0	4	13	0	9	0	0	0
ASCOLI PICENO	Riesame sequestri conservativi (art. 318)	1	2	0	1	1	0	0	0	0	0
	Riesame sequestri preventivi (art. 322)	10	10	1	0	4	1	5	0	0	0
	Appello su sequestri preventivi (art. 322 bis)	2	2	0	0	0	0	2		0	0
	Riesame altri sequestri (art. 257, 355)	10	11	0	4	4	0	2	0	0	1
FERMO	Riesame sequestri conservativi (art. 318)	3	3	0	0	0	0	3	0	0	0
	Riesame sequestri preventivi (art. 322)	15	15	0	5	0	1	9	0	0	0
	Appello su sequestri preventivi (art. 322 bis)	2	3	0	1	1	0	1		0	0
	Riesame altri sequestri (art. 257, 355)	26	26	0	5	3	3	15	0	0	0
MACERATA	Riesame sequestri conservativi (art. 318)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Riesame sequestri preventivi (art. 322)	90	89	4	16	22	5	35	0	3	8
	Appello su sequestri preventivi (art. 322 bis)	4	4	0	0	2	0	2		0	0
	Riesame altri sequestri (art. 257, 355)	8	10	0	1	3	0	5	0	1	0
PESARO	Riesame sequestri conservativi (art. 318)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Riesame sequestri preventivi (art. 322)	23	23	0	5	8	1	7	0	1	1
	Appello su sequestri preventivi (art. 322 bis)	3	3	0	0	1	0	1		0	1
	Riesame altri sequestri (art. 257, 355)	16	16	0	8	1	2	3	0	2	0

Tav. 2.17 - Tribunale e Uffici di sorveglianza Procedimenti iscritti, definiti e pendenti a fine periodo

	Macro Contenuto	Iscritti	Definiti	Pendenti fine periodo	Accolti	Rigettati
Tribunale Sorveglianza Ancona	Misure alternative	2.383	1.930	1.295	743	531
	Liberazione Condizionale	2	1	2	0	0
	Liberazione anticipata	1	1	0	0	0
	Reclami/appelli	246	232	70	34	122
	Riabilitazione	148	173	47	93	62
	RINVIO	65	65	20	13	33
	Sospensione Esecuzione Pena ex art. 90 DPR 309/90	26	18	13	0	1
	Altro	229	228	41	121	26
		3.100	2.648	1.488	1.004	775
		2.803	2.761	102	1.896	497
Ufficio Sorveglianza Ancona	Misure alternative	33	35	2	3	22
	Differimento pena	305	231	443		
	Misure alternative in esecuzione	34	12	91		
	Misure di sicurezza in esecuzione	9	6	17		
	Sanzioni sostitutive in esecuzione	6	5	1		
	Indultino	1.149	1.217	214	738	136
	Liberazione anticipata	570	543	171	433	41
	Sanzioni sostitutive/Misure di sicurezza/Pene pecuniarie	1.419	1.357	155	755	270
	Altre materie del magistrato di sorveglianza	322	285	54	213	9
	Altro	6.650	6.452	1.250	4.038	975
Ufficio Sorveglianza Macerata	Misure alternative	2.108	2.101	126	1.585	230
	Differimento pena	21	18	3	1	9
	Misure alternative in esecuzione	338	213	523		
	Misure di sicurezza in esecuzione	6	4	33		
	Sanzioni sostitutive in esecuzione	101	93	203		
	Indultino	1	1	0		
	Liberazione anticipata	394	417	157	256	64
	Sanzioni sostitutive/Misure di sicurezza/Pene pecuniarie	433	361	291	297	28
	Altre materie del magistrato di sorveglianza	1.195	1.087	220	631	230
	Altro	174	158	40	108	5
	4.771	4.453	1.596	2.878	566	

Procure della Repubblica del Distretto di ANCONA												
Categoria	Riferimenti normativi	1/7/12-30/6/13		1/7/13-30/6/14		1/7/14-30/6/15		andamento (*)	Variazioni ultimo anno			
		noti	ignoti	totale	noti	ignoti	totale			noti	ignoti	totale
Delitti contro la pubblica amministrazione	241, 255-256, 270-270 sexsies, 276-278, 280, 280 bis, 289 bis, 290-292, 294, 301-313, 314, 316 bis e ter, 317-348, 353-360 cp, DL 625/79	1142	264	1.406	1137	287	1.424	1106	365	1.471	+2 %	3%
di cui corruzione	318- 320 cp	12	0	12	15	3	18	13	1	14	+7 %	-22%
di cui concussione	317 cp	11	2	13	9	4	13	12	2	14	+4 %	8%
di cui peculato	314, 316 cp	164	10	174	111	5	116	100	13	113	-23 %	-3%
di cui malversazione a danno dello Stato e indebita percezione contributi	316 bis e ter cp	58	1	59	54	2	56	90	1	91	+23 %	63%
di cui attività terroristiche	270-270 sexies cp	1	3	4	0	1	1	1	7	8	+46 %	700%
Delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso	416 bis e ter cp	2	1	3	3	0	3	6	1	7	+46 %	133%
Omicidio Volontario consumato	575, 578, 579 cp	8	3	11	15	3	18	11	9	20	+28 %	11%
di cui vittima di sesso femminile		2	0	2	6	2	8	4	2	6	+38 %	-25%
Omicidio Volontario tentato	56, 575, 578, 579 cp	12	5	17	12	13	25	26	4	30	+27 %	20%
di cui vittima di sesso femminile		0	0		3	2		7	0	7	n.d.	
Omicidio Colposo per Violazione norme circolazione stradale	589 co 2 e 3 cp	71	27	98	78	23	101	76	35	111	+6 %	10%
Omicidio Colposo per Infurtuni sul lavoro	589 co 2 e 3 cp	11	6	17	5	4	9	19	5	24	+21 %	167%
Lesioni Colpose per Violazione norme circolazione stradale	590 co 2 e 3 cp	1457	296	1.753	2553	736	3.289	1455	109	1.564	-4 %	-52%
Lesioni Colpose per Infurtuni sul lavoro	590 co 2 e 3 cp	1020	268	1.288	1392	184	1.576	745	147	892	-16 %	-43%
Delitti contro la libertà individuale	600-604 cp	58	14	72	41	14	55	41	21	62	-8 %	13%
di cui Riduzione in schiavitù	600 cp	10	10	20	2	0	2	7	0	7	-67 %	250%

	601 cp	1	0	1	0	0	0	0	-	3	2	5	n.d.	
di cui Tratta di persone	601 cp	56	14	70	49	15	64	44			26	70	+0 %	9%
di cui Pedofilia e pedopornografia	600 bis ter, quater e quinquies cp	158	44	202	189	54	243	142			31	173	-7 %	-29%
Delitti contro la libertà sessuale	609 bis-609 decies cp	411	24	435	410	23	433	315			8	323	-14 %	-25%
Stalking	L. 38/2009 (artt. 7-12), 612 bis c.p.	78	233	311	67	105	172	85			243	328	+3 %	91%
Reati informatici (accessi abusivi e danneggiamento dati e sistemi informatici)	615 ter-615 quinquies cp	12	10	22	7	13	20	21			4	25	+7 %	25%
Reati informatici (illecita intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche)	617, 617 bis, ter quater, quinquies e sexies	188	835	1.023	162	617	779	151			594	745	-16 %	-4%
Reati contro il patrimonio: Reati informatici	635 bis-635 quinquies , 640 ter, 640 quinquies cp	1980	6089	8.069	2038	7428	9.466	2157			8420	10.577	+13 %	12%
Reati contro il patrimonio: Furti	624, 624 bis cp	315	1019	1.334	321	1842	2.163	335			2176	2.511	+29 %	16%
di cui Furti in abitazione	624 bis	300	285	585	224	279	503	227			213	440	-14 %	-13%
Reati contro il patrimonio: Rapine	628 cp	203	51	254	239	52	291	223			119	342	+15 %	18%
Reati contro il patrimonio: Estorsione	629 cp	173	20	193	55	8	63	57			16	73	-55 %	16%
Reati contro il patrimonio: Frodi comunitarie	640 bis cp, L.898/86	35	19	54	63	39	102	95			82	177	+55 %	74%
Reati contro il patrimonio: Usura	644 cp	51	23	74	60	9	69	51			11	62	-9 %	-10%
Reati contro il patrimonio: Riciclaggio	648 bis cp												n.d.	
Reati contro il patrimonio: Autoriciclaggio	648 ter 1 cp							0			0	-		
Falso in bilancio	2621, 2622 cc	21	3	24	14	4	18	8			2	10	-40 %	-44%
Bancarotta fraudolenta patrimoniale	art. 216 L.267/42	205	7	212	222	0	222	129			5	134	-21 %	-40%
Reati in materia tributaria	Dlvo 74/00	1319	25	1.344	1204	21	1.225	1465			11	1.476	+5 %	20%
Inquinamento e rifiuti	203/88, 100/92, 22/97, 209/99, 36/03, 59/05, 152/06	529	67	596	297	73	370	272			97	369	-26 %	-0%
Lottizzazione abusiva	art. 18 L.47/85; D.P.R. 380/2001	168	16	184	653	40	693	796			76	872	+59 %	26%
Tossicodipendenza **	dpr 309/90							1226			199	1.425	+2 %	-11%

* variazione media in rapporto all'entità del fenomeno ottenuta come incremento medio diviso la media dei valori

** variazione calcolata per i soli uffici che hanno comunicato il dato per gli anni precedenti

3.2 Approfondimento di alcuni aspetti inerenti la giurisdizione civile (punti 3 e 4 della nota 06/08/2015 della Corte di Cassazione)

cassazione	Materia/oggetto/rito	Ufficio/Sede	Sopravvenuti	sentenze	Totale definiti	Pendenti al 30/06/15
Lavoro - Pubblico Impiego	Lavoro - Pubblico Impiego	CORTE APPELLO	160	98	124	76
		ANCONA	160	99	142	200
		ASCOLI PICENO	83	60	74	134
		FERMO	46	44	63	91
		MACERATA	63	42	59	282
		PESARO	85	14	49	193
		URBINO	36	11	15	57
Lavoro privato	Lavoro privato	CORTE APPELLO	267	164	198	150
		ANCONA	385	268	473	375
		ASCOLI PICENO	227	287	436	483
		FERMO	112	122	278	274
		MACERATA	147	145	269	705
		PESARO	199	136	271	338
		URBINO	60	27	85	126
	Opposizione L. 92/2012 cd. Legge Fornero	ANCONA	28	6	11	18
		ASCOLI PICENO	24	10	13	21
		FERMO	2		2	0
		MACERATA	17	5	6	11
		PESARO	14	9	11	15
	Reclamo ex art. 1, comma 58, L. 92/2012	CORTE APPELLO	27	23	26	5
		FERMO	1			1
	Ricorso art. 1 comma 47 e seg. - L.92/2012 (cd. Fornero)	ANCONA	77		43	38
		ASCOLI PICENO	27		27	14
		FERMO	6		2	5
		MACERATA	31	2	44	38
		PESARO	31		11	21
		URBINO	2			2
	Previdenza ed assistenza	Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.	ANCONA	230		226
ASCOLI PICENO			457	5	457	499
FERMO			221		241	167
MACERATA			221		243	228
PESARO			301		293	292
URBINO			221		282	179
Previdenza ed assistenza			CORTE APPELLO	173	126	139
		ANCONA	326	163	295	241
		ASCOLI PICENO	319	299	358	637
		FERMO	99	82	107	173
		MACERATA	196	168	222	469
		PESARO	242	151	228	318
		URBINO	91	77	89	152

3.2 Approfondimento di alcuni aspetti inerenti la giurisdizione civile (punti 3 e 4 della nota 06/08/2015 della Corte di Cassazione)

cassazione	Materia/oggetto/rito	Ufficio/Sede	Sopravvenuti	sentenze	Totale definiti	Pendenti al 30/06/15
Circolazione	lesione personale	CORTE APPELLO	59	66	87	322
		ANCONA	91	61	109	266
		ASCOLI PICENO	56	58	91	235
		FERMO	68	34	84	200
		MACERATA	88	37	103	347
		PESARO	49	44	86	208
		URBINO	4	9	15	55
	Morte	CORTE APPELLO	10	7	11	62
		ANCONA	12	5	12	35
		ASCOLI PICENO	4	3	5	24
		FERMO	5	2	6	28
		MACERATA	7	3	10	33
		PESARO	3	2	3	24
		URBINO		2	2	6
	solo danni a cose	CORTE APPELLO	22	18	21	111
		ANCONA	30	29	38	112
		ASCOLI PICENO	10	21	30	59
		FERMO	10	6	15	41
		MACERATA	32	11	25	115
		PESARO	11	16	26	46
		URBINO	6	6	7	20
	Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno	ANCONA	3			7
		MACERATA	2			2
	Risarcimento danni da circolazione GdP	ANCONA	409	191	340	339
		ASCOLI PICENO	244	180	305	213
		FERMO	133	61	130	263
		MACERATA	231	119	206	306
		PESARO	104	67	114	134
		URBINO	17	18	32	52
		FABRIANO	19	5	17	19
		JESI	52	49	90	74
		SENIGALLIA				
		CAMERINO	70	93	108	57
FANO		71	19	55	181	
MACERATA FELTRIA						

3.2 Approfondimento di alcuni aspetti inerenti la giurisdizione civile (punti 3 e 4 della nota 06/08/2015 della Corte di Cassazione)

cassazione	Materia/oggetto/rito	Ufficio/Sede	Sopravvenuti	sentenze	Totale definiti	Pendenti al 30/06/15
Condominio	altri rapporti condominiali	CORTE APPELLO	3	6	7	38
		ANCONA	4	5	7	8
		ASCOLI PICENO	1	7	8	15
		FERMO	1	5	5	11
		MACERATA	3	2	4	14
		PESARO	1	2	5	4
		URBINO				2
	Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.	CORTE APPELLO	14	9	11	78
		ANCONA	35	26	38	63
		ASCOLI PICENO	10	16	28	64
		FERMO	14	10	17	40
		MACERATA	9	5	13	54
		PESARO	17	2	6	35
		URBINO	1			3
	tabelle millesimali	CORTE APPELLO				6
		ANCONA		1	1	1
		ASCOLI PICENO				1
		FERMO				5
		MACERATA			1	5
		PESARO		1	1	0
	Condominio GdP	ANCONA	1	2	2	1
		ASCOLI PICENO	1	1	2	1
		FERMO	2	1	1	6
		MACERATA	0	0	0	0
		PESARO	0	0	0	1
		URBINO	0	1	1	1
		FABRIANO	0	0	0	1
		JESI	0	0	0	0
		SENIGALLIA				
		CAMERINO	0	0	0	0
		FANO	2	0	0	2
		MACERATA				
		FELTRIA				
Controversie di diritto amministrativo	Controversie di diritto amministrativo	CORTE APPELLO	21	28	35	109
		ANCONA	68	89	115	165
		ASCOLI PICENO	44	101	109	176
		FERMO	12	24	32	39
		MACERATA	45	45	57	156
		PESARO	29	20	24	64
		URBINO	17	7	9	30

3.2 Approfondimento di alcuni aspetti inerenti la giurisdizione civile (punti 3 e 4 della nota 06/08/2015 della Corte di Cassazione)

cassazione	Materia/oggetto/rito	Ufficio/Sede	Sopravvenuti	sentenze	Totale definiti	Pendenti al 30/06/15		
Cause P.A.	Risarcimento danni da provvedimento illegittimo della P-A.	CORTE APPELLO				6		
		ANCONA	4	1	1	5		
		ASCOLI PICENO				1		
		FERMO				1		
		URBINO				1		
Equa riparazione violazione termine processo (L89/2001)		CORTE APPELLO	332		184	286		
diritti della personalita	Stato della persona e diritti della personalita	CORTE APPELLO	8	5	6	15		
		ANCONA	237	82	130	186		
		ASCOLI PICENO	15	19	24	10		
		FERMO	19	6	14	19		
		MACERATA	23	26	31	22		
		PESARO	18	1	15	12		
		URBINO	3	3	5	5		
	Immigrazione Gdp	ANCONA	24		24	12		
		ASCOLI PICENO	26		34	10		
		FERMO	12		16	13		
		MACERATA	15		23	15		
		PESARO	17		20	5		
		URBINO	0		0	0		
		FABRIANO	0		0	0		
		JESI	0		0	0		
		SENIGALLIA						
		CAMERINO	0		0	0		
		FANO	0	0	0	0		
		MACERATA						
		FELTRIA						
Famiglia	Famiglia	CORTE APPELLO	268	94	266	131		
		ANCONA	1316	569	1322	896		
		ASCOLI PICENO	570	238	668	387		
		FERMO	589	210	592	297		
		MACERATA	826	272	767	720		
		PESARO	766	239	718	531		
		URBINO	259	71	248	151		
	Famiglia - Provvedimenti materia mantenimento (Famiglia)	ANCONA	19		21	4		
		ASCOLI PICENO	4		3	3		
		FERMO	5		7	1		
		MACERATA	4		7	0		
		PESARO	2		2	1		
		URBINO	2			1		
		Cautelari Impresa	Cautelari Impresa	ANCONA	38	0	32	14

3.2 Approfondimento di alcuni aspetti inerenti la giurisdizione civile (punti 3 e 4 della nota 06/08/2015 della Corte di Cassazione)

cassazione	Materia/oggetto/rito	Ufficio/Sede	Sopravvenuti	sentenze	Totale definiti	Pendenti al 30/06/15
Sezione Imprese	Materia Impresa	ANCONA	3	0		3
	Sezione Imprese	CORTE APPELLO	1	0	1	1
	Tribunale Impresa	ANCONA	9	0	6	3
Agraria	Agraria	CORTE APPELLO	8	4	4	6
		ANCONA	5	4	4	4
		ASCOLI PICENO	1			1
		FERMO	2	2	2	7
		MACERATA	11	8	9	9
		PESARO	6	1	4	2
		URBINO	1	1	1	2
Bancari intermediazione finanziaria assicurativi	Assicurazione contro i danni	CORTE APPELLO	12	5	7	66
		ANCONA	19	9	19	55
		ASCOLI PICENO	17	12	20	55
		FERMO	10	6	12	25
		MACERATA	8	5	11	44
		PESARO	10	1	8	33
		URBINO	5		2	12
	Assicurazione sulla vita	CORTE APPELLO	2	3	3	12
		ANCONA	2	2	3	9
		ASCOLI PICENO	6	2	3	12
		FERMO	4	3	6	12
		MACERATA	3	2	3	12
		PESARO	3	1	1	5
		URBINO				2
	Contratti Bancari	CORTE APPELLO	57	9	16	228
		ANCONA	160	52	106	335
		ASCOLI PICENO	59	7	16	109
		FERMO	55	6	16	90
		MACERATA	150	11	34	345
		PESARO	62	15	37	137
		URBINO	9	1	3	30
	Intermediazione finanziaria (S.I.M.) - Contratti di Borsa	CORTE APPELLO	3	8	9	37
		ANCONA	3	1	4	9
		ASCOLI PICENO		1	2	8
		FERMO			2	4
		MACERATA	2	2	2	11
		PESARO	1	1	1	5
		URBINO		1	1	0

3.2 Approfondimento di alcuni aspetti inerenti la giurisdizione civile (punti 3 e 4 della nota 06/08/2015 della Corte di Cassazione)

cassazione	Materia/oggetto/rito	Ufficio/Sede	Sopravvenuti	sentenze	Totale definiti	Pendenti al 30/06/15	
rito sommario di cognizione	rito sommario di cognizione	ANCONA	305		127	248	
		ASCOLI PICENO	74		63	78	
		FERMO	61		51	79	
		MACERATA	92		86	81	
		PESARO	118		80	112	
		URBINO	31		18	38	
Minorili	Cause in materia minorile	CORTE APPELLO	90	6	81	34	
		ANCONA	5		1	7	
		ASCOLI PICENO	2		1	2	
		FERMO	3			5	
		MACERATA	60	3	49	42	
		PESARO	3			6	
		URBINO	2		1	1	
Esecuzioni	Esecuzioni Mobiliari	ANCONA	2678		3456	584	
		ASCOLI PICENO	1527		1167	652	
		FERMO	974		1059	515	
		MACERATA	1817		2102	454	
		PESARO	1428		1640	181	
		URBINO	414		477	84	
	Esecuzioni Immobiliari	ANCONA	502		516	2735	
		ASCOLI PICENO	202		151	1443	
		FERMO	228		104	1573	
		MACERATA	377		246	1909	
		PESARO	324		214	1260	
		URBINO	133		84	655	
	Fallimentare	Concordati Preventivi e Amministrazioni Controllate	ANCONA	52		85	51
			ASCOLI PICENO	18		20	3
FERMO			20		14	34	
MACERATA			47		61	68	
PESARO			36		47	12	
URBINO			10		13	66	
Istanze Di Fallimento		ANCONA	554	166	569	206	
		ASCOLI PICENO	167	87	189	47	
		FERMO	174	50	156	66	
		MACERATA	374	102	346	169	
		PESARO	326	115	346	146	
		URBINO	138	27	144	58	
Fallimenti		ANCONA	165		109	1139	
		ASCOLI PICENO	87		34	716	
		FERMO	58		58	727	
		MACERATA	100		52	667	
		PESARO	109		40	526	
		URBINO	27		7	198	

3.2 Approfondimento di alcuni aspetti inerenti la giurisdizione civile (punti 3 e 4 della nota 06/08/2015 della Corte di Cassazione)

cassazione	Materia/oggetto/rito	Ufficio/Sede	Sopravvenuti	sentenze	Totale definiti	Pendenti al 30/06/15
Opposizione sanzioni Amministrative	Opposizione sanzioni Amministrative Gdp	ANCONA	340	294	336	137
		ASCOLI PICENO	401	383	429	168
		FERMO	338	488	572	244
		MACERATA	401	374	411	239
		PESARO	210	273	289	70
		URBINO	103	154	162	104
		FABRIANO	39	26	31	27
		JESI	81	67	72	63
		SENIGALLIA				
		CAMERINO	120	236	240	22
		FANO	141	84	116	476
		MACERATA FELTRIA				

ALLEGATI

Regione Marche

Corte di Appello
delle Marche

TAR Marche

Università degli studi di Urbino Carlo Bo
Università degli studi di Macerata
Università degli studi di Camerino
Università Politecnica delle Marche

Ufficio per il processo Tirocini Formativi e buone prassi Il modello marchigiano



URBINO
18 dicembre 2015

Palazzo Ducale di Urbino

Convegno

**Ufficio per il processo Tirocini Formativi e buone prassi
Il modello marchigiano**

Urbino 18 dicembre 2015

CALENDARIO DEI LAVORI

Sono presenti: **Cosimo FERRI** – Sottosegretario alla Giustizia
Giovanni LEGNINI - Vice Presidente del C.S.M.

ore 10,00 indirizzi di saluto

Maurizio Gambini Sindaco di Urbino

Luca Ceriscioli Presidente della Regione Marche

Carmelo Marino Presidente della Corte di Appello di Ancona

Franco Bianchi Presidente del TAR Marche

Vincenzo Macrì Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona

Vilberto Stocchi Rettore dell'Università degli studi di Urbino in rappresentanza delle quattro Università marchigiane

Apri e dirige i lavori il Prof. Valerio ONIDA

Presidente della Scuola Superiore della Magistratura

Testimonianze dei tirocinanti degli uffici giudiziari del Distretto

ore 10,30 Interventi

Carmelo MARINO: Presidente della Corte di Appello di Ancona
Introduzione e presentazione della Convenzione quadro.

Paolo PASCUCCI: Direttore del dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Urbino Carlo Bo, anche in rappresentanza dei Dipartimenti delle Università di Macerata, Camerino e Politecnica delle Marche coinvolte nel progetto:

Le Università delle Marche e la partecipazione al progetto.

Loretta BRAVI, Assessore al Lavoro della Regione Marche:

L'occupazione dei giovani laureati marchigiani ed il buon funzionamento della giustizia nel territorio regionale.

Arturo PARDI, componente del Consiglio Nazionale Forense:
Tirocini formativi e pratica forense.

Valerio SAVIO, Vice Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati:

Sostenibilità ed organizzazione del lavoro del magistrato

ore 15,00 Il modello marchigiano -

Testimonianze dei tirocinanti degli uffici giudiziari del Distretto

Intervento dei tirocinanti:

- **Giorgia VULPIANI** (procura Macerata)
- **Valerio GUIDARELLI** (Tribunale Ancona)
- **Alessandro GUSMITTA** (Corte d'Appello di Ancona)

Roberto VENTURINI, avvocato del foro di Pesaro

Come tagliare le file in udienza

Eugenio CETRO, Presidente della Sezione Lavoro della Corte di Appello di Ancona

Andrea AUSILI, giudice del Tribunale di Ancona

Come rendere più facile la vita con il PCT (Protocollo per il processo civile telematico)

ore 17,00 Dibattito

ore 17,30 Intervento conclusivo

Giovanni LEGNINI, vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura

ore 18,00 Chiusura del convegno

Visita guidata al Palazzo Ducale

**“L’UFFICIO PER IL PROCESSO”
FORMAZIONE PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI
DELLA REGIONE MARCHE**

ai sensi dell’ art. 73, comma 17 del D.L. n. 69/2013, come s.m. dalla L. n. 98/2013.

**CONVENZIONE QUADRO
TRA**

- **REGIONE MARCHE**, con sede in Via Gentile da Fabriano n. 9, 60125 Ancona, in persona del suo legale rappresentante il Presidente Luca Ceriscioli;
- **CORTE DI APPELLO DI ANCONA, anche per gli Uffici giudiziari del Distretto delle Marche**, con sede in Via G. Carducci n. 3, 60121 Ancona, in persona del suo legale rappresentante il Presidente Dott. Carmelo Marino;
- **T.A.R. Marche**, con sede in Via della Loggia, 24, 60121 Ancona, in persona del suo legale rappresentante il Presidente Dott. Franco Bianchi;
- **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO**, con sede in Via Saffi n. 2, 61029 Urbino, in persona del suo legale rappresentante il Rettore Prof. Vilberto Stocchi;
- **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA**, con sede in Piaggia dell’Università 2, 62100 Macerata, in qualità di delegato dal suo legale rappresentante il Pro Rettore Rosa Marisa Borraccini;
- **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO**, con sede in Piazza Cavour 19/f, 62032 Camerino, in qualità di delegato dal suo legale rappresentante il Direttore Generale dell’Ateneo Dott. Luigi Tapanelli;
- **UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE DI ANCONA**, con sede in Piazza Roma n. 22, 60121 Ancona, in persona del suo legale rappresentante il Rettore Prof. Sauro Longhi;

Visto l’art. 73 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, e s.m.i, che prevede la possibilità di un periodo di formazione presso gli Uffici Giudiziari per la durata di diciotto mesi;

vista la risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura del 29 aprile 2014 sui Tirocini formativi presso gli Uffici giudiziari;

tenuto conto della riunione del 16 gennaio 2014, relativa a “L’Ufficio per il processo”, svoltasi presso la Corte di Appello di Ancona e dei successivi numerosi incontri tenutisi a seguito dell’insediamento dell’attuale Presidente della

Corte d'Appello di Ancona, a far data dall'ottobre 2014 fino a maggio 2015, tra i rappresentanti degli enti sottoscrittori della presente Convenzione, finalizzati ad avviare ed articolare, a livello regionale, un progetto sperimentale di finanziamento e monitoraggio a carattere distrettuale;

considerato che i tirocini, di cui al sopra citato art. 73, favoriscono la formazione teorico-pratica dei migliori laureati in giurisprudenza, consentendo loro di approfondire ed affinare, mediante la verifica sul campo, le conoscenze acquisite durante gli studi universitari e di tradurle in adeguate competenze;

considerato che le attività formative *on the job* che caratterizzano i tirocini, in questione, oltre a perfezionare il bagaglio di conoscenze e di competenze dei tirocinanti, per le loro intrinseche modalità di realizzazione, offrono anche un importante supporto allo svolgimento delle attività istituzionali degli Uffici giudiziari e dei magistrati;

considerato che la particolare qualificazione dei laureati in giurisprudenza connessa ai tirocini in questione, rappresenta un elemento di indubbio interesse sia per la formazione e l'occupabilità dei laureati medesimi, sia per il miglioramento del più complessivo sistema di amministrazione della giustizia;

considerato che le varie finalità sottese alla previsione del citato art. 73, costituiscono sicuramente elementi di interesse per la Regione Marche e per la sua comunità territoriale, in ragione degli evidenti vantaggi che un miglior funzionamento del servizio pubblico della giustizia è in grado di arrecare ai cittadini ed al sistema socio-economico territoriale;

considerato che la diffusa attivazione dei tirocini nei vari Uffici giudiziari della Regione Marche costituisce un elemento di notevole importanza anche per il sistema universitario regionale, tenuto conto dell'interesse degli Atenei marchigiani, sia a verificare gli esiti e gli sviluppi dei percorsi dei propri laureati, sia ad analizzare, mediante un'attività di osservazione, monitoraggio e studio, le modalità di svolgimento dei predetti tirocini, i quali, per il particolare rilievo che assumono anche alla luce delle previsioni della presente Convenzione, rappresentano un originale ed innovativo oggetto di indagine scientifica;

rilevato l'interesse della Regione Marche verso uno strumento così significativo per i giovani laureati marchigiani in discipline giuridiche, come i tirocini ex art. 73 del D.L. n. 69/2013, e la propria disponibilità ad intervenire con risorse finanziarie, nel progetto sperimentale denominato "L'Ufficio per il processo",

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

- La Regione Marche si impegna a sostenere il progetto "L'Ufficio per il processo", di cui nelle premesse, con risorse finanziarie pari ad euro 1.200.000,00 del FSE 2014/2020, promuovendo circa duecentoquaranta (n. 240) tirocini, di cui all'art. 73 del D.L. n. 69/2013, come convertito dalla L. n. 98/2013. Le risorse saranno assegnate tramite apposito Avviso pubblico regionale.

- La Regione Marche si impegna, quindi, ad emanare, in attuazione della presente Convenzione, appositi Avviso pubblico rivolto ai giovani laureati in discipline giuridiche, che sono stati formalmente ammessi allo stage formativo ai sensi del citato art. 73, comma 4, con Decreto dei competenti Uffici giudiziari.
- I Tirocini da realizzarsi negli Uffici giudiziari della Regione Marche, sono riservati a giovani che, avendo la residenza anagrafica o stabile domicilio debitamente documentato nella Regione Marche da almeno cinque mesi, sono stati ammessi a svolgere il tirocinio ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 69/2013, e s.m. con L. n. 98/2013.
- I giovani, ammessi allo stage, con Decreto di cui sopra, se interessati, potranno presentare domanda per l'erogazione dell'indennità. La Regione ammetterà a finanziamento le domande pervenute sulla base di una graduatoria, che farà riferimento agli indicatori della situazione economica equivalente - ISEE.
- Per ogni tirocinio - stage, assegnato dalla Regione Marche, è prevista l'erogazione di un' indennità mensile, per la partecipazione, per un valore individuale di euro 400,00 lordi, e per un periodo massimo di 12 mesi.
- L'indennità definita al punto precedente, sarà corrisposta per la durata di dodici mesi con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'avvio del tirocinio.
- Qualora, dopo l'assegnazione del Tirocinio in base alla presente Convenzione, il tirocinante fosse destinatario, per lo stesso titolo, di altra indennità/borsa di studio, segnatamente da parte del Ministero della Giustizia in base al comma 8-bis del citato art. 73, dovrà effettuare una scelta non essendo ammissibile una doppia agevolazione per lo stesso strumento.

Articolo 2

- I Capi degli Uffici giudiziari di cui alla presente Convenzione, forniranno alla Regione Marche tutte le informazioni relative alla ammissione al tirocinio ed alle procedure ad esso inerenti.
- I magistrati coordinatori dei tirocini si impegnano ad inoltrare alla Regione Marche adeguate relazioni sulla regolarità dello svolgimento dello stage, propedeutiche all'erogazione delle indennità mensili.
- Tutte le modalità operative specifiche, le comunicazioni e la relativa modulistica (es. assenze, registro presenze...) necessarie alla gestione dei tirocini, saranno stabilite con l'Avviso pubblico regionale.

Articolo 3

- L'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", tramite il Dipartimento di Giurisprudenza, l'Università degli Studi di Macerata tramite il Dipartimento di Giurisprudenza, l'Università degli Studi di Camerino tramite la Scuola di Giurisprudenza e l'Università Politecnica delle Marche di Ancona tramite il Dipartimento di Management, si impegnano, d'intesa fra loro, a svolgere un'attività di ricerca scientifica - mediante osservazione, monitoraggio e studio - sulle modalità di svolgimento dei tirocini di cui alla presente Convenzione.
- L'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", tramite il Dipartimento di Giurisprudenza, svolge le funzioni di coordinamento dell'attività di ricerca di cui al

comma precedente.

- Gli Uffici giudiziari sottoscrittori della presente Convenzione si impegnano a fornire alle Università di cui al presente articolo, i dati necessari per la realizzazione dell'attività di ricerca ivi prevista, con espressa salvaguardia dell'anonimato delle parti del processo, del giudicante e del tirocinante, nel pieno rispetto dei principi di autonomia ed indipendenza della magistratura nonché in totale ossequio alla normativa ed alle circolari in materia di riservatezza dei dati.

Articolo 4

- Dalla presente Convenzione non scaturisce alcun diritto dei soggetti firmatari a richiedere ed ottenere compensi per l'attività svolta.
- Le parti si impegnano a garantire adeguata pubblicità, secondo le disposizioni del Fondo Sociale Europeo, anche sui rispettivi siti web, del progetto "L'Ufficio per il processo", della disponibilità finanziaria che la Regione Marche intende assicurare e della pubblicazione dell'Avviso pubblico regionale. L'adeguata pubblicità, ai fini dell'erogazione del finanziamento, dovrà essere garantita in tutti gli atti relativi alle procedure di selezione dei tirocinanti.
- Della presente Convenzione sarà data immediata comunicazione da parte del Presidente della Corte di Appello e del Presidente del Tar ai rispettivi organi di autogoverno.

Articolo 5

- Le parti prendono atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 73, D.L. 21 giugno 2013 n. 69, e ai sensi della normativa generale in materia di tirocini, lo svolgimento dello stage non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali o assicurativi.

Articolo 6

- Il progetto "L'Ufficio per il processo", oggetto della presente Convenzione, ha carattere sperimentale, come tale le parti si riservano, ove opportuno, di apportare alla stessa modifiche o integrazioni.
- La presente Convenzione ha durata per il periodo di realizzazione del progetto e comunque non oltre il periodo di programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014/2020.
- La presente Convenzione potrà essere rinnovata in considerazione dei risultati ottenuti e della disponibilità finanziaria della Regione Marche.


Articolo 7

- Gli effetti della presente convenzione decorrono dalla firma della stessa.

Ancona, 20 luglio 2015


REGIONE MARCHE

Il Presidente
Prof. Luca Ceriscioli




CORTE DI APPELLO DI ANCONA

Il Presidente
Dott. Carmelo Marino




T.A.R. Marche

Il Presidente
Dott. Franco Bianchi




**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI URBINO CARLO BO**

Il Rettore
Prof. Vilberto Stocchi



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MACERATA**

Il Pro Rettore
Prof.ssa Rosa Marisa Borraccini




**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAMERINO**

Il Direttore Generale dell'Ateneo
Dott. Luigi Tapanelli



**UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE DI ANCONA**

Il Rettore
Prof. Sauro Longhi





CORTE DI APPELLO DI ANCONA

CONVENZIONE QUADRO SUI TIROCINI FORMATIVI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DEL DISTRETTO

PREMESSA

In data 20 luglio 2015 è stata sottoscritta una convenzione quadro tra la Regione Marche, la Corte di Appello di Ancona, il TAR Marche e le Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”, di Macerata, di Camerino e l’Università Politecnica delle Marche, avente per oggetto un progetto sperimentale di finanziamento e monitoraggio per i tirocini formativi previsti dall’art. 73 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2013 n. 98 dal titolo “*Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia*” (successivamente modificato dagli artt. 50 e 50 bis del D.L. 24 giugno 2014 n.90 convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014 n. 114) da svolgersi presso gli uffici giudiziari del distretto della Corte di Appello di Ancona e presso il T.A.R. delle Marche.

Detto progetto trova la sua fonte normativa nel comma 17° del citato art. 73 ove è previsto che: “*al fine di favorire l’accesso allo stage è in ogni caso consentito l’apporto finanziario di terzi, anche mediante l’istituzione di apposite borse di studio, sulla base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo*”.

CONTENUTO DELLA CONVENZIONE

La Convenzione prevede l’impegno della Regione Marche a sostenere il progetto “l’Ufficio per il Processo” con risorse finanziarie, pari ad euro 1.200.000,00 del FSE 2014/2020, destinate a finanziare duecentoquaranta (n. 240) tirocinanti, mediante avviso pubblico regionale rivolto a giovani laureati in giurisprudenza, formalmente ammessi dai competenti uffici giudiziari a svolgere il tirocinio formativo, di carattere teorico-pratico, previsto dal citato art. 73, per la durata di diciotto mesi.

Gli ammessi a svolgere detto periodo di formazione presso la Corte di Appello, i Tribunali ordinari, gli Uffici Giudiziari requirenti, di primo e secondo grado, gli Uffici ed il Tribunale di Sorveglianza ed i Tribunali per i minorenni del distretto della Corte di Appello delle Marche nonché presso il T.A.R. Marche, se già

residenti anagraficamente o con stabile domicilio, debitamente documentato, nella Regione da almeno cinque mesi, potranno presentare domanda, secondo i modi ed i tempi stabiliti dall'apposito bando pubblicato dall'Amministrazione Regionale, per ottenere, se utilmente collocati in una graduatoria che sarà formata in base agli indicatori ISEE, l'erogazione di un'indennità mensile, del valore di euro 400,00 lordi per ciascuno, per un periodo massimo di dodici mesi, a partire dal primo giorno del mese successivo all'avvio del tirocinio.

E' previsto che, qualora il tirocinante, nel corso dell'espletamento dello stage, dovesse essere destinatario, per lo stesso titolo, di altra indennità o borsa di studio, segnatamente da parte del Ministero della Giustizia, ai sensi del comma 8 bis del citato art. 73, introdotto con l'art. 50 bis del surrichiamato D.L. n. 90/2014, dovrà optare per una delle due erogazioni non potendole cumulare (**art. 1**).

Ai fini dell'erogazione dell'indennità mensile gli uffici giudiziari competenti sono tenuti a fornire all'Ente finanziatore le informazioni richieste sulla regolarità e sull'esito del tirocinio formativo inviando apposite relazioni che saranno redatte dai magistrati coordinatori (**art. 2**).

Ulteriori informazioni sulle modalità di svolgimento dei tirocini sono tenuti a fornire gli uffici giudiziari, presso cui i laureati hanno svolto il periodo di formazione, alle Università degli studi, firmatarie della convenzione, e per esse ai Dipartimenti di Giurisprudenza e, limitatamente all'Università Politecnica delle Marche, al Dipartimento di Management, per le esigenze connesse alla loro attività di ricerca mediante osservazione, monitoraggio e studio (**art. 3**).

Le parti contraenti si impegnano a garantire adeguata pubblicità, secondo le disposizioni del Fondo Sociale Europeo, anche sui rispettivi siti web, del progetto oggetto della convenzione, della disponibilità finanziaria che la Regione Marche intende assicurare e della pubblicazione degli Avvisi pubblici regionali. Analoga pubblicità deve essere assicurata negli atti relativi alle procedure di selezione dei tirocinanti (**art. 4**).

FINALITÀ DEL PROGETTO

Il progetto, avente, come già detto, carattere sperimentale e come tale suscettibile di essere modificato o integrato, durante il periodo di programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014/2020, o in sede di rinnovo della convenzione, in considerazione dei risultati ottenuti e della disponibilità finanziaria della Regione Marche (art. 6), ha lo scopo di incentivare i tirocini previsti dal citato art. 73, attraverso l'erogazione di un'indennità mensile pari ad € 400,00 lordi, per la durata di dodici mesi, a beneficio del tirocinante che ne abbia fatto richiesta, secondo le prescrizioni contenute nel bando di ammissione (avviso pubblico) che sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione e che ne abbia titolo secondo graduatorie che saranno formate con cadenze periodiche in base agli indicatori di carattere reddituale.

Il finanziamento, oggetto della convenzione, sia pure finalizzato a sostenere il progetto “ufficio per il processo”, così come espressamente menzionato nell’instestazione e nell’art. 1 della convenzione - da intendersi come modalità di realizzazione di strutture organizzative destinate ad assicurare la ragionevole durata del processo ed un più efficiente impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione - presso le Corti di Appello ed i Tribunali ordinari - (in conformità alla disciplina prevista dall’art. 50 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014 n. 114 che ha aggiunto l’art. 16 octies al D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n.221), in aderenza alla finalità che aveva originariamente ispirato l’iniziativa, riguarda - in realtà - i tirocini di formazione teorico-pratica svolti dai laureati in giurisprudenza, aventi i requisiti previsti dal citato art. 73, presso tutti gli uffici giudiziari del distretto, ivi compresi gli uffici requirenti di primo e secondo grado (introdotti dalla novella di cui al citato art. 50), nonché presso il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, con forme di affiancamento a magistrati togati con compiti di studio, ricerca e redazione di bozze di provvedimenti.

L’Ufficio per il processo è oggi disciplinato con decreto del Ministro della Giustizia 1 ottobre 2015 pubblicato sulla G.U. n. 255 del 2 novembre 2015.

Come detto nella premessa della convenzione i tirocini in parola, da un lato, “favoriscono la formazione teorico-pratica dei migliori laureati in giurisprudenza, consentendo loro di approfondire ed affinare, mediante la verifica sul campo, le conoscenze acquisite durante gli studi universitari e di tradurle in adeguate competenze” e, dall’altro, offrono “un importante supporto allo svolgimento delle attività istituzionali degli uffici giudiziari e dei magistrati” contribuendo a rendere più efficiente e sollecita la risposta di giustizia degli uffici cui i predetti sono destinati.

L’INTERESSE DELLA REGIONE MARCHE

Nella premessa si legge che è di indubbio interesse per la Regione Marche e per la sua comunità territoriale favorire, da un lato, la formazione e l’occupabilità dei laureati in giurisprudenza, cui è rivolta la disciplina normativa dell’art. 73, e concorrere, dall’altro, ad un miglior funzionamento dell’amministrazione della giustizia nel contesto socio-economico del territorio regionale, in ragione degli evidenti vantaggi che i tirocini sono in grado di arrecare all’organizzazione nella quale è articolato, nel suo complesso, il servizio giudiziario.

IL COINVOLGIMENTO DELLE UNIVERSITÀ

La diffusa attivazione dei tirocini nei vari uffici giudiziari del distretto costituisce un elemento di notevole importanza anche per il sistema universitario regionale tenuto conto dell’interesse degli Atenei marchigiani volto sia a verificare gli esiti

e gli sviluppi dei percorsi formativi dei propri laureati (limitatamente agli atenei che hanno un corso di laurea di giurisprudenza), che ad analizzare - mediante un'attività di osservazione, monitoraggio e studio - l'impatto che essi hanno avuto o potranno avere sulla complessiva risposta di giustizia.

Detta finalità rappresenta un originale ed innovativo argomento di indagine scientifica che viene affidata, quanto al ruolo di coordinamento, al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università agli studi "Carlo Bo" di Urbino che ha assunto l'iniziativa del progetto sin dal gennaio del 2014.

LA SCELTA DI FINANZIARE I TIROCINI PREVISTI DALL'ART.73

La scelta di finanziare i tirocini previsti dall'art.73 e non anche quelli previsti dall'art. 37 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 (convertito in legge 15 luglio 2011 n. 111), risiede nella necessità di dovere individuare il modello normativo più rispondente alle finalità del finanziamento prescelto dalla Regione Marche riconducibile al "format" dei fondi europei (FSE 2014/2020).

La disciplina, di cui al citato art. 73, consente di potere incentivare, nell'ambito delle risorse attinte dalla Regione all'interno del programma europeo 2014/2020, il maggior numero di laureati che, in possesso dei titoli richiesti, siano disposti ad impegnarsi in un percorso di formazione teorico-pratica presso gli uffici giudiziari del distretto, attraverso la proposizione di una semplice domanda all'Ufficio giudiziario prescelto senza doversi confrontare con i vincoli e condizioni discendenti dalle convenzioni con gli Ordini degli Avvocati, Università e SSPL che gli uffici giudiziari sono tenuti a stipulare per rendere operativi i tirocini ex art. 37.

Nel caso previsto dall'art. 73 l'attivazione del tirocinio non poggia, così come avviene per l'art. 37, sul modulo "convenzionale", in quanto il laureato può direttamente rivolgere la domanda al dirigente dell'ufficio giudiziario senza dovere necessariamente svolgere il primo anno del corso di dottorato di ricerca o la pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato o il corso di specializzazione per le professioni legali.

In buona sostanza la Regione, attraverso l'istituto in parola, è in condizione di potere erogare più agevolmente, con periodiche scansioni per ciascun anno del programma, le risorse messe a disposizione di coloro che, selezionati dall'Ufficio giudiziario prescelto, in virtù di requisiti di mero profitto, acquisiti durante ed al termine del percorso universitario, intendano impegnarsi negli uffici giudiziari ordinari e del TAR.

LA DIFFERENZA CON IL FINANZIAMENTO EROGATO DALLA STATO

L'art. 8 bis dell'art. 73 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, introdotto dall'art. 50 bis del D.L.

n. 90/2014, convertito con legge n.114/2014 , prevede che agli ammessi allo stage sia attribuita, ai sensi del successivo art. 8 ter, una borsa di studio determinata in misura di euro 400,00 mensili ed attribuita sulla base di graduatorie predisposte su base nazionale.

L'ammontare delle risorse, individuate nell'ambito di quelle previste dall'art. 2, comma 7, lettera b) del decreto legge 16 settembre 2008 n. 143, convertito con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008 n. 181, sono destinate per l'anno 2015, fino ad esaurimento della somma di € 8.000.000, nel limite del 50%, alla corresponsione delle borse di studio attribuite sulla base della graduatoria relativa al primo semestre 2015 e per la restante quota, alla corresponsione delle borse di studio attribuite sulla base della graduatoria relativa al secondo semestre.

Trattasi della borsa di studio erogata direttamente dallo Stato, anno per anno, attraverso un decreto, di natura non regolamentare, adottato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, e non, come quella oggetto della presente convenzione, da parte di un soggetto terzo che, nel caso in esame, è rappresentato dalla Regione Marche.

Comune ad entrambe le erogazioni è l'ammissione al tirocinio, previsto dal citato art. 73, da compiersi presso tutti gli uffici giudiziari della giustizia ordinaria o amministrativa.

Nel primo caso la graduatoria degli ammessi al tirocinio viene stilata su base nazionale, anno per anno, suddiviso in due semestri, secondo l'ordine di graduatoria formata in base al valore crescente dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, mentre, nel secondo caso, la stessa viene redatta in base a parametri reddituali, ricavabili esclusivamente dagli indicatori ISEE, circoscritta a coloro che risiedono nel territorio delle Marche da oltre cinque mesi.

L'ammontare delle risorse statali, stabilito con decreto interministeriale in data 10 luglio 2015 integrato e modificato con il decreto interministeriale 15 ottobre 2015 pubblicato sulla G.U. n. 257 in data 4 novembre 2015, è destinato ai soli tirocini formativi svoltisi nell'anno 2015, mentre quella oggetto della presente convenzione è circoscritta a dodici mensilità, da erogare, solo a partire dalle ammissioni al tirocinio perfezionate in epoca successiva alla stipula della convenzione e secondo le prescrizioni indicate nell'avviso che sarà pubblicato dalla Regione.

Il finanziamento statale, previsto per legge, è condizionato alle risorse disponibili anno per anno, mentre quello regionale è già determinato nel suo complessivo ammontare per tutta la durata del programma europeo ed è suscettibile di essere rinnovato al termine della convenzione.

CONCLUSIONI

Risulta evidente che il finanziamento regionale ha una portata di più ampio respiro rispetto a quello statale previsto per legge e costituisce un unicum nel

panorama nazionale dei progetti finalizzati alla formazione professionale dei giovani laureati negli uffici giudiziari.

Il progetto coinvolge la componente universitaria della Regione chiamata a svolgere il ruolo di soggetto propulsore del programma nella misura in cui è in grado, in sinergia con la magistratura del distretto regionale, di coinvolgere ed indirizzare i migliori studenti dei rispettivi atenei verso l'accesso ai corsi teorico - pratici di formazione da svolgere, dopo la laurea, presso gli uffici giudiziari della Regione, sia in funzione dell'accrescimento della loro formazione universitaria, anche in vista dello sbocco lavorativo (concorso in magistratura, di notaio o in altre amministrazioni dello stato, esercizio della professione legale, frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali) che nella prospettiva di potere concorrere a migliorare il funzionamento della giustizia nello stesso territorio.

La Magistratura ordinaria ed amministrativa, utilizzatrice e destinataria dei tirocini formativi, è chiamata, a sua volta, ad ottimizzare dette risorse nel quadro di un processo, di recente disegnato dal legislatore, volto a migliorare la qualità e la tempestività della risposta di giustizia, nella logica di una nuova cultura gestionale dell'organizzazione giudiziaria.

La Regione, è chiamata, da parte sua, attraverso l'individuazione dello strumento del finanziamento europeo, suscettibile di essere ripetuto, a fornire un formidabile incentivo alla realizzazione del progetto di formazione dei laureati degli atenei marchigiani sia nell'ottica di agevolare l'occupazione degli stessi che in quella volta ad assicurare un più efficace e tempestivo corso della giustizia nel contesto socio-economico del territorio regionale.

Ancona, 30 novembre 2015

Il Presidente della Corte di Appello
Dott. Carmelo Marino



**GIUSTIZIA
FACILE 2.0**

Tribunale di Pesaro
Dicembre 2015
www.giustiziafacile.it




ORDINE AVVOCATI PESARO





**GIUSTIZIA
FACILE 2.0**

Tribunale di Pesaro
Dicembre 2015
www.giustiziafacile.it



NE AVVOCATI PESARO



La piattaforma “Giustizia Facile” consente l’invio in forma telematica dei verbali d’udienza e la gestione informatizzata dell’elenco dei processi da trattare.

Per prima cosa ogni avvocato deve registrarsi sul portale inserendo i propri dati anagrafici, indirizzo email e numero di cellulare. Una volta ricevute le credenziali di accesso al sistema l’avvocato può iniziare a lavorare sulla creazione della bozza verbale telematico direttamente dalla consolle del programma. Terminato l’inserimento del verbale è possibile salvarlo come bozza per elaborazioni successive oppure inviarlo direttamente al giudice competente.

L’invio telematico coincide con la prenotazione dell’udienza presso il giudice.

Il sistema infatti, registra per ogni verbale ricevuto data e ora dell’invio in modo da creare per ogni singolo giudice l’elenco in ordine temporale delle udienze da trattare. Una volta terminata l’udienza, il sistema notificherà in maniera automatica attraverso sms o email all’avvocato dell’udienza successiva, l’imminente presa in carico da parte del giudice della sua pratica.

PROCEDURA INFORMATIZZATA PER LA GIUSTIZIA CIVILE

GIUSTIZIA FACILE 2.0

Tribunale di Pesaro
Dicembre 2015
www.giustiziafacile.it

Accesso applicazione Avvocati



VENDITA E ASSISTENZA TECNICA
Via Agostini 1/3, Pesaro (PU) Tel 0721404210
info@centro-computers.it www.centro-computers.it

Indirizzo email:

Password:

Entra

[Esegui una nuova registrazione]

[Accesso Giudici]

[Accesso Amministrazione]

– recupero password –

La piattaforma è estremamente versatile ed è in grado di adattarsi facilmente alle esigenze del giudice. Le modalità di gestione sono raggruppate in 5 tipologie principali:

Modalità Libera:


senza alcun vincolo posto dal giudice. Gli avvocati inviano il loro verbale e le pratiche vengono gestite in base all'ordine di arrivo dei verbali stessi.

Modalità Gruppi:

il giudice decide la priorità della tipologia dei verbali da trattare. Per esempio impostando:

1. discussioni
2. prime udienze
3. istruttorie

l'avvocato in fase di inserimento del verbale sarà obbligato ad associare il suo verbale a uno dei gruppi. Il giudice gestirà le pratiche in base alla priorità dei gruppi e all'arrivo dei verbali.



impostazioni -- [profilo] -- [home]

Tipologia gestione dei documenti

Libero Calendario Orario Gruppi_e_Orario Gruppi

Gestione GRUPPI + ORARIO

Questa modalità consente l'inserimento di gruppi di udienze regolati per Priorità in un range specifico di orario.

Ciascun avvocato potrà scegliere di inserire una udienza in uno dei gruppi predisposti scegliendo tra una serie di blocchi di 15 minuti ciascuno.

I Gruppi di udienze seguiranno l'ordine di orario inserito.

Aggiungi Gruppo

#	Gruppo	Ora Inizio	Ora Fine
Delete	Discussioni	09:00:00	10:15:00
Delete	Prime Udienze	10:30:00	11:30:00
Delete	Istruttoria e CTU	11:45:00	12:45:00



ORDINE AVVOCATI PESARO

Inserire RG causa: Simulazione on line dei procedimenti prosperi Selezionare Giudice: giudice uno

***Avv. controparte** ***Indirizzo email**

***Avv. aggiuntivo 1** ***Indirizzo email**

***Avv. aggiuntivo 2** ***Indirizzo email**

***Cellulare** solo numeri, no spazi e simboli

***Cellulare** solo numeri, no spazi e simboli

***Cellulare** solo numeri, no spazi e simboli

Selezioni aggiuntive in base al Giudice

Selezionare un giorno: 02/12/2015

Selezionare un gruppo:

Selezionare un orario:

SALVA LA BOZZA **TRASMETTI AL GIUDICE** **TORNA ALLA HOME**

N.B.: La selezione dell'orario non viene salvata nella bozza in quanto è una impostazione valida solo per la "trasmissione"

Reset originale 50%



N.B.: Lo zoom agisce solo in visualizzazione. La dimensione mostrata è all'incirca l'equivalente di un foglio A4

TRIBUNALE DI PESARO

VERBALE DI UDIENZA - CAUSA R.G.

L'anno 2015 addì 2 Dicembre in Pesaro avanti di Noi Giudice Istruttore Dott.

_____ sono comparsi:

l'avvocato _____ per l'attore

l'avvocato _____ per il convenuto

... inserire testo verbale....






**GIUSTIZIA
FACILE 2.0**

Tribunale di Pesaro
Dicembre 2015
www.giustiziafacile.it

Per ogni tipologia operativa scelta dal giudice i monitor informativi posti in prossimità delle aule di udienza si comporranno nella modalità informativa corrispondente ottimizzando la visualizzazione e la consultazione da parte degli utenti.

UDIENZE DI MERCOLEDI 2 DICEMBRE 2015 19:22:06

Giudice Giudice uno

 Attesa
 Aperta, in corso
 Stand-By

Progressivo	Documento	Avvocato	Stato	
03/12/201 09:30:00 5	Prova RG	nome avvocato	stand by	<input type="radio"/>
03/12/201 10:00:00 5	Prova Verbale	nome avvocato 2	prossima chiamata	<input checked="" type="radio"/>
03/12/201 12:00:00	Prova Secondo Gruppo	nome avvocato	in attesa	<input type="radio"/>





NOTIFICA TRAMITE
SMS EMAIL
DETTAGLIO

GIUSTIZIA
FACILE 2.0

Relazione 2.0.
Tribunale di Pesaro
Gennaio 2015

la piattaforma "Giustizia Facile" prevede la notifica automatica tramite sms e email agli avvocati interessati, dell'imminente presa in gestione del verbale d'udienza da parte del giudice istruttore inviato precedentemente in forma telematica. Il sistema notifica inoltre all'avvocato interessato qualsiasi variazione di stato del verbale (aperto, chiuso, stand-by- attività riservata solo al giudice).

Questa procedura eviterà il formarsi di lunghe e inutili file di attese nelle aule dei tribunali da parte di avvocati e loro assistiti i quali potranno spendere il loro tempo di attesa in modo piu' proficuo e redditizio.



ORDINE



GIUSTIZIA
FACILE 2.0

Tribunale di Pesaro
Dicembre 2015

www.giustiziafacile.it

ORDINE AVVOCATI PESARO

Convegno in Urbino, 18 dicembre 2015.

“Come rendere più facile la vita con il Processo civile telematico; l’esperienza della Corte di Appello di Ancona”

I - IL P.C.T. REALTÀ OPERATIVA ANCHE IN CORTE D’APPELLO CON DECORRENZA 30 GIUGNO 2015.

1.1. Le tempistiche normative di attivazione del P.C.T.:

Due sono le date fondamentali del P.C.T. :

- il **30 giugno 2014** in relazione alla generalità dei Tribunali;
- il **30 giugno 2015** in relazione alla generalità delle Corti d’Appello.

Il deposito telematico di atti e documenti del processo civile è stato reso obbligatorio ed esclusivo a partire dal 30 giugno 2014; e ciò secondo quanto disposto dall’art. 16-bis DL. 179/2012; **“obbligatorio ed esclusivo”** (art. 16-bis, comma 4, D.L. 179/2012), poiché non è più ammesso, a quel punto, e, dunque, è vietato, il deposito nelle tradizionali forme e modalità analogiche (cartacee); inoltre il deposito dell’atto si perfeziona esclusivamente con tale modalità.

Ciò vale essenzialmente per i **procedimenti monitori** (ad esclusione dell’eventuale giudizio di opposizione) innanzi ai Tribunali; in tal modo il procedimento monitorio diventa integralmente telematico (obbligatorio ed esclusivo per tutti gli atti e tutti i soggetti avvocato, personale di cancelleria e giudice).

1.2. Per i restanti procedimenti civili l’introduzione del P.C.T. è stata progressiva; è stata introdotta cioè a livello normativo ed operativo per tappe successive (S-2):

I- dal **30 giugno 2014**, infatti, l’obbligatorietà del deposito telematico si limitava ai soli procedimenti civili (contenziosi e di volontaria giurisdizione) **recenti**, avanti i Tribunali, la cui iscrizione a ruolo fosse successiva al 30 giugno, e, in ogni caso per i soli atti così detti **“endoprocessuali”** (cioè successivi agli atti introduttivi, compresi i procedimenti di esecuzione, per gli atti successivi a quello con cui l’esecuzione aveva inizio)¹;

II- dal **31 dicembre 2014**, l’obbligo del deposito telematico, limitato ai soli atti endoprocessuali, è stato esteso a tutti i procedimenti, civili e di volontaria giurisdizione, pendenti avanti i Tribunali (art. 16-bis, comma 1, D.L. 179/2012 e art. 44, comma 1, D.L. 90/2014); in pratica è stato esteso **anche ai processi risalenti**, incardinati prima del 30 giugno 2014; il che ha determinato una forte accelerazione alla operatività del P.C.T. ;

III- dal **31 marzo 2015**, i procedimenti di esecuzione coattiva sono divenuti integralmente telematici²;

¹ erano dunque esclusi dall’obbligo i procedimenti pendenti avanti le Corti d’Appello ed i Giudici di Pace (art. 16-bis, comma 1, D.L. 179/2012 – decreto Crescita- e art. 44, comma 1, D.L. 90/2014, decreto efficienza uffici giudiziari);

² , essendo stato previsto che si proceda esclusivamente con modalità telematiche al

IV- dal 27 giugno 2015 (S-3), “è sempre ammesso il deposito telematico dell’atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità” (così dispone il **comma 1-bis**, aggiunto all’art. 16-bis D.L. 179/2012 dall’art. 19 D.L. 27/06/2015 n. 83, convertito in L. 6/08/2015 n. 132); e ciò, a prescindere da qualsiasi provvedimento ministeriale di abilitazione del singolo Ufficio giudiziario alla ricezione di depositi telematici di atti e documenti.

V- dal 30 giugno 2015, infine, il deposito telematico degli atti processuali è stato esteso anche ai procedimenti pendenti dinanzi alle Corti d’Appello; ai procedimenti sia recenti che risalenti, senza cioè un regime transitorio (adottato viceversa per la analoga situazione presentatasi l’anno prima per i procedimenti pendenti dinanzi ai Tribunali)³.

1.3. L’ultima novella legislativa, di cui all’art. 19 DL. 83/2015 (**S-3**), non ha reso esclusivo e obbligatorio anche il deposito degli atti introduttivi (citazione, ricorso, comparsa e memoria di risposta), ma ne ha soltanto generalizzato la possibilità: in altri termini, invariato il testo del comma 1 dell’art. 16-bis D.L. 179/2012, si deve ritenere che all’avvocato sia lasciata la scelta fra l’esecuzione del deposito nella tradizionale modalità cartacea oppure nella modalità telematica, fermo restando che, qualunque sia la scelta, il deposito è comunque perfezionato senza necessità di integrazioni⁴.

II- FORMAZIONE E STATISTICHE DEI DEPOSITI TELEMATICI

A-Formazione dei magistrati per Consolle.

2. Il corso locale di formazione per l’utilizzo dell’applicativo “**CONSOLLE del magistrato**” ha coinvolto gli 11 consiglieri delle sezioni civile, lavoro e promiscua (ed il Presidente dell’allora sezione promiscua, oggi 2^a civile) nell’arco di poco meno di un trimestre (periodo **4 novembre 2014-20 gennaio 2015**), con poco più di 20 sessioni; ogni magistrato ha avuto l’opportunità di partecipare ad almeno due sessioni, con una media di circa 4 ore di formazione personalizzata.

deposito della nota d’iscrizione a ruolo nonché, contestualmente a questa, «delle copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile» la conformità delle copie agli originali viene attestata dal difensore, «anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis» (art. 16-bis, comma 2, D.L. 179/2012)


3 Si deve evidenziare la connotazione di generalità di tali tempistiche e delle connesse prescrizioni di obbligatorietà; si tratta di obblighi che valgono cioè per tutti gli uffici giudiziari del territorio nazionale (e riguardano, allo stato i Tribunali e le Corti di Appello).

4 Si tenga presente, per la miglior comprensione, che in alcuni uffici giudiziari, sebbene non autorizzati al deposito telematico degli atti introduttivi, si stava affermando la prassi di effettuare comunque il deposito telematico anche degli atti introduttivi, facendolo seguire a brevissimo dal deposito analogico: il deposito si perfezionava solo con quest’ultimo, ma per lo meno si aveva che il fascicolo processuale nasceva interamente digitale sin da subito.


B-Depositi telematici dei soggetti abilitati esterni (avvocati e C.T.U.) in contenzioso e lavoro; illustrazione dei dati statistici tramite ideogrammi.

2.1. Per avere un'idea del flusso dei depositi telematici in P.C.T. in Corte di Appello di Ancona, nel solo mese di ottobre 2015 sono stati registrati ben 665 depositi, di cui 580 in Contenzioso e 85 alla sezione lavoro (**S-4**).

Il dato di agosto (picco negativo) non è significativo, stante la sospensione dei termini processuali in periodo feriale.




2.2. Dal 1° luglio al 31 ottobre 2015 (**S-5**) i depositi in P.C.T. degli atti introduttivi è stato pari a 135 (101 in Contenzioso e 34 alla sezione lavoro); va evidenziata in ogni caso l'importanza dei depositi telematici facoltativi (nonostante essi rappresentino una percentuale modesta, intorno al 7% circa del numero complessivo degli atti introduttivi); infatti, il dato positivo consiste non soltanto nella corrispondente riduzione di accessi in cancelleria (meno **front office**) ma emerge anche dal fatto stesso del deposito di documenti in P.C.T., considerato che la cancelleria è, in tal caso, sollevata dal lavoro di scansione dei documenti depositati con gli atti introduttivi.



2.3. Nell'analisi dei flussi dei depositi telematici dei magistrati, va considerato che la pubblicazione in P.C.T. tramite Consolle è iniziata in Corte da metà ottobre 2014, con circa 8 mesi di anticipo sulla decorrenza fissata dal 30 giugno

2015; la sezione lavoro da metà ottobre 2014 ha pubblicato di regola le sentenze native digitali tramite la Consolle⁵; anche le altre sezioni hanno pubblicato in P.C.T.

Sta di fatto che nel solo mese di ottobre 2015 sono stati registrati ben 442 depositi di atti di magistrati (sentenze, ordinanze e decreti), di cui 81 in Contenzioso e 361 alla sezione lavoro (S-6).



C-Criticità e prospettive: la questione dei verbali d’udienza in modalità telematica.

2.4. Va precisato – quanto alla sezione lavoro – che gli atti nativi digitali sono essenzialmente le sentenze ma non i dispositivi, poiché il verbale d’udienza è tuttora redatto in forma cartacea (con successiva scansione ed acquisizione al fascicolo P.C.T.); per di più nelle cause trattate con il rito del lavoro si pone la questione della attestazione (da parte del cancelliere) della lettura del dispositivo all’udienza, prevista dalla normativa processuale a pena di nullità della sentenza.

III - I DEPOSITI TELEMATICI

3. Il quadro normativo di riferimento si può esprimere in sintesi dicendo che il **deposito telematico è facoltativo** per gli atti di costituzione in giudizio mentre, viceversa, è **obbligatorio** per gli atti e documenti prodotti dalle parti già costituite: i c.d. “**atti endoprocessuali**”.

L’art. 16-bis della legge 221/2012 di conversione del D.L. 179/2012, introdotto dalla legge 228/2012 in vigore dal 1° gennaio 2013 ha espressamente previsto che (S-7):

“a decorrere dal 30.6.2014 nei procedimenti civili contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al Tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche”.

⁵ eccezion fatta per le sentenze di una settimana di avaria della Consolle di un consigliere;

Tale norma di legge, al comma 7, dispone poi **“Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 (ciò è a dire: il deposito per via telematica degli atti e dei documenti) si ha per avvenuto nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia”**; a condizione, beninteso, che il deposito vada a buon fine, sia cioè effettivamente accettato dalla cancelleria.

3.1. La disposizione del comma 7 (appena citato) distingue tra il momento in cui l’atto si ritiene depositato per il depositante ed il momento in cui viene poi effettivamente ricevuto dall’Ufficio Giudiziario mediante l’accettazione della c.d. “busta telematica” da parte dell’operatore di cancelleria; in tal modo il soggetto depositante è preservato dalle esigenze e dalle tempistiche organizzative dell’Ufficio Giudiziario ricevente.

3.2. Sta di fatto che soltanto con l’accettazione del deposito da parte del cancelliere l’atto entra nel fascicolo telematico e, dunque, diventa visibile sia alla controparte sia al Giudice; il che spiega la massima urgenza richiesta per l’esecuzione dell’accettazione del deposito (sul punto la recente circolare del Ministero della Giustizia del 23 ottobre 2015, raccomanda che la lavorazione dell’atto depositato in P.C.T., sia eseguita entro il giorno successivo a quello di ricezione⁶).

3.3. Altra questione di non poco conto è la individuazione dell’esatto riferimento cronologico del deposito telematico.

Allo stato attuale si può affermare con certezza – a seguito di espresso chiarimento normativo - che se la R.dAC (**S-8**) è generata entro le **ore 24,00**, il deposito dell’atto è riferito alla stessa giornata⁷ sicché il P.C.T. consente il deposito di atti anche dopo l’orario di apertura al pubblico della cancelleria.

6 Ciò spiega anche l’indicazione nel protocollo P.C.T. di Ancona di impegno della cancelleria a lavorare la busta telematica entro le ore 10 del giorno successivo (alla R.dAC).

7 I termini per il deposito (nel caso della comparsa conclusionale) sono, per espressa previsione dell’art. 190 c.p.c, perentori.

Quanto al loro computo e alla relativa scadenza deve trovare applicazione la disciplina generale di cui all’art. 155 c.p.c. secondo cui la scadenza del termine a giorni coincide con lo spirare dell’ultimo giorno utile.

L’art. 16-bis della legge 221/2012 di conversione del DL 179/2012, introdotto dalla legge 228/2012 in vigore dal 1.1.2013 espressamente previsto che *“a decorrere dal 30.6.2014 nei procedimenti civili contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al Tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche”*.

Tale norma di legge al comma 7 recita poi **“Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 (cioè il deposito per via telematica degli atti e dei documenti) si ha per avvenuto nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia”**.

Tale norma primaria, infine, non prevede alcun riferimento orario in relazione al momento in cui viene rilasciata la ricevuta di avvenuta consegna, c.d RAC, riferimento che risulta invece presente nell’art. 13 comma 3 del DM 21 febbraio 2011 n. 44, come modificato dal DM 15 ottobre 2012 n. 209, secondo cui **“quando la ricevuta è rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo”**.

Il Tribunale di Milano, sez. IX, sentenza 19 febbraio-3 marzo 2014 ha ritenuto che la norma di legge di cui all’art. 16bis comma 7 debba ritenersi in ogni caso prevalente rispetto alla

3.2. Pertanto, attualmente è pacifico tale riferimento cronologico allo spirare (all'ultimo secondo) della giornata che riguarda il **deposito telematico**; va evidenziato come tale riferimento non riguardi la diversa fattispecie della **notifica telematica** per la quale è espressamente fissato il limite orario delle **ore 21,00**).

A norma dell'articolo n. 16-septies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge n. 221/2012 (**Tempo delle notificazioni con modalità telematiche**)⁸ (S-8)

1. La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.

3.3. Va segnalata, a scanso di equivoci, la temporanea incertezza (oggi superata) determinata dal Decreto ministeriale n. 209/2012 che, modificando l'art. 13, comma 3, del Decreto ministeriale n. 44/2011, aveva stabilito che "... quando la ricevuta è rilasciata dopo le **ore 14,00**, il deposito si considera effettuato il giorno ferialmente immediatamente successivo".

Sul punto il Tribunale civile di Milano (sezione IX, sentenza del 19 febbraio-3 marzo 2014) ha ritenuto che la fonte regolamentare avesse disciplinato, in maniera diversa, una fattispecie già regolata dalla legge, fonte primaria: segnatamente il Tribunale, rilevato il conflitto tra norme, ha ritenuto che la norma di legge di cui all'art. 16-bis, comma 7, L. 221/2012 fosse prevalente rispetto alla norma tecnica regolamentare (fonte secondaria).

3.4. A fronte di tale problematica, nell'imminenza dell'entrata in vigore dell'obbligatorietà dei depositi telematici dei c.d. "**atti endoprocedurali**", è sopravvenuto il D.L. 24/06/2014 n. 90, il cui art. 51, comma 2, lett. a) e b), ha opportunamente modificato il comma 7 del citato art. 16-bis D.L. 179/2012, così espressamente prevedendo (S-8):

*"Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la **ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza** e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche*

norma tecnica regolamentare perché è una fonte primaria rispetto a quella tecnica che ha natura secondaria, è in ogni caso temporalmente successiva a quella regolamentare che prevede un limite temporale non autorizzato né previsto da una fonte primaria ed in contrasto con la norma codicistica di carattere generale sopra richiamata che in nessun caso può ritenersi possa essere superata in forza di una norma avente rango inferiore.

Ed, infine, la previsione di un limite orario in relazione alla generazione della ricevuta di avvenuta consegna rispetto ad un termine da computarsi a giorni appare anche poco compatibile con la ratio stessa del sistema di deposito telematico degli atti e con i vantaggi che dal sistema stesso dovrebbero derivarne in termini di efficienza e miglior organizzazione del lavoro da parte di tutti gli "utenti" del sistema giustizia.

8 Articolo inserito dall'articolo 45-bis, comma 2, lettera b) del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.

tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza”.

IV- LE FASI DEL DEPOSITO TELEMATICO: LE QUATTRO P.E.C.

4. L'avvocato depositante ⁹ riceve quattro messaggi di posta elettronica certificata nella propria casella censita al **ReGIndE**:

- I. Ricevuta di ACCETTAZIONE: (S-9)** si tratta della ricevuta di presa in carico del messaggio da parte del gestore di PEC del mittente (equivale alla ricevuta che l'ufficio postale rilascia al mittente di una lettera raccomandata all'atto della presentazione per l'invio);
- II. Ricevuta di avvenuta CONSEGNA: (S-10)** si tratta della ricevuta con la quale il gestore di PEC del Ministero della giustizia attesta che il messaggio è stato smistato nella casella del destinatario (equivale al ritorno dell'avviso di ricevimento di una lettera raccomandata)
- III. Ricevuta di esito dei controlli automatici: (S-11)** contiene l'informazione sull'esito dei controlli automatici e meramente formali che il sistema effettua sul messaggio e sulla busta telematica;
- IV. Ricevuta di accettazione deposito (S-12):** contiene l'informazione sull'esito dell'intervento di accettazione operato dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario destinatario.

4.1. Sul messaggio e sulla busta telematica allegata vengono esperiti, in sequenza, diversi controlli, sia da parte del sistema di gestione dei servizi telematici, sia da parte della cancelleria dell'ufficio giudiziario di destinazione.

Il primo controllo viene operato dal sistema sul messaggio in quanto tale (non riguarda, cioè, gli aspetti giuridici ma soltanto gli **aspetti tecnici**, oltretutto inerenti al solo messaggio P.E.C.).

Qualora tutto sia regolare, il messaggio della **terza P.E.C.** riporterà un testo sulla falsariga del seguente: «Codice esito: 1. / Descrizione esito: -- /Controlli terminati con successo. **Busta in attesa di accettazione** ».

Se, invece, venissero riscontrate delle anomalie, il messaggio P.E.C. che il depositante riceverà riporterà l'oggetto “**NOTIFICA ECCEZIONE**” (S-13) e un corpo del seguente tenore: «Il messaggio **non è stato elaborato correttamente dal sistema ed è stato scartato**», con la ulteriore precisazione delle ragioni tecniche del rigetto.

4.2. Tra i possibili disservizi va annoverata la tardiva consegna dell'atto al dominio giustizia sicché, in tal caso, si pone la questione della rimessione in termini, a norma dell'art. 153 cod. proc. civ.¹⁰.

⁹ In realtà, l'invio avviene sempre tramite PEC: il redattore si limita a compiere in automatico le operazioni che, altrimenti, toccherebbe all'avvocato espletare espressamente.

¹⁰ Non è ipotesi improbabile che si verifichino malfunzionamenti da parte dei gestori

4.3. Tra gli errori fatali nel deposito telematico, va segnalata l'errata destinazione dell'atto (ad esempio, cancelleria civile in luogo della cancelleria lavoro); fermo restando che in caso di malfunzionamenti del sistema, l'art. **16-bis, comma 4, del D.L. 179/2012** prevede la eccezionale facoltà (per il soggetto abilitato esterno) di chiedere al Giudice di essere autorizzato al deposito con modalità non telematiche; la *ratio* di tale disposizione è intesa ad evitare all'avvocato depositante una sorta di *diabolica probatio* sulla riferibilità dell'errore e sulla ricerca delle cause del malfunzionamento.

V- GLI ATTI NOTIFICATI E DEPOSITATI IN P.C.T.;

5. Se pensiamo alla centralità, nel diritto di difesa, del principio del contraddittorio processuale¹¹ ci accorgiamo dell'importanza fondamentale della puntuale verifica della ritualità delle notifiche nel P.C.T.; e ciò fermo restando che, ovviamente, insieme alle notifiche telematiche (eseguite tramite P.E.C.) sono destinate a convivere le notifiche tradizionali, cartacee; e ciò in quanto i soggetti privati non sono titolari di caselle di P.E.C.

5.1. Le notifiche telematiche, a mezzo P.E.C. eseguite dall'avvocato; la procedura prevista per eseguire una notifica telematica.

L'avvocato, munito di procura alle liti, può decidere di notificare a mezzo P.E.C. e ciò può fare senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del Consiglio dell'Ordine¹² di appartenenza¹³ che, invece, è ancora necessaria nel caso in cui il professionista opti per la notifica "cartacea" in proprio con raccomandata A.R. o diretta presso il procuratore domiciliatario della controparte nei casi consentiti.

5.2. Cosa occorre in concreto:

Innanzitutto, per la spedizione del messaggio P.E.C. il notificante deve utilizzare una propria utenza P.E.C. che sia registrata in un pubblico registro e può inviare il messaggio solo a indirizzi P.E.C. del destinatario o dei destinatari che siano inseriti in un pubblico registro.

del servizio P.E.C.; tralasciando i possibili disservizi dei gestori privati, si riporta quanto pubblicato nella sezione "News" del PST: «Problemi gestore PEC — 27/11/14: Si informa che i problemi di connettività subiti dal gestore di PEC del Ministero nella giornata di oggi sono rientrati a partire dalle ore 15.45 di oggi stesso. A causa del grande numero di messaggi rimasti in coda, l'elaborazione delle ricevute è rallentata».

¹¹ Audiatur et altera pars.

¹² Eliminata, per la sola notifica telematica dall'art. 46 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n.144), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190).

La dottrina (PUNZI, Studi in onore di C. Mandrioli, I, Milano, 1995,1, 197) aveva a suo tempo posto in evidenza come la necessità di tale autorizzazione confliggesse con la ratio legis di facilitazione della notifica; volendo condividere tale ragionamento è evidente, allora, come l'intento facilitatore e liberalizzatore riguardi la sola modalità telematica della notifica, coerentemente con l'impianto normativo del d.l.179/2012, di sviluppo della Giustizia digitale.

¹³ che, invece, è ancora necessaria nel caso in cui il professionista opti per la notifica "cartacea" in proprio con raccomandata A.R. o diretta presso il procuratore domiciliatario della controparte nei casi consentiti.

L'elenco dei pubblici registri (**S-14**) è indicato dall'**art. 16-ter del d.l. 179/2012** e succ. modifiche che richiama, tuttavia, una serie di norme contenute in diversi provvedimenti normativi¹⁴.

In definitiva gli elenchi sono **cinque**: (**S-15**)

1. l'**ANPR**, l'anagrafe nazionale della popolazione residente (non ancora attivo), che darà attuazione a quanto previsto dall'art. 3-*bis* del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) che prevede la facoltà per il cittadino di indicare tra i propri dati anagrafici un domicilio digitale (un indirizzo P.E.C.) con il quale avere rapporti con la pubblica Amministrazione;
2. l'**INI-PEC**, l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito dal Ministero dello sviluppo economico che raccoglie tutti gli indirizzi di P.E.C. delle Imprese e dei Professionisti presenti sul territorio italiano;
3. il **ReGIndE**, Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e che contiene i dati identificativi nonché l'indirizzo di P.E.C. dei soggetti abilitati esterni (avvocati, curatori, C.T.U. ed ausiliari del giudice in genere)¹⁵;
4. il **Registro delle Pubbliche Amministrazioni**, (**S-16**) gestito sempre dal Ministero della giustizia e che contiene gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni pubbliche ed è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati¹⁶;
5. il **Registro delle Imprese** (<http://www.registroimprese.it/>).

5.3. Dal **19 agosto 2014** non è più, invece, un pubblico registro l'**Indice PA**, l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA), (**S-17**) previsto dall'art.

¹⁴ **ARTICOLO N.16-ter del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge n. 221/2012 (Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni-** Articolo inserito dall'articolo 1, comma 19, punto 2), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228).

1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia. (Comma modificato dall'articolo 45-bis, comma 2, lettera a), numero 1) del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.

¹⁵ tale registro è teoricamente consultabile dai magistrati all'interno della rete Giustizia (sebbene non sussista uno specifico onere di consultazione provvedendo l'avvocato notificante a indicare, quale pubblico ufficiale, i riferimenti al registro dal quale abbia attinto la pec del destinatario) tramite il Portale dei Servizi Telematici del Ministero (<http://pst.giustizia.it/PST/>) e mediante accesso autenticato (*login*) con le credenziali costituite dal codice fiscale e dalla password della rete adn (ossia quella necessaria per accedere al computer di ufficio).

¹⁶ (entro il 30.11.2014 le pubbliche Amministrazioni avrebbero dovuto comunicare al Ministero della Giustizia il proprio indirizzo P.E.C.); anche questo visitabile dall'ufficio, previa autenticazione attraverso il PST.

57-bis del CAD, realizzato e gestito dall' Agenzia per l' Italia Digitale (AgID), che costituisce l' archivio ufficiale contenente i riferimenti organizzativi, telematici e toponomastici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.

Occorre, innanzitutto, non confondere questo registro con quello gestito dal Ministero della Giustizia e sopra riportato al n. 4 dell' elenco; inoltre, è importante rilevare, poiché nella prassi alcuni avvocati fanno ancora riferimento a questo registro per reperire l' indirizzo dell' amministrazione alla quale notificare a mezzo PEC, che l' iPA, per effetto di modifiche succedutesi nel tempo dell' art. 16-ter d.l. 179/12, è stato un “pubblico registro” ai fini della legge n. 53/1994 solo dal 15 dicembre 2013 al 18 agosto 2014.

Pertanto, **notifiche effettuate su indirizzi presenti su questo registro al di fuori di questo periodo sono nulle ai sensi dell' art. 11** di quest' ultima legge.

5.4. Ciò premesso sugli indirizzi, il notificante deve inserire nel messaggio P.E.C. (S-18):

- a. l' atto da notificare (o gli atti da notificare: per es. se si tratta di un ricorso e del provvedimento di fissazione dell' udienza);
- b. la relata di notifica.

5.5. In forza dell' art. 3-bis, comma 4, della legge n. 53 del 1994 (Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati): “*Il messaggio deve indicare nell' oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».*”

Tale requisito formale è prescritto a pena di nullità dal successivo art. 11, comma 1, della stessa legge n. 53/1994), secondo cui:

“1. Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d' ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell' atto o sulla data della notifica”.

5.6. In un caso di difficoltosa lettura dovuta a scansionatura a bassa definizione di notifiche cartacee (eseguite dall' ufficiale giudiziario) depositate in P.C.T., per superare la situazione di stallo processuale, la Corte, a norma dell' art. 421 cod. proc. civ.¹⁷ ha ordinato la regolarizzazione dell' atto di deposito in P.C.T. nonché esibizione dell' originale cartaceo.

5.7. Allorquando il difensore della parte appellante non abbia provveduto a depositare in P.C.T. (deposito obbligatorio ed esclusivo) l' originale della notifica in modalità analogica (non telematica) è stata consentita la mera esibizione in udienza dell' atto (al solo fine di consentire al collegio di verificare la ritualità della notifica e, quindi, la dichiarazione di contumacia della parte appellata) con la contestuale concessione di termine per la regolarizzazione in sede telematica.

Ancona, 18 dicembre 2015.

Il Presidente della sezione lavoro
Dott. Eugenio Cetro

¹⁷ Ma simile potere del Giudice di ordinare la regolarizzazione è stabilito, più in generale, dall' art. 182, comma 1°, cod. proc. civ.



TRIBUNALE DI ANCONA
e
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ANCONA

**PROTOCOLLO PER IL PROCESSO CIVILE
TELEMATICO**
(aggiornato al 31/07/2015)



INDICE:

I

PREMESSA: IL DEPOSITO TELEMATICO E/O CARTACEO DEGLI ATTI:

- a) Criteri generali. p. 3
- b) Applicazioni pratiche. p. 4

II

DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO IN GENERALE

- 1) Redazione dell'atto digitale da parte dell'avvocato. p. 10
- 2) Procura alle liti. p. 11
- 3) Documenti allegati all'atto. p. 12
- 4) Il deposito dell'atto ed i conseguenti adempimenti di cancelleria. p. 14
- 5) Pagamento del contributo unificato e delle spese di giustizia. p. 15
- 6) Comunicazioni telematiche di cancelleria. p. 16
- 7) Le udienze. p. 17
- 8) Copie ed accesso alle cancellerie – visione degli atti. p. 19

III

DEI SINGOLI PROCEDIMENTI

- 9) Il procedimento di ingiunzione di cui all'art. 633 c.p.c.. p. 21
- 10) Il processo esecutivo. p. 23
- 11) Il procedimento di convalida di sfratto. p. 24

I

PREMESSA

IL DEPOSITO TELEMATICO E/O CARTACEO DEGLI ATTI:

A) Criteri generali: per effetto di quanto disposto dall'art. 16 bis, commi I, II, III e IV del d.l. 18.10.2012 n. 179, convertito con modifiche con l. 24.12.2012 n. 228, dall'art. 44 d.l. 24.6.2014 n. 90 e dal D.L. n. 83 del 2015:

- 1. nei procedimenti di ingiunzione di cui all'art. 633 s.s. c.p.c.,** il deposito di **tutti gli atti**, introduttivi ed endoprocedimentali, e dei **provvedimenti adottati dal Giudice deve** essere effettuato obbligatoriamente in forma telematica; il deposito cartaceo non è più ammesso;
- 2. nei procedimenti civili contenziosi ordinari e di volontaria giurisdizione gli atti endoprocedimentali** (quelli, cioè, diversi dagli atti attraverso cui ciascuna parte si costituisce in giudizio) **devono** essere depositati **dal difensore** in forma telematica; il deposito cartaceo non è più ammesso;
- 3. nei procedimenti civili contenziosi ordinari e di volontaria giurisdizione, gli atti di costituzione delle parti** possono essere depositati dal difensore sia in forma cartacea che in forma telematica.
- 4. per le esecuzioni immobiliari e mobiliari tutti gli atti del creditore procedente, compresa la nota di iscrizione a ruolo, devono essere depositati in forma telematica; la costituzione del debitore ovvero di altri creditori può avvenire in forma cartacea;**
- 5. nelle procedure concorsuali, gli atti del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore e del commissario straordinario devono essere depositati in forma telematica.**

B) Applicazioni pratiche: Ai fini di una corretta ed uniforme applicazione delle regole sopra descritte, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni di massima con riferimento alle questioni ed ai procedimenti che presentano più complessi profili interpretativi:

- a. per “atto di costituzione della parte”** (atto che diversamente da quello endoprocedimentale può essere depositato in forma cartacea) si intende l'atto del difensore con cui una parte si costituisce per la prima volta. Non è perciò compresa in tale categoria l'atto di costituzione di nuovo difensore così come l'atto di riassunzione della parte già costituita nel giudizio interrotto. Diversamente, rientra in tale categoria l'atto per mezzo del quale, a seguito di interruzione del giudizio, si costituiscono gli eredi della parte deceduta ovvero la curatela fallimentare;
- b. le parti abilitate a stare in giudizio senza difesa tecnica** non hanno l'obbligo di depositare gli atti in formato telematico;

- c. **nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo**, l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e la comparsa di costituzione e risposta si intendono come atti di costituzione delle parti;
- d. **nei giudizi di separazione ex artt. 706 ss. c.p.c.** la memoria integrativa e la comparsa di costituzione del resistente, già costituito davanti al Presidente, di cui al comma III dell'art. 709 c.p.c. si considerano atti endoprocessuali;
- e. **nei giudizi cautelari in corso di causa, comprese le istanze di sospensione di delibere condominiali ex art. 1137 c.c.**, ove il ricorso cautelare venga depositato contemporaneamente all'atto con cui viene introdotto il giudizio di merito, anche se con atto separato, il ricorso cautelare va depositato nella stessa forma (cartacea o telematica) di quest'ultimo. I resistenti che non si sono precedentemente costituiti nel merito possono depositare memoria difensiva in forma cartacea. Laddove, viceversa, il ricorso cautelare sia presentato in un giudizio di merito dove le parti si sono già costituite, gli atti cautelari anche introduttivi vanno considerati endoprocedimentali, sicché è obbligatorio il loro deposito in forma telematica;
- f. **il reclamo proposto ex art. 669 terdecies c.p.c.** si intende come atto endoprocedimentale, dunque va depositato in forma telematica;
- g. **gli atti con cui si propongono i procedimenti di cui agli artt. 669 novies, decies e duodecies c.p.c.** si considerano endoprocedimentali, dunque vanno depositati in forma telematica;
- h. **l'atto introduttivo del giudizio di merito successivo a procedimento cautelare** (che abbia o meno natura anticipatoria) si considera come atto costitutivo, dunque può essere depositato in forma cartacea;
- i. **l'atto introduttivo di procedimento di correzione di errore materiale si considera come atto endoprocedimentale;**
- j. **gli atti del procedimento di convalida di sfratto successivi al mutamento di rito (vedi memorie di cui all'art. 426 c.p.c.) a seguito di opposizione del conduttore** si considerano come atti endoprocedimentali salvo che per il conduttore non costituitosi (mediante avvocato) nella fase sommaria;
- k. **nel giudizio possessorio**, gli atti della "fase di merito" si intendono come endoprocedimentali;
- l. **nel c.d. "processo Fornero"** (l. n. 92 del 2012) gli atti introduttivi della fase di opposizione si intendono come atti endoprocedimentali; **nei giudizi di opposizione avverso il decreto emesso ai sensi dell'art. 28 L. 300/70**, l'atto di opposizione si considera atto di costituzione; **nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c.** il ricorso presentato dopo l'atto di dissenso si considera atto endoprocedimentale;

Tabella riassuntiva:

Citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e comparsa di costituzione	Cartaceo o telematico
Giudizi cautelari in corso di causa, comprese le istanze di sospensione di delibere condominiali ex art. 1137 c.c.	Telematico obbligatorio; cartaceo o telematico se la parte non è ancora costituita
Giudizi cautelari ante causam	Cartaceo o telematico
Reclamo proposto ex art. 669 terdecies c.p.c.	Telematico obbligatorio
Atti con cui si propongono i procedimenti di cui agli artt. 669 novies, decies e duodecies c.p.c.	Telematico obbligatorio
Atto introduttivo del giudizio di merito successivo a procedimento cautelare	Cartaceo o telematico
Atti del procedimento di convalida di sfratto successivi al mutamento di rito (vedi memorie di cui all'art. 426 c.p.c.) a seguito di opposizione del conduttore	Telematico obbligatorio Cartaceo o telematico se il conduttore non si era costituito tramite avvocato nella fase precedente
Atti della fase di merito giudizio possessorio	Telematico obbligatorio
Atti introduttivi processo Fornero	Telematico obbligatorio
Atti di opposizione al decreto emesso ex art. 28 l. 300/70	Cartaceo o telematico
Ricorso ex art. 445 bis dopo l'atto di dissenso	Telematico obbligatorio

m. nei giudizi di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi proposti quando l'esecuzione è già iniziata, gli atti di opposizione formulati ex artt. 615, 617 comma II e 619 c.p.c. si considerano atti costitutivi e possono essere depositati in formato cartaceo solo ove il debitore o il terzo non siano già costituiti nel processo esecutivo; la comparsa di costituzione del creditore, viceversa, si considera atto endoprocedimentale. Esaurita la fase sommaria il giudizio di merito introdotto per effetto del termine perentorio concesso dal Giudice, previa iscrizione a ruolo della causa, si considera come nuovo giudizio i cui atti introduttivi vanno ritenuti atti di costituzione e dunque possono essere depositati in formato cartaceo;

n. guida pratica alla forma del deposito degli atti delle procedure esecutive Mobiliari e Immobiliari:

Pignoramenti immobiliari	Telematico obbligatorio
Pignoramenti mobiliari e di autoveicoli	Telematico obbligatorio
Pignoramenti presso terzi	Telematico obbligatorio
Conversioni sequestro conservativo in pignoramento (art 686 cpc – 156 disp att cpc)	Telematico obbligatorio (non essendo previsto il relativo tracciato ministeriale; per eventuali problemi chiedere istruzioni in cancelleria)
Interventi	Telematico o cartaceo
Tutti gli atti delle parti già costituite (istanze, memorie, rinunce etc.)	Telematico obbligatorio
Opposizioni all’esecuzione successive all’inizio dell’esecuzione (art 615 e 617 co 2 cpc e 619 cpc)	Telematico obbligatorio solo se la parte è già precedentemente costituita (vedi punto “m”)
Ricorso per esecuzione forzata di obblighi di fare e non fare (art 612 cpc)	Cartaceo
Esecuzione per consegna o rilascio (art 605 cpc)	Gli atti vengono depositati in cancelleria in formato cartaceo dall’Ufficiale Giudiziario
Ricorsi in opposizione a proroga nel rilascio	Facoltativo cartaceo
Atti relativi agli incidenti nell’esecuzione per rilascio	Facoltativo cartaceo
Verbali Sfratti eseguiti	Gli atti vengono depositati in cancelleria in formato cartaceo dall’Ufficiale Giudiziario
Istanze ex art 482,513,515 e 519 cpc	Cartaceo
Istanze ex art 492 bis cpc	Facoltativo cartaceo
Quietanze	Facoltativo cartaceo

o. guida pratica alla forma del deposito degli atti delle procedure concorsuali:

PREFALLIMENTARE

Ricorsi introduttivi e memorie di costituzione	Facoltativo cartaceo
Tutti gli atti delle parti già costituite (memorie, rinunce etc.)	Telematico obbligatorio

FALLIMENTARE

Tutti gli atti del curatore, commissario giudiziario, commissario liquidatore e commissario straordinario	Obbligatorio telematico
Istanze, memorie, atti di parte rivolti al Giudice (es. istanze varie dei creditori...) Sono escluse le insinuazioni al passivo le quali vanno inviate direttamente all'indirizzo PEC della procedura fallimentare	Facoltativo cartaceo
Deposito concordato preventivo	Cartaceo
Accettazione incarico da parte del curatore, commissario	Facoltativo cartaceo
Verbale inventario fallimentare	Cartaceo
Vidimazione libro giornale	Cartaceo
Reclami ex art 26 LF	Facoltativo cartaceo
Reclami ex art 36 LF	Facoltativo cartaceo

- **Il deposito del Concordato Preventivo, dovendo contenere la firma del legale rappresentante della società con autentica del difensore, potrà essere effettuato in modalità cartacea.**
- **Il verbale di inventario fallimentare, contenendo le varie firme in originale di tutti i partecipanti all'atto, in particolar modo la firma del fallito come dichiarazione ex art 220 LF, dovrà essere effettuato in modalità cartacea.**
- **Gli atti da depositare che devono essere firmati contemporaneamente dai due curatori o commissari possono essere firmati (digitalmente) dal primo professionista e poi girati al secondo professionista che dopo aver a sua volta apposto la sua firma digitale provvederà all'inoltro telematico in cancelleria.**
- **Si evidenzia la necessità di redigere più istanze o più atti separatamente, distinti in base alla richiesta (ad esempio istanza nomina cancelliere e nomina stimatore da parte del curatore).**

II DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO IN GENERALE

1) REDAZIONE DELL'ATTO DIGITALE DA PARTE DELL'AVVOCATO:

L'atto da depositare telematicamente in giudizio va predisposto attraverso qualsiasi programma (es. Word, Openoffice, etc.) e successivamente convertito in formato PDF NATIVO “*senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti*”¹.

È assolutamente vietato inviare la scansione dell'atto principale cartaceo, allegandolo come file immagine.

L'atto non deve contenere elementi attivi. In caso di link o di indirizzi di posta elettronica, il giudice inviterà il difensore a regolarizzare l'atto. Le figure all'interno del testo sono ammesse.

Al fine di facilitare la consultabilità dell'atto si consiglia:

- a. di indicare in maniera chiara e distinguibile, utilizzando il carattere in stampatello e grassetto, la tipologia di atto che si sta inviando, da riportare nell'intestazione della prima pagina (es: atto di citazione, ricorso per decreto ingiuntivo, comparsa conclusionale) unitamente ad eventuali e contestuali istanze (es: chiamata in causa di terzo), nonché per gli atti successivi a quello introduttivo il n. R.G. della causa;
- b. di indicare, nella parte dell'atto immediatamente sottostante, utilizzando il carattere grassetto, il nome della parte nel cui interesse viene predisposto l'atto;
- c. di numerare le pagine.

In calce all'atto il legale deve numerare ed indicare analiticamente i documenti che intende produrre, previa loro denominazione con un nome che consenta la loro immediata individuazione (es: fattura, contratto del ...).

Per gli **atti ritenuti urgenti**, è facoltà del difensore evidenziare (soprattutto per gli atti “non intrinsecamente” urgenti) tale carattere, inserendo nell'intestazione dell'atto, con il carattere stampatello e grassetto, accanto alla tipologia dell'atto l'indicazione “URGENTE” (ad esempio: “RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO URGENTE”; “ISTANZA DI ANTICIPAZIONE DI UDIENZA PER LA CONCESSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE URGENTE”; etc.). La cancelleria aprirà il *file* del ricorso ed evidenzierà l'urgenza al Giudice con l'apposito strumento presente nel sistema informatico (attivazione del *flag* “campanella”). Qualora tale *flag* sia disponibile anche nel redattore atti dell'avvocato, quest'ultimo provvederà aggiungendo anche tale allarme.

È assolutamente vietato attivare il flag dell'urgenza per gli atti in scadenza. La tempestività del deposito prescinde da ogni incombente di cancelleria. È altresì vietato abusare di tale strumento, che va applicato esclusivamente per gli atti realmente urgenti.

¹ Cfr. art. 12 Provv. DGSIA 16/04/2014.

Nelle comparse conclusionali, soprattutto quelle relative a cause iniziate prima del 30.6.2014 o comunque introdotte mediante atto iniziale cartaceo, l'avvocato avrà cura di riportare nella loro interezza le conclusioni precisate in udienza.

2) LA PROCURA ALLE LITI:

Va redatta su foglio separato rispetto all'atto ed allegata alla busta telematica non come allegato generico ma nell'apposita sezione come "procura alle liti"; può essere:

- a. sottoscritta dalla parte su supporto cartaceo, ivi autenticata dall'avvocato, successivamente scansionata in formato PDF, salvata come "procura alle liti", quindi firmata digitalmente dall'avvocato ed infine allegata alla busta telematica;
- b. oppure rilasciata su documento informatico sottoscritto digitalmente prima dalla parte e poi dall'avvocato.

Posto che la procura alle liti sarà inviata come *file* separato rispetto all'atto, si consiglia di indicare nel corpo della stessa l'ufficio giudiziario, le parti e l'oggetto della causa.

3) DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ATTO:

Gli allegati vanno preferibilmente inviati in formato PDF e non devono essere firmati (sono accettati anche altri formati quali .jpg, .gif, .tiff, .rtf, .txt, .xml, eml², .msg³.); tali *files* possono essere compressi⁴ in formato *zip*, *rar* e *arj* (è consigliabile ridurre la risoluzione dei *files* PDF in modo da diminuirne all'origine il "peso"); non possono essere usati nella denominazione dei *files* lettere accentate, apostrofi e simboli.

Gli allegati devono essere compresi in più files (preferibilmente uno per ciascun allegato) nominati con precisa indicazione del documento contenuto, così come indicato nell'atto di riferimento. In caso di grande quantità di allegati, questi possono essere contenuti in *files* distinti per categorie (es. fatture n. 001 - 100, estratti conto....) opportunamente nominati.

Nelle buste eventualmente contenenti più documenti allegati va inserito anche un file denominato "indice documenti", nel quale vanno elencati i files prodotti.

Si ricorda di premettere lo zero ai primi 9 allegati (es. 01, 02 etc) e nel caso in cui si producano più di 100 allegati si ricorda di premettere il doppio zero davanti alla prima decina e lo zero per le successive decine (es: 001, 002, 010, 020 etc.), in modo che il Giudice possa avere evidenza dei documenti nell'ordine progressivo indicato dal difensore nell'indice.

² Purché contenenti file nei formati precedentemente elencati ex art. 13 Provv. DGSIA del 16/04/2014.

³ Purché contenenti file nei formati precedentemente elencati ex art. 13 Provv. DGSIA del 16/04/2014.

⁴ Purché contenenti file nei formati precedentemente elencati ex art. 13 Provv. DGSIA del 16/04/2014.

Conformemente a quanto previsto dalla **Circolare D.G.S.I.A. del 16.4.2014, con riferimento agli atti endoprocedimentali**, laddove il difensore abbia la necessità di depositare documentazione che superi la capacità del limite di grandezza della busta (30 MB), lo stesso, dopo il deposito della prima busta contenente l'atto principale ed i documenti fino a 30MB, può eseguire depositi successivi usando quale atto principale la nota di deposito documenti, reperibile dal sito dell'Ordine degli Avvocati di Ancona, specificando che trattasi di integrazione o prosecuzione del contenuto dell'atto di cui al primo invio, **INDICANDO NUMERO R.G. E PROGRESSIONE NUMERICA DEGLI ALLEGATI**. Nel caso di utilizzo di memoria generica (sia primo invio che successivi) si può usare il campo "Note" per indicare al cancelliere la numerazione delle integrazioni; si precisa che questo campo Note è disponibile solo per la memoria generica. Nell'ipotesi in cui la documentazione eccedente i **30MB** debba essere allegata **all'atto introduttivo del giudizio**, i documenti eccedenti i 30MB dovranno essere depositati dopo la ricezione da parte della cancelleria della quarta PEC (ACCETTAZIONE) e del numero di ruolo, mediante invio di una o più buste indicanti il numero di ruolo e contenenti la restante documentazione da inviare. La seconda e tutte le eventuali ulteriori buste dovranno essere aperte sempre entro le ore 10.00 del giorno lavorativo successivo alla ricezione dell'ultima.

Si conviene che in caso di deposito frazionato, debbano considerarsi tardivi solo i depositi avvenuti dopo la scadenza del termine e non anche gli atti ed i documenti depositati tempestivamente.

Nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo sarà onere del convenuto-opposto ridepositare nel giudizio di merito i documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo, allegandoli alla comparsa di costituzione ovvero alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.. Il Giudice non provvederà ad acquisirli d'ufficio.

Si conviene in merito al fatto che l'obbligo del deposito telematico non riguarda - ovviamente - gli oggetti e le cose (quadri, vasi, filmati incompatibili con il sistema) che per loro natura non possono essere depositati in via telematica. Anche al fine di evitare che l'Avvocato incorra in decadenze, sarà facoltà dello stesso depositare tali beni in cancelleria successivamente al deposito telematico dell'atto, ma sempre nel rispetto dei termini decadenziali, senza necessità di domandare preventiva autorizzazione del giudice.

L'Avvocato, comunque, indicherà nel relativo atto processuale quali "beni" siano stati prodotti "materialmente" in cancelleria, chiarendone le ragioni.

4) IL DEPOSITO DELL'ATTO ED I CONSEGUENTI ADEMPIMENTI DI CANCELLERIA:

Ricevuta la busta telematica trasmessa dal legale munito di firma digitale, il sistema genera in automatico tre ricevute che vengono inviate dal sistema tramite PEC all'indirizzo del legale presente nel REGINDE (Registro indirizzi elettronici del PCT):

A) una **prima** ricevuta (automatica) di avvenuto invio (ACCETTAZIONE da parte del sistema dell'inviante);

B) una **seconda** ricevuta (automatica) di avvenuta consegna del messaggio contenente la busta (AVVENUTO DEPOSITO al Gestore di PEC del Ministero della Giustizia);

Gli atti si intendono ricevuti nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. La ricevuta di avvenuta consegna attesta l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente.

Si conviene che costituisca circostanza idonea alla rimessione in termini il fatto che, nonostante la prima ricevuta sia stata emessa tempestivamente, la seconda ricevuta sia generata (dal sistema informativo del Ministero) dopo la scadenza del termine.

NB: la cd. seconda Pec attesta unicamente la “Tempestività” del deposito telematico, mentre la terza Pec attesta la “Regolarità” del deposito telematico. Pertanto, è necessario, affinché il deposito sia tempestivo e regolare, attendere la comunicazione della Terza Pec.

C) Un **terzo** messaggio (automatico) con l'esito dei controlli automatici (ESITO CONTROLLI AUTOMATICI DEPOSITO. Controlli terminati con successo. Busta in attesa di accettazione);

D) Un **quarto** messaggio, contenente l'esito dei controlli eseguiti dalla Cancelleria (ACCETTAZIONE DEPOSITO - Accettazione avvenuta con successo) nonché di regola il numero di ruolo assegnato al ricorso, viene generato dalla cancelleria medesima ed inviato tramite il sistema all'indirizzo PEC presente sul Regide.

L'apertura della busta telematica da parte della Cancelleria dovrà avvenire entro le ore 10.00 del giorno lavorativo successivo al ricevimento della stessa.

Nel ricevere l'atto la Cancelleria avrà cura di segnalare al Giudice:

a. gli atti urgenti, con l'apposito strumento presente nel sistema informatico, attivando il relativo flag (“urgente”);

b. ogni altra istanza inoltrata al giudice (ad esempio: istanze di anticipazione o differimento di udienza, di proroga della CTU, di sostituzione del CTU, di autorizzazione alla chiamata in causa di terzi, di modifica dell'ordinanza), **attivando sul sistema informatico la funzione “ATTO IN VISIONE AL GIUDICE”. Il Giudice potrà avere tempestiva conoscenza di tali istanze consultando quotidianamente la consolle, area SCRIVANIA, sezione ATTI ED ISTANZE DA ESAMINARE.** NB: Non devono essere poste in evidenza, a meno che non presentino particolari istanze, le memorie di cui all'art. 183 comma VI e quelle di cui all'art. 190 c.p.c..

5) PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO E DELLE SPESE DI GIUSTIZIA:

Il pagamento del contributo unificato (e di ogni altra spesa di giustizia) può essere effettuato con modalità:

a. “online”, così come previsto dalla normativa vigente, dal Codice dell'Amministrazione Digitale D. Lgs 235/2010 art. 5 e dal D.M. 44 del 12 febbraio

2011; in questo caso verrà generato un numero da indicare nella compilazione della busta, **senza alcun obbligo di consegna in Cancelleria**;

- b. **“tradizionali”** (lottomatica o versamento con modalità F23); se si sceglie tale opzione, la ricevuta di pagamento del contributo unificato e del diritto forfetizzato di notifica o del modello F23 attestante l'avvenuto complessivo pagamento del contributo e del diritto vanno scansionati, inseriti in un unico *file* formato PDF ed allegati alla busta telematica. **Seguendo questa modalità è necessario portare in Cancelleria l'ORIGINALE del contributo unificato, delle marche da bollo e del mod. F23 entro 7 giorni dal deposito dell'atto.**

6) COMUNICAZIONI TELEMATICHE DI CANCELLERIA:

Le comunicazioni prescritte dalla legge o dal Giudice verso un soggetto abilitato esterno (Avvocati, CTU etc...) o verso un utente privato dotato di PEC, valida secondo le regole tecniche e che abbia formalmente comunicato di voler ricevere le comunicazioni con tale mezzo, sono eseguite dal Cancelliere esclusivamente attraverso la casella di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario mittente.

Ove la comunicazione sia rivolta a soggetto che abbia l'obbligo giuridico di munirsi di indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 16 comma VI d.l. n. 179 del 2012, ma che non abbia provveduto ad attivare o comunicare la PEC al Consiglio dell'Ordine, la stessa sarà eseguita mediante deposito in Cancelleria. Le medesime modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario. Secondo quanto stabilito dell'art. 52 d.l. 90/2014, l'avvocato che abbia fornito le indicazioni prescritte dall'art. 125 c.p.c. non necessita, per i giudizi instaurati dopo il 1.2.2012, di dover eleggere domicilio ex art. 82 R.D. n. 37 del 1934 ai fini delle comunicazioni, posto che la Cancelleria le effettuerà al suo indirizzo di posta elettronica certificata. Ove sia il *dominus* sia l'avvocato domiciliatario abbiano indicato nell'atto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al rispettivo Ordine di appartenenza, la Cancelleria effettua ad entrambi le comunicazioni telematiche ex art. 136, comma II, c.p.c., a prescindere dal conferimento agli stessi di un mandato congiunto o disgiunto. **A tale fine l'avvocato avrà cura di inserire nella nota di iscrizione a ruolo i nominativi di tutti i difensori indicati nell'atto a cui dovranno essere effettuate le comunicazioni.**

Il Giudice ha la possibilità di controllare l'avvenuta comunicazione dei suoi provvedimenti telematici attraverso la propria consolle (mediante la funzione “stato notifiche”). Conseguentemente la Cancelleria non dovrà stampare l'esito di tali comunicazioni ed inserirle nel fascicolo cartaceo.

7) UDIENZE:

I verbali di udienza vengono redatti con consolle del magistrato e depositati telematicamente.

A seguito delle modifiche apportate all'art. 207 c.p.c. dall'art. 45 d.l. 90/2014, le dichiarazioni delle parti e dei testi non devono essere dagli stessi sottoscritte. Del verbale va data lettura alle parti dal Cancelliere, se presente, o dal Giudice, che danno atto di tale attività.

Il Giudice, nel provvedere alla redazione del verbale telematico con consolle, dà atto nel verbale del giuramento compiuto dal CTU e della consegna dei fascicoli di parte al consulente. Il verbale non sarà firmato né dal CTU, né dai difensori per il ritiro dei fascicoli, ma solamente dal Giudice (o dal Cancelliere se presente).

Non essendo intervenuta alcuna modifica in merito all'art. **88 disp. att. c.p.c.. il separato verbale di conciliazione** va redatto in forma cartacea e nello stesso vanno raccolte le firme del Giudice, delle parti e del Cancelliere. La Cancelleria provvederà a scansionare tale atto ed a inserirlo nel fascicolo telematico quale copia.

Quanto al deposito in udienza di documenti e fogli di deduzione:

- a. con riferimento ai documenti, il Giudice concederà alla parte brevissimo termine per depositarli in via telematica, con eventuale ulteriore termine alla controparte. Nell'ipotesi eccezionale in cui il deposito di tali documenti sia finalizzato ad un'attività che il Giudice deve compiere in udienza o entro brevissimo tempo, il Giudice autorizzerà il deposito del documento cartaceo ai sensi dell'art. 16 bis, comma IX, d.l. 179 del 2012. Il difensore provvederà entro tre giorni al deposito telematico della copia del documento;
- b. ove i fogli di deduzione costituiscano di fatto memoria non autorizzata, **il Giudice non li accetterà o - se riterrà opportuno - concederà alla parte un termine autorizzando il deposito di memorie.** Laddove l'attività da compiere in udienza necessiti di una verbalizzazione complessa (ad esempio contestazione di più fatti specifici allegati dalla controparte, proposizione di domande ed eccezioni in senso stretto conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto [cfr: art. 183 comma IV c.p.c.]), la parte, il giorno precedente all'udienza, potrà far pervenire sul sito <http://www.ordineavvocatiancona.it/notediudienza.aspx> il testo della propria verbalizzazione (testo che verrà “copiato” ed “incollato” dal Giudice nel verbale di udienza); si concorda in merito all'opportunità che il difensore si munisca di copia cartacea della verbalizzazione da sottoporre al Giudice; per ragioni di sicurezza non possono essere inserite nel computer del Giudice chiavi e penne USB;
- c. in deroga a quanto sopra sarà accettato in udienza il deposito cartaceo di tutti quegli atti aventi esclusiva valenza processuale, quali citazioni testimoniali, originali di notifica ed eventuale delega cartacea.

All'udienza di precisazione delle conclusioni non saranno più accettati fogli di precisazione delle conclusioni IN FORMATO CARTACEO. Il difensore, potrà precisare le conclusioni conformemente a quanto concluso in un atto precedentemente depositato (di regola atti introduttivi o prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.) ovvero depositare, due giorni prima dell'udienza, foglio

di precisazione delle conclusioni in formato telematico utilizzando l'apposita funzione presente sul sistema informatico.

In ogni caso il testo delle conclusioni precisate dovrà essere riportato per intero nella comparsa conclusionale.

Quanto alle attività di udienza delegate ai GOT, la Cancelleria, al fine di consentire al magistrato onorario di poter predisporre i verbali di udienza tramite consolle, provvederà, il giorno precedente l'udienza, ad assegnare provvisoriamente al GOT i fascicoli oggetto di delega.

8) COPIE ED ACCESSO ALLE CANCELLERIE - VISIONE DEGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 52, comma I, d.l. 90/2014 il difensore ed il consulente tecnico potranno ottenere copie di atti e provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, mediante loro estrazione telematica, ed attestarne la conformità ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico (sono esclusi solamente gli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziari che autorizzano il prelievo di somme di denaro all'ordine del Giudice). **Dunque, non è più necessario recarsi in Cancelleria per ottenere il rilascio di copie autentiche di atti o provvedimenti.** Ai sensi del comma II dell'art. 52, in caso di estrazione telematica di copie non saranno dovuti i diritti di copia semplice ed autentica.

Accesso al fascicolo informatico delle parti non costituite: l'Ufficio, ricevuto il deposito della relativa richiesta sul sistema, tramite l'ordinario canale PEC dedicato dell'“Atto Richiesta Visibilità”, con allegati copia dell'atto introduttivo notificato e della procura alla lite nelle forme ordinariamente previste per il deposito telematico di atti, ottenuta se del caso l'autorizzazione del magistrato, provvederà ad abilitare la visione del fascicolo al richiedente per quattro giorni di calendario con scadenza alle 24,00 dell'ultimo giorno previsto.

Rilascio copie provvedimenti in forma esecutiva diversi dal decreto ingiuntivo non opposto: l'avvocato, ottenuto il provvedimento di esecutorietà da parte del magistrato, chiederà le copie conformi necessarie e la cancelleria provvederà conseguentemente ad estrarre le copie richieste, certificandone la conformità all'originale con contestuale spedizione in forma esecutiva, redigendo la formula in modo che tale evento risulti sullo storico; quindi, fino a che non verrà rilasciata apposita funzionalità per il rilascio telematico della formula esecutiva, stamperà il documento contenente la formula, che verrà sottoscritta dal cancelliere in maniera tradizionale; rilascerà poi la copia conforme cartacea della formula stessa in allegato alla copia conforme del provvedimento predisposta dalla medesima cancelleria, con pagamento dei relativi diritti; infine annoterà sul sistema informatico l'avvenuto rilascio, onde evitare il rilascio di ulteriori formule esecutive senza autorizzazione del Capo dell'Ufficio.

Quanto al rilascio copie di provvedimenti in forma esecutiva, relativi a decreti ingiuntivi non opposti, si rimanda a quanto previsto al paragrafo III – 9.

III DEI SINGOLI PROCEDIMENTI

9) I PROCEDIMENTI DI INGIUNZIONE DI CUI ALL'ART. 633 C.P.C.

Decreti ingiunti in materia bancaria, locatizia e condominiale. Al fine di consentire un più rapido smistamento dei ricorsi da parte della Cancelleria e conseguentemente una più rapida assegnazione del ricorso al singolo magistrato (con conseguente riduzione dei tempi di emissione) l'avvocato avrà cura di indicare nell'intestazione del ricorso la seguente dicitura: **RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO IN MATERIA BANCARIA** (o di **LEASING IMMOBILIARE, LOCATIZIA** o **CONDOMINIALE**). Ove possibile il difensore evidenzierà che il ricorso riguarda tali materie anche attraverso gli strumenti in dotazione al proprio redattore.

Ricorsi particolari: in ipotesi di ricorsi per ingiunzione da emettere nei confronti di più parti per importi diversi o aventi ad oggetto la consegna di diversi beni, i difensori avranno cura di formulare le richieste conclusive in termini analitici con specifica indicazione dei beni e degli importi riferiti a ciascun debitore, al fine di consentire al Giudice di utilizzare tale parte del ricorso nel redigendo provvedimento.

Urgenze: nei casi di motivata urgenza, indipendentemente dalla richiesta di provvisoria esecuzione, l'avvocato evidenzierà la circostanza inserendo nell'intestazione del ricorso la dicitura “**RICORSO DECRETO INGIUNTIVO URGENTE**”; la Cancelleria aprirà il *file* del ricorso evidenziando l'urgenza al giudice con l'apposito strumento presente nel sistema informatico, attivando il relativo *flag* (“campanella”). Qualora tale *flag* sia disponibile anche nel redattore atti dell'avvocato, quest'ultimo provvederà aggiungendo anche tale allarme. Il giudice assegnatario, ove abbia valutato positivamente i motivi della segnalata urgenza, provvederà nel più breve tempo possibile.

Richiesta di copie ed accesso in Cancelleria in ipotesi di decreti ingiuntivi non opposti:

- **si concorda in merito all'opportunità che la richiesta di emissione del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. venga presentata decorsi almeno 7 giorni dall'ultimo giorno utile per proporre opposizione.**
- la richiesta ex art. 647 c.p.c. va inoltrata per via telematica, e deve contenere:
 - a. nell'ipotesi in cui la notifica sia stata effettuata con modalità tradizionale, la scansione dell'originale di notifica del provvedimento unitamente alla relata, con il tagliando della raccomandata e l'avviso di ricevimento munito dell'attestazione di conformità del difensore (art. 19, lett. “B”, D.L. 27/6/2015, n. 83);
 - b. nell'ipotesi in cui la notifica sia stata effettuata con modalità telematica (p.e.c.), i messaggi pec di notificazione ex L. 53/94 (salvati dal gestore di posta elettronica, in formato .msg o .eml) di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio costituente la notificazione;

- qualora il termine sia decorso senza che sia intervenuta opposizione la Cancelleria provvederà ad annotare sul sistema la non intervenuta opposizione nei termini e ad inoltrare l'istanza al Giudice, che provvederà a dichiarare esecutivo il decreto non opposto ex art. 647 c.p.c..
- quindi, l'avvocato, munito dell'originale di notifica del D.I., dovrà accedere in cancelleria per richiedere l'apposizione della formula esecutiva sul predetto documento, che può essere costituito dalla copia notificata secondo la modalità tradizionale dall'Unep o dall'Avvocato in proprio a ciò autorizzato ex L. 53/94, oppure dalla stampa dell'atto notificato per via telematica unitamente alla relazione di notifica contenente la attestazione di conformità, al messaggio pec costituente notificazione ex L. 53/94, e ai messaggi pec di accettazione e consegna del messaggio costituente la notificazione.

Si ricorda che in caso di opposizione notificata in proprio dall'avvocato, qualunque sia il mezzo prescelto per la notifica (posta, pec, notificazione diretta), ai sensi dell'art. 9, primo comma, l. 53/1994, il notificante è tenuto, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato presso la Cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento, per l'annotazione sull'originale dello stesso. Detto avviso può essere depositato telematicamente, mediante nota contenente il numero di R.G., i dati delle parti, la copia dell'atto di impugnazione. In caso di notifica telematica il difensore può allegare, oltre alla nota, i *file* relativi alla notifica in formato .eml o .msg. In caso di notifica tradizionale, invece, dovrà allegare la scansione dell'atto notificato, completa delle relate di notificazione.

10) IL PROCESSO ESECUTIVO.

Quanto al formato telematico o cartaceo del deposito si rinvia a quanto indicato al par. I-2 in particolare alla “guida pratica”.

La nota di iscrizione a ruolo deve essere completa di tutti i dati obbligatori come previsto nel Decreto Ministero Giustizia 19/3/2016 (GU 23/3/2015). Inoltre deve essere sempre compilata la voce (stringa) relativa all'indicazione della data della consegna dell'atto da parte dell'Ufficiale Giudiziario.

Si suggerisce di prestare molta attenzione, al momento del deposito, **al registro delle esecuzioni selezionato** (mobiliari o immobiliari) in quanto non è tecnicamente consentita la migrazione tra il registro in ipotesi erroneamente selezionato e l'altro corretto. Si concorda in merito alla necessità che le parti e i CTU veicolino le loro istanze, ove numericamente diverse, mediante più depositi telematici, ciascuno per ogni istanza e/o produzione. A titolo esemplificativo, quanto ai difensori, la nota di trascrizione, l'istanza di vendita, la documentazione ipocatastale devono essere depositati separatamente. Quanto ai CTU la relazione dovrà essere depositata separatamente dall'istanza di liquidazione.

Pignoramento presso terzi: regole di iscrizione della causa e dell'udienza: si conviene in merito all'opportunità che le cause di pignoramento presso terzi siano iscritte non oltre i due giorni lavorativi precedenti all'udienza. I procedimenti che, in spregio a quanto sopra, saranno iscritti in tale lasso temporale verranno posti in coda agli altri e trattati a decorrere dalle ore

14.30, fatta salva la possibilità che il Giudice rinvi il medesimo procedimento all'udienza successiva tenuto conto dell'andamento dell'udienza e del numero dei procedimenti.

11) IL PROCEDIMENTO DI CONVALIDA DI SFMATTO:

Quanto al formato telematico o cartaceo del deposito si rinvia a quanto indicato al par. I-2.

Regole di iscrizione della causa e dell'udienza: si conviene in merito all'opportunità che i procedimenti per convalida di sfratto siano iscritti non oltre i due giorni lavorativi precedenti all'udienza. I procedimenti che, in spregio a quanto sopra, saranno iscritti in tale lasso temporale verranno posti in coda agli altri e trattati a decorrere dalle ore 13.30, fatta salva la possibilità che il Giudice rinvi il medesimo procedimento all'udienza successiva tenuto conto dell'andamento dell'udienza e del numero dei procedimenti.

NORME TRANSITORIE

Il presente protocollo entrerà in vigore in data 1.09.2015 abrogando ogni precedente protocollo con esso incompatibile.

Ancona,
Il Presidente del Tribunale
Dott. Mario Vincenzo D'Aprile

Ancona,
Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati
Presidente Avv. Giampiero Paoli

La realizzazione del protocollo è stata curata per i Magistrati dal dott. Andrea Ausili, per le cancellerie dal dott. Giorgio De Cecco, dalle dott.sse Maria Luisa Cerioni e Maura Paoletti, per gli avvocati dagli Avv.ti. Alessandro Antonelli, Massimo Canonico, Maurizio Diociaiuti, Alessio Stacchiotti.

La presente revisione del protocollo è stata curata per i Magistrati dal dott. Andrea Ausili, per le cancellerie dal dott. Luigino Pisello, dalle dott.sse Cerioni Maria Luisa e Paoletti Maura, per gli avvocati dagli Avv.ti. Alessandro Antonelli, Massimo Canonico, Maurizio Diociaiuti, Michelino Occhionero, Mirco Minardi, Andrea Piccinetti, Francesco Scaloni, Alessio Stacchiotti.

*Finito di stampare
nel mese di gennaio 2016
presso la Tipolitografia Emmepiesse
Ancona*

